



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

AREA 4 "EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA"

Edilizia Privata – Urbanistica – Demanio Marittimo
Ambiente – Condoni Edilizi – Abusi Edilizi

Tel. 0586672235

LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

NELLA SUA FUNZIONE DI "AUTORITÀ COMPETENTE" VAS
ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10

PROVVEDIMENTO N. 03 DEL 12/12/2023

OGGETTO: Espressione del **PARERE MOTIVATO** di VAS ai sensi dell'art. 26 della **Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10** e s.m.i. del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo a seguito dell'adozione (deliberazione C.C. n. 32 del 26.05.2020 del Comune di Bibbona e deliberazione C.C. n. 16 del 13.06.2020 del Comune di Casale Marittimo) e della successiva riadozione di alcune strategie a seguito dell'espletamento della nuova Conferenza di Copianificazione (deliberazione C.C. n. 42 del 21.06.2022 del Comune di Bibbona e deliberazione C.C. n. 26 del 29.06.2022 del Comune di Casale Marittimo) e dell'espressione della Conferenza Paesaggistica.

LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO NELLA SUA FUNZIONE DI "AUTORITÀ COMPETENTE VAS"

come nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04.02.2020 e con il medesimo atto individuata quale "**Autorità Competente**" in materia di **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, composta dai membri di seguito indicati:

- Arch. Paolo Arzilli
- Arch. Marco Giampellegrini
- Geol. Riccardo Leoni

riunitasi in prima seduta in data 16 settembre 2021, in seconda seduta in data 13 ottobre 2022, entrambe dalle ore 15:00 presso la sede del Comune di Bibbona, con la presenza di tutti i membri suddetti per l'illustrazione dei contributi prevenuti in merito alla procedura di VAS in relazione al Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo;

riunitasi in terza seduta in data odierna, 12 dicembre 2023, a partire dalle ore 15:00 presso la sede del Comune di Bibbona, con la presenza di tutti i membri suddetti;

la funzione di Segretario Verbalizzante, incaricato anche della redazione del presente provvedimento, è svolta da Roberta Menghi, Responsabile del Servizio Amministrativo – Urbanistica dell'Area 3 – Area Tecnica e SUAP;



☐ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111

🌐 www.comune.bibbona.li.it



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

Il Segretario accerta la presenza di tutti i membri della Commissione, dopodiché la seduta è dichiarata aperta e valida;

si accerta la presenza dell'Ing. Serena Talamucci, Responsabile del Procedimento in esame e Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano, oltre alla presenza del Geom. Monica Guarguaglini istruttore tecnico afferente l'Area 3;

si accerta altresì la presenza dell'Arch. Gabriele Banchetti, professionista incaricato della redazione della Valutazione Ambientale Strategica, nonché dello Studio per la Valutazione di Incidenza, in relazione al Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo.

Si premette che, in relazione allo svolgimento della VAS, analogamente a quanto previsto dalla L.R.T. 65/2014 in merito alle "funzioni" assunte nel procedimento dall'Ente Responsabile dell'esercizio associato in qualità di Comune Capofila, è stato ritenuto, in accordo con il Comune di Casale Marittimo, che il Comune di Bibbona si assumesse l'onere della gestione del procedimento VAS, avvalendosi dell'"AUTORITÀ COMPETENTE", individuata ai sensi della L.R.T. 10/2010 e s.m.i. dal Comune di Bibbona nella Commissione Comunale per il Paesaggio, come in ultimo nominata con propria deliberazione C.C. n. 10 del 04.02.2020.

La figura dell'**AUTORITA' PROCEDENTE** per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è individuata nel Consiglio Comunale dei rispettivi Comuni, mentre **"IL PROPONENTE"** del Piano Strutturale Intercomunale è individuato nell'Ufficio Unico di Piano che ha sede presso il Comune di Bibbona (Comune Capofila).


Il Segretario passa ora la parola all'Arch. Gabriele Banchetti per l'illustrazione dei contributi pervenuti in merito alla procedura di VAS, richiamando i più rilevanti provvedimenti relativi al PSI fino ad ora intervenuti e le relative fasi procedurali:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020, con le quali è stato adottato ai sensi della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. e della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., il Piano Strutturale Intercomunale descritto e rappresentato negli elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale ai relativi atti, come trasmesse alla presente "Autorità Competente" per la VAS con nota prot. n. 5785 del 03.07.2020;
- con le medesime deliberazioni, C.C. del Comune di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e C.C. del Comune di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020, sono stati adottati anche, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., il "Rapporto Ambientale con i relativi allegati" e la "Sintesi non Tecnica" per la "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS), nonché lo "Studio d'Incidenza";
- conseguentemente all'avvenuta adozione del PSI si è proceduto, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della stessa L.R.T. 65/2014, nonché ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., al deposito del Piano Strutturale Intercomunale nella sede comunale per 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), durante i quali chiunque ha avuto la facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni, così come previsto dalle sopra citate leggi regionali, all'art. 19 della L.R.T. 65/2014 e all'art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;

- l'avviso di avvenuto deposito degli atti relativi all'adozione del PSI è stato pubblicato sul BURT n. 29 del 15.07.2020;
- le Osservazioni/Contributi/Pareri potevano essere presentate entro e non oltre il giorno 14.09.2020 esclusivamente al Comune di Bibbona in qualità di Ente Responsabile dell'esercizio associato, Comune Capofila.

A seguito del deposito del Piano adottato e della relativa pubblicazione sul BURT, sono pervenuti i seguenti contributi da un punto di vista ambientale (L.R.T. 10/2010 e L.R.T. 30/2015), dei quali era già stata data indicazione nella seduta del 16.09.2021 e nella seduta del 13.10.2022:

N. D'ORDINE	DATA		PROT. N.	PRESENTATA DA	NOTE
	PRESENTAZIONE				
01/A	09.07.2020		6021	E – Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Zona Livorno Pisa	(presentata prima del periodo fissato per le osservazioni) RA
01/B	17.07.2020		6280	TERNA Rete Italia Area Operativa Trasmissione di Firenze	RA
01/C	27.08.2020		7302	REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia	Ing. Ruberti – Contributo tecnico Valutazione d'Incidenza (procedimento concluso con parere favorevole con prescrizioni pervenuto in data 22.03.2022 prot. n. 2762)
02	07.09.2020		7593	TONI Massimo	PSI/RA
09	11.09.2020		7705	QUERCI Luca – Campeggio del Forte s.n.c.	PSI/RA
10	11.09.2020		7706	QUERCI Luca – Campeggio del Forte s.n.c.	PSI/RA
12	11.09.2020		7708	Azienda agricola BORGHESI Sauro	PSI/RA (Casale M.mo)
13	11.09.2020		7710	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
14	11.09.2020		7711	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
15	11.09.2020		7712	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA



3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



☐ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111

🌐 www.comune.bibbona.li.it



16	11.09.2020	7713	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moirà Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
20	14.09.2020	7752	PECORETTI Giuseppe	PSI/RA (Casale M.mo)
24	14.09.2020	7761	CIARCIA Lorenzo	(RA)
35	14.09.2020	7776	ARPAT Dipartimento di Livorno	(RA)
45	18.09.2020	7970	REGIONE TOSCANA Settori vari	PSI/RA

L'Arch. Gabriele Banchetti evidenzia che, in merito al contributo classificato come 01/C del 27.08.2020 prot. n. 7302, inoltrato dalla Regione Toscana ai fini dell'art. 87 della L.R.T. 30/2015 (Valutazione d'Incidenza del Piano Strutturale Intercomunale), si è concluso il relativo procedimento con l'espressione del parere favorevole con prescrizioni della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare, prot. n. 0117110 del 21.03.2022, pervenuto al Comune di Bibbona (Comune Capofila) in data 22.03.2022, prot. n. 2762, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Le osservazioni pervenute ai sensi della L.R.T. 65/2014 non sono incluse nella suddetta tabella, in quanto, il loro esame non è di competenza di questa "Autorità", bensì sono state contro dedotte dai rispettivi Consigli Comunali, con deliberazione C.C. n. 63 del 30.11.2021 del Comune di Bibbona (Comune Capofila) e con deliberazione C.C. n. 35 del 17.12.2021 del Comune di Casale Marittimo.

L'accoglimento di alcune osservazioni per talune strategie poste al di fuori del Territorio Urbanizzato, inerenti sia il Comune di Bibbona, sia il Comune di Casale Marittimo, ha determinato la necessità di svolgere un'ulteriore Conferenza di Copianificazione.

A seguito dell'espletamento della nuova Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., tenutasi in data 22.04.2022, si è reso necessario procedere alla riadozione di alcune strategie del PSI, avvenuta rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 42 del 21.06.2022 e deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 26 del 29.06.2022.

Con le medesime deliberazioni C.C. n. 42 del 21.06.2022 del Comune di Bibbona e C.C. n. 26 del 29.06.2022 del Comune di Casale Marittimo, sono stati riadottati anche, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i, il "Rapporto Ambientale con i relativi allegati" e la "Sintesi non Tecnica" per la "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS).

Conseguentemente, con note prot. n. 2022/6641 e prot. n. 2022/6642 del 11.07.2022, sono stati trasmessi gli atti necessari alla Regione, alla Provincia di Livorno e Pisa e ai Soggetti Competenti in materia ambientale.

Si è provveduto inoltre alla pubblicazione sul BURT n. 29, Parte II, del 20.07.2022 dell'avviso di deposito relativo alla riadozione delle seguenti strategie del PSI (soltanto per le quali potevano essere presentati Osservazioni/Contributi):



Comune di Bibbona

A.26) Nuova area per deposito e lavorazione di inerti (loc. Mannaione);
B.8) Nuova viabilità carrabile (S.P. della Camminata);
Direttrice della Ciclovia Tirrenica;

Comune di Casale Marittimo

A.24) Nuova area per addestramento cani e dogsitteraggio (loc. Terra dei Ceci);
A.25) Nuova attrezzatura turistico – ricettiva alberghiera (loc. Capoluogo).

Le Osservazioni/Contributi/Pareri potevano essere presentate entro e non oltre il giorno 19.09.2022 esclusivamente sulle strategie oggetto di riadozione, come sopra dettagliatamente riportato.

A seguito di ciò sono pervenuti i seguenti contributi:

N. D'ORDINE	DATA PRESENTAZIONE	PROT. N.	PRESENTATA DA	NOTE
A	28.07.2022	7246	AZIENDA USL Toscana Nord Ovest	RA
B	05.09.2022	8445	REGIONE TOSCANA Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica	RA
C	16.09.2022	8882	SNAM Spa	RA
D	19.09.2022	8917	ARPAT Dipartimento di Livorno	RA



Considerato che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.11.2021 del Comune di Bibbona e n. 35 del 17.12.2021 del Comune di Casale Marittimo sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni del PSI e che successivamente è stata richiesta la convocazione della Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 31 comma 1 della L.R.T. 65/2014 e dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR e che la Conferenza Paesaggistica, tra Regione Toscana e Ministero della Cultura è chiamata a verificare la conformazione del Piano Strutturale Intercomunale al PIT/PPR;
- la **prima seduta** della Conferenza Paesaggistica si è svolta in data 30.06.2022;
- la **seconda seduta** della Conferenza Paesaggistica si è svolta in data 06.12.2023, durante la quale è stato preso atto del recepimento delle richieste espresse nella precedente seduta del 30.06.2022 senza ulteriori elementi da evidenziare.

L'Arch. Gabriele Banchetti richiamando il Verbale del 13.10.2022, ricorda alla Commissione del Paesaggio, nella sua qualità di "Autorità Competente per la VAS" che sia nella seduta del 16.09.2021 che nella successiva seduta del 13.10.2022, era già stata presa visione dell'insieme dei contributi pervenuti afferenti la VAS, sia di quelli pervenuti dopo l'adozione, sia di quelli pervenuti a seguito della riadozione di alcune strategie.



P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

Tel. 0586/672111

www.comune.bibbona.li.it



Si procede a ripercorrere tutti i contributi VAS pervenuti, come elencati nelle due tabelle riportate nel presente provvedimento, confermando la sintesi dell'analisi ed indicando le relative conclusioni.

Contributi a seguito dell'adozione del PSI - C.C. del Comune di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e C.C. del Comune di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020:

TABELLA 1					
N. D'ORDINE	DATA	PROT. N.	PRESENTATA DA	SINTESI	CONCLUSIONI
	PRESENTAZIONE				
01/A	09.07.2020	6021	E – Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Zona Livorno Pisa	Vengono richiamate le disposizioni normative in merito alle corrette procedure per l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche.	Il contributo viene ritenuto NON PERTINENTE in quanto il PSI non definisce né le tipologie di intervento né da indicazioni sull'esecuzioni dei lavori. Pertanto non vengono indicate modifiche /integrazioni ai documenti di VAS
01/B	17.07.2020	6280	TERNA Rete Italia Area Operativa Trasmissione di Firenze	Viene confermato quanto già indicato nel loro contributo presentato nella fase preliminare del PSI.	Il RA aveva già indicato le DPA dei due elettrodotti. <u>Si ritiene tuttavia di aggiornare nel RA l'indicazione delle linee così come riportate nel contributo di TERNA.</u>
01/C	27.08.2020	7302	REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia	Ing. Ruberti – Contributo tecnico Valutazione d'Incidenza (procedimento concluso con parere favorevole con prescrizioni pervenuto in data 22.03.2022 prot. n. 2762)	<u>Il parere sulla VINCA indica delle specifiche prescrizioni che dovranno essere riportate negli elaborati costituenti il PSI.</u>
02	07.09.2020	7593	TONI Massimo	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA.	Il contributo viene ritenuto NON PERTINENTE, pertanto non vengono indicate modifiche /integrazioni ai documenti di VAS
09	11.09.2020	7705	QUERCI Luca – Campeggio del Forte s.n.c.	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA.	Il contributo viene ritenuto NON PERTINENTE, pertanto non vengono indicate modifiche /integrazioni ai documenti di VAS



R. J. R. M.



10	11.09.2020	7706	QUERCI Luca – Campeggio del Forte s.n.c.	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA.	Il contributo viene ritenuto NON PERTINENTE, pertanto non vengono indicate modifiche /integrazioni ai documenti di VAS
12	11.09.2020	7708	Azienda agricola BORGHESI Sauro	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA.	Il contributo viene ritenuto NON PERTINENTE, pertanto non vengono indicate modifiche /integrazioni ai documenti di VAS
13	11.09.2020	7710	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moirà Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA.	Il contributo viene ritenuto NON PERTINENTE, pertanto non vengono indicate modifiche /integrazioni ai documenti di VAS
14	11.09.2020	7711	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moirà Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA.	Il contributo viene ritenuto NON PERTINENTE, pertanto non vengono indicate modifiche /integrazioni ai documenti di VAS
15	11.09.2020	7712	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moirà Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA.	Il contributo viene ritenuto NON PERTINENTE, pertanto non vengono indicate modifiche /integrazioni ai documenti di VAS
16	11.09.2020	7713	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moirà Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA.	Il contributo viene ritenuto NON PERTINENTE, pertanto non vengono indicate modifiche /integrazioni ai documenti di VAS
20	14.09.2020	7752	PECORETTI Giuseppe	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di	Il contributo viene ritenuto NON PERTINENTE, pertanto non vengono indicate modifiche /integrazioni ai documenti di VAS



Handwritten signatures and initials on the right margin.



☐ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111

🌐 www.comune.bibbona.li.it



				modifiche al RA.	
24	14.09.2020	7761	CIARCIA Lorenzo	L'osservazione indica la presenza nel RA di una serie di rappresentazioni, campiture, retini ecc. che non rappresentano lo stato reale dei luoghi. Di tali incongruenze non ne viene data una puntuale indicazione	La mancata indicazione delle incongruenze non consente l'eventuale modifica / integrazione del RA; pertanto, non si ritiene di apportare nessuna variazione alla documentazione
35	14.09.2020	7776	ARPAT Dipartimento di Livorno	Il contributo prende in considerazione gli aspetti legati al dimensionamento, al paesaggio, al tema delle acque, sui rifiuti, sul miglioramento della qualità dell'aria, sugli aspetti acustici e sul monitoraggio dello strumento di pianificazione.	<p>In merito a quanto osservato da ARPAT si conviene quanto segue:</p> <p>- DIMENSIONAMENTO: Il PSI è stato analizzato dalla Conferenza Paesaggistica nelle sedute del 30.06.2022 e del 06.12.2023 che non ha ravvisato profili di contrasto con il PIT-PPR.</p> <p>- ACQUE: Il PSI ha inserito degli specifici indirizzi che sono stati indicati nella Disciplina di Piano all'articolo 37 che si rivolge all'intero territorio intercomunale. L'inserimento di indicazioni più puntuali (allacciamento alla rete fognaria ecc.) riguardano il livello di pianificazione dei successivi Piani Operativi ai quali sarà opportuno rimandare.</p> <p>- SUOLO E ECOSISTEMI: <u>si concorda con l'inserimento nel capitolo 10 del RA di precisi indicatori di monitoraggio del consumo di suolo</u></p> <p>- RIFIUTI: l'indicazione di iniziative e di buone pratiche in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti non compete al PSI;</p> <p>- ACUSTICA: <u>si concorda con l'integrare il RA della verifica di coerenza tra il PCCA, il perimetro del Territorio Urbanizzato e le previsioni esterne al TU.</u></p>



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



45	18.09.2020	7970	REGIONE TOSCANA Settori vari	Tra i contributi della Regione Toscana viene analizzato ed osservato il Rapporto Ambientale soltanto nel contributo del settore forestazione - usi civici - Agroambiente	<u>Si concorda con l'inserimento nell'art. 20 della Disciplina del PSI di uno specifico riferimento alla LR 39/00 ed al suo relativo regolamento di attuazione.</u> In merito a quanto rilevato nel RA si sottolinea che quanto descritto a pagina 75 è stato ripreso dalla Scheda d'Ambito del PIT-PPR. <u>Si concorda, infine, con la correzione al paragrafo 7.2.5.1.3. del RA del Corpo Forestale con Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina.</u>
----	------------	------	------------------------------------	--	---

Contributi a seguito della riadozione di alcune strategie del PSI - C.C. n. 42 del 21.06.2022 del Comune di Bibbona e C.C. n. 26 del 29.06.2022 del Comune di Casale Marittimo:



TABELLA 2					
N. D'ORDINE	DATA PRESENTAZIONE	PROT. N.	PRESENTATA DA	SINTESI	CONCLUSIONI
A	28.07.2022	7246	AZIENDA USL Toscana Nord Ovest	Nel contributo di ribadisce quanto già segnalato nel loro contributo inviato nella fase preliminare di VAS in merito all'approvvigionamento idrico. Non viene fatto riferimento alle strategie che sono state oggetto di copianificazione	Non si ravvisano modifiche/integrazioni ai documenti di VAS del PSI. Tuttavia si ritiene necessario rimandare alle valutazioni del Piano Operativo le analisi di dettaglio sulla qualità e quantità delle acque potabili anche in accordo con l'ente gestore del SII
B	05.09.2022	8445	REGIONE TOSCANA Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica	Il settore ripercorre completamente le strategie del Piano Strutturale Intercomunale senza invece analizzare gli aspetti ambientali derivanti dall'inserimento di alcune nuove strategie che sono state oggetto di riadozione. A seguito dell'adozione e pubblicazione del PSI tale settore non aveva inviato nessun tipo di contributo/osservazione.	L'Autorità Competente VAS, nonostante che il contributo sia pervenuto oltre i termini previsti dal procedimento di VAS ha ritenuto utile analizzarlo nell'ottica del miglioramento del percorso valutativo del PSI. Punto 1.1 Il dimensionamento residenziale inserito nel PSI dovrà essere motivato anche sulla base dell'acquisizione di ulteriori elementi che caratterizzano gli aspetti demografici di un territorio come ad es. l'indice di

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111

🌐 www.comune.bibbona.li.it



Rm Ghr R



vecchiaia. Si ritiene necessario aggiornare il RA con specifici riferimenti agli studi pubblicati da ARS Toscana.

Punto 1.2 Le strategie del PSI sono state analizzate dalla Conferenza Paesaggistica nelle sedute del 30.06.2022 e 06.12.2023. La Conferenza non ha rilevato criticità paesaggistico ambientali.

Punto 1.3 Il PSI è stato redatto nel rispetto della normativa idraulica vigente.

Punto 2 La coerenza è stata effettuata tra gli obiettivi del PSI e gli obiettivi dei piani sovraordinati. Si ritiene utile svolgere le specifiche valutazioni richieste dalla Disciplina del PRQA.

Punto 3 Il contributo riporta le analisi eseguite nel RA

Punto 4 Si ritiene che il RA del PSI, sulla base delle informazioni, dei dati raccolti e del dettaglio che caratterizza lo strumento della pianificazione territoriale abbia svolto le analisi necessarie a definirne la fattibilità e sostenibilità ambientale delle scelte. Tuttavia si ritiene necessario che nelle fasi di redazione del Piano Operativo tali analisi debbano essere approfondite anche sulla base del maggior dettaglio che caratterizza lo strumento di pianificazione urbanistica

Punto 4.3 Si concorda con l'analisi delle alternative e delle scelte che hanno motivato le strategie del PSI. Nell'Allegato B al RA dovranno essere indicate le motivazioni dell'individuazione di ogni strategia che è stata oggetto di copianificazione.



					<p>Punto 5.1 <u>Si concorda con l'integrazione del paragrafo 10 relativo al monitoraggio ambientale.</u> Un monitoraggio specifico dovrà essere svolto in fase di redazione del Piano Operativo.</p> <p>Punto 5.2 La valutazione di incidenza è stata analizzata dal Settore Tutela della Natura e del Mare che ha inviato il proprio parere acquisito al protocollo del Comune di Bibbona il 22/03/2022 con il nr. 2022/2762.</p>
C	16.09.2022	8882	SNAM Spa	Vengono richiamate le disposizioni normative in merito alle corrette procedure per l'esecuzione di lavori in prossimità di metanodotti in pressione ed esercizio.	Il PSI non definisce né le tipologie di intervento né da indicazioni sull'esecuzioni dei lavori. Si ritiene tale contributo NON PERTINENTE
D	19.09.2022	8917	ARPAT Dipartimento di Livorno	Nel contributo si sottolinea la necessita di una più dettagliata valutazione degli aspetti acustici	Si vedano le conclusioni al precedente contributo di ARPAT (nr. 35)

11

Dato atto che tutti i suddetti contributi, contenuti nelle sopra riportate "Tabella 1" e "Tabella 2", si allegano al presente provvedimento, sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale;

Viste:

- la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA);
- la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i. "Norme per il governo del territorio";

Visti gli elaborati del PSI;

Richiamati i Verbali di questa Autorità Competente VAS, relativi alle sedute del 16.09.2021 e 13.10.2022, che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto la lettera "C" e la lettera "D", per formarne parte integrante e sostanziale;

Premesso tutto quanto sopra,

Considerato che occorre ora procedere ad esprimere il proprio "**PARERE MOTIVATO**" come previsto dall'art. 26 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;



☐ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111

🌐 www.comune.bibbona.li.it



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'AUTORITA' COMPETENTE per la VAS

all'unanimità, esprime il seguente **PARERE MOTIVATO** in oggetto:

- Il **Rapporto Ambientale VAS**, comprensivo dei suoi allegati, dovrà essere **integrato/modificato** con quanto precedentemente indicato nelle conclusioni riportate nella Tabella 1 e nella Tabella 2;
- Gli elaborati del Piano Strutturale Intercomunale dovranno essere modificati sulla base delle prescrizioni riportate nel parere della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare – relativo al procedimento di Valutazione di Incidenza ex art. 87 della L.R.T. 30/2015, acquisito agli atti del Comune di Bibbona in data 22.03.2022 al prot. n. 2022/2762.

Infine,

L'Autorità Competente VAS ritiene necessario aggiungere quanto segue:

- **Le integrazioni/modifiche al Rapporto Ambientale ed ai suoi allegati dovranno necessariamente recepire le risultanze della Conferenza Paesaggistica;**
- **Nella Dichiarazione di Sintesi redatta dal proponente si dovrà indicare quanto segue:**
 - Il processo decisionale seguito;
 - Le modalità con cui le considerazioni ambientali che sono state integrate nel piano;
 - Le modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
 - Le motivazioni e scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

12

Si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

A: parere della Regione Toscana in merito alla Valutazione d'Incidenza

B: contributi VAS (adozione e riadozione di alcune strategie)

C: Verbale del 16.09.2021

D: Verbale del 13.10.2022

Bibbona li 12 Dicembre 2023


L'AUTORITÀ COMPETENTE VAS

Arch. Paolo Arzilli

Arch. Marco Giampellegrini

Geol. Riccardo Leoni

Il Segretario Verbalizzante
Responsabile Servizio amministrativo - Urbanistica
Area 3 – Area Tecnica e Suap



☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111

🌐 www.comune.bibbona.li.it





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Tutela della Natura e del Mare

Al Comune di Casale Marittimo (PI)
Al Comune di Bibbona (LI)

p.c.

Al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
Reparto Biodiversità di Cecina

Al Settore "Sistemi informativi e Pianificazione
del territorio

Oggetto: Comuni di Bibbona (LI) e di Casale Marittimo (PI). Adozione del Piano Strutturale Intercomunale. Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 87 della L.R. 30/2015.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto dirigenziale n. 8674 del 21/05/2021 del Direttore del Centro direzionale con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore "Tutela della Natura e del Mare";

Richiamate le norme di riferimento del Settore, in particolare la L.R. n. 30/2015 e le D.G.R. n. 644/2004, n. 454/2008, n.1223/2015 e n. 505/2018, oltre alla Strategia nazionale per la biodiversità (Intesa Stato/regioni, rep. n. 91/CSR del 23/5/16), che intende assicurare la piena attuazione degli obiettivi della Rete Natura 2000 e la D.C.R. n. 37/15 di approvazione dell'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.), con valenza di Piano Paesaggistico;

Viste la D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 avente ad oggetto: "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*" e la D.G.R. 13 del 10.01.2022, avente ad oggetto: "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali*";

Vista la nota prot. 0234372 del 07/07/2020 trasmessa dal Settore regionale "Pianificazione del Territorio" con la quale si comunica che il Comune di Bibbona, in qualità di Comune capofila, ha trasmesso sia la propria Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/05/2020 di Adozione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, che la D.C.C. di Casale Marittimo n. 16 del 13/06/2020;



Richiamata la nota prot. 0291328 del 26.08.2020 trasmessa dal Settore scrivente al Comune di Bibbona, oltre che al Settore regionale “Pianificazione del Territorio”, con la quale è stata evidenziata la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, ai fini della Valutazione di incidenza del Piano;

Preso atto che il Comune Bibbona con nota prot. 39556 del 01.02.2022 ha trasmesso le Integrazioni documentali richieste ai fini della Valutazione di incidenza ex art. 87 della L.R.T. 30/2015 e ss.mm.ii;

Dato atto che la Valutazione è rilasciata in base alle competenze attribuite al medesimo dalla L.R. n. 30/15:

- in qualità di soggetto gestore dei Siti Natura 2000, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. c bis);
- in qualità di autorità competente per la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 87;
- ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. c) e dell’art. 7, relativamente alle aree di collegamento ecologico e agli altri elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, individuata nel PIT; a tal proposito si ricorda che l’art. 75 stabilisce che gli enti competenti all’approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigarne gli eventuali effetti negativi; tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del Piano o dell’intervento;
- in relazione agli habitat e specie tutelati ai sensi dell’art. 79, 80, 81 e 82, anche esternamente ai siti Natura 2000 e alle aree protette.

Dato atto che il PSI ha articolato i territori comunali di Bibbona e di Casale Marittimo in n.3 UTOE, come di seguito elencate:

- UTOE 1: La piana costiera
- UTOE 2: La piana centrale
- UTOE 3: Le colline di Bibbona e Casale Marittimo

Considerato che, caratteristica peculiare dei territori comunali interessati dal PSI è l’alternarsi di ampie aree rurali, aree boscate, aree naturalistiche a pineta e macchia mediterranea, aree dunali, tra i due centri urbani di matrice storica ed alcuni recenti agglomerati residenziali sviluppati in discontinuità con tali aggregati storici;

Considerato che nel territorio comunale ricadono i seguenti siti della Rete Natura 2000:

- **ZPS Tombolo di Cecina – IT5160003**. Il sito è parzialmente compreso all’interno della “Riserva Biogenetica dei Tomboli di Cecina”, Riserva Naturale Statale gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina;
- **ZSC/ZPS Padule di Bolgheri – IT5160004**. Il Sito è compreso nell’Oasi di Protezione “Oasi di Bolgheri” e nell’Oasi WWF “Bolgheri”. Il sito è classificato come Zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e, inoltre, come “Rifugio Faunistico Padule di Bolgheri”, istituito con Decreto del Ministero Agricoltura e Foreste nel 1971.
- **ZSC Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello – IT5160005**. Il sito risulta parzialmente compreso nell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) “Macchia della Magona” oltre che nella Riserva Naturale Statale “Bibbona”, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina;



Considerato che alcune previsioni edilizie indicate tra gli obiettivi del PSI, seppure localizzate esternamente ai siti Natura 2000, potrebbero determinare in fase attuativa un effetto significativo sullo stato di conservazione degli habitat presenti, considerata la vicinanza con i siti, la tipologia e il dimensionamento dei diversi interventi e gli eventuali effetti cumulativi, le superfici territoriali interessate, motivi per i quali sono stati richiesti approfondimenti e integrazioni, al fine di acquisire sufficienti elementi di analisi sia quantitativi che qualitativi;

Considerato che le seguenti previsioni risultano prossime ad alcuni siti della rete Natura 2000:

- *A04 Parco acquatico Marina di Bibbona*, distante 380 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;
- *A05 Zona ricettiva "Area multifunzionale" Marina di Bibbona*, distante 520 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;
- *A06 Nuova attrezzatura turistico ricettiva Marina di Bibbona*, distante 765 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;
- *A17 Nuova area a parcheggio pubblico Marina di Bibbona*, distante 200 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;
- *B01 Nuova viabilità per pedoni e mezzi di soccorso Marina di Bibbona*, adiacente al confine con la ZSC/ZPS Padule di Bolgheri;

Visto lo Studio di incidenza, così come integrato (prot. 39556 del 01.02.2022) con una analisi degli effetti diretti ed indiretti delle previsioni urbanistiche e della disciplina del PSI sui siti della Rete Natura 2000, al fine di assicurare una ottimale conservazione degli habitat dei Siti, con particolare riferimento al tema dei prelievi idrici e/o al recapito di scarichi, alla componente rumore, agli effetti conseguenti all'incremento delle superfici impermeabilizzate e al consumo di suolo, in quanto suscettibili di produrre effetti sullo stato di conservazione dei Siti, anche in considerazione delle attuali pressioni a cui sono sottoposti tali ambiti, derivanti dalle numerose attività turistiche-ricettive presenti;

Considerato che la previsione *B01 Nuova viabilità per pedoni e mezzi di soccorso Marina di Bibbona*, risulta adiacente alla ZSC/ZPS Padule di Bolgheri, e che l'area è fortemente connotata dalla presenza di elementi unici e caratterizzanti, in quanto :

- area di interesse ornitologico e zona umida di rilevante importanza per lo svernamento di *Anas penelope* (il sito ospita spesso piccoli contingenti svernanti di *Anser sp. pl.*) oltre che per la nidificazione di alcune specie legate all'ambiente umido (*Ardea purpurea*, *Himantopus himantopus* e *Charadrius alexandrinus*) e ai boschi (*Picoides minor*, *Clamator glandarius* e *Columba oenas*, specie minacciate o rarissime in Toscana). Importante anche la presenza di *Martes martes*. Tra gli Anfibi è presente il *Triturus carnifex*, specie endemica italiana.

- area interessata dalla presenza dei seguenti habitat:

- *Vegetazione annua delle linee di deposito marine (1210)*
- *Dune con prati dei brachypodietalia e vegetazione annua (2240)*
- *Dune costiere con juniperus spp. (2250)*
- *Dune con vegetazione di sclerofille dei cisto-lavanduletalia (2260)*
- *Dune con foreste di pinus pinea e/o pinus pinaster (2270)*
- *Laghi eutrofici naturali con vegetazione del magnopotamion o hydrocharition (3150)*
- *Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del molinio-holoschoenion (6420)*
- *Foreste miste riparie di grandi fiumi a quercus robur, ulmus laevis e ulmus minor, fraxinus excelsior o fraxinus angustifolia (Ulmion minoris) (91F0)*
- *Foreste di quercus ilex e quercus rotundifolia (9340)*



Visti i principali elementi di criticità interni ed esterni della ZSC/ZPS Padule di Bolgheri ed i principali obiettivi di conservazione, quali la tutela dell'integrità del sito e l'incremento e dei livelli di naturalità della costa sabbiosa e della pineta costiera, oltre al mantenimento delle aree umide retrodunali.

Considerato che la ZSC/ZPS Padule di Bolgheri è costituito prevalentemente da una densa copertura forestale di pini mediterranei e di formazioni miste di pini e sclerofille, a coprire circa il 90% della sua superficie. Gli ambienti costieri sabbiosi costituiscono non più del 2% del Sito stesso e risultano oggetto di intensi fenomeni erosivi che hanno aggredito anche le pinete su dune fossili. Si tratta di rimboschimenti densi di *Pinus pinaster* (prevalente sul lato mare) e/o *Pinus pinea* (prevalente sul lato interno) e talora di *Pinus halepensis*, privi di sottobosco, per lo più ad elevata fruizione turistica, o pinete più rade con sottobosco a prevalenza di macchia mediterranea.

La ZPS è stata istituita principalmente per la diversità di specie di avifauna di interesse comunitario e regionale presente nei periodi migratori e invernali, rappresenta da rapaci diurni (ad es. biancone, falco pecchiaiolo, nibbio bruno, albanelle), gabbiano corso, calandro, balia dal collare. Tra gli uccelli nidificanti di interesse comunitario e regionale sono segnalati fratino, succiacapre, martin pescatore, ghiandaia marina e averla piccola;

Considerato che le maggiori cause di minaccia nei confronti dell'avifauna sono legate alla presenza degli impianti balneari e delle attività nautiche, responsabili del disturbo in periodo di nidificazione;

Considerato che lo Studio di Incidenza approfondisce le incidenze determinate dalle previsioni edilizie e dai vari interventi esterni ai Siti Natura 2000, proponendo una serie di misure di mitigazioni che possono rendere tali previsioni compatibili con i Siti, senza approfondire le problematiche connesse alla previsione B01 - *Nuova viabilità per pedoni e mezzi di soccorso a Marina di Bibbona*, adiacente alla ZSC/ZPS Padule di Bolgheri, e senza proporre misure di mitigazione volte a superare tale le criticità dovute alla pressione turistica.

Considerato che :

- *l'aumento dei livelli di artificializzazione del territorio costiero costituisce un elemento di criticità per la conservazione delle aree umide retrodunali quali il Padule di Bolgheri, di quelle piccole e mosaicate nella fascia pinetata o situate presso la foce del Fosso Bolgheri, in un'area che ha visto un recente e intenso sviluppo urbanistico residenziale e turistico;*

- *gli Habitat presenti nella prima fascia di vegetazione, quella propriamente "dunale", sono particolarmente sensibili e suscettibili alle incidenze, come peraltro già rilevato nello Studio di Incidenza tra i "fattori di criticità".*

Considerato il parere favorevole espresso ai fini della valutazione di incidenza dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Cecina, prot. 90791/7.03.2022, ad eccezione della previsione relativa al parcheggio A21 localizzato a nord di Marina di Bibbona (impropriamente assegnato al Corpo Forestale), destinato ad ospitare le autovetture dei frequentatori della spiaggia, per il quale richiede lo stralcio in considerazione dei valori naturalistici presenti nell'area e dell'impatto determinato anche dalle notevoli dimensioni (5 ha);

ESPRIME



ai fini del procedimento previsto dall'art. 87 della L.R. 30/2015, la seguente valutazione effettuata in base alle informazioni fornite e ai successivi approfondimenti istruttori: è possibile concludere in maniera oggettiva che:

1. in merito alla previsione **B01 - Nuova viabilità per pedoni e mezzi di soccorso a Marina di Bibbona** le incidenze rilevate sulla ZSC/ZPS Padule di Bolgheri sono da considerarsi non significative sulle specie e sugli habitat per il quale è stato istituito il Siti Natura 2000, a condizione che la nuova viabilità sia ridotta nella sua lunghezza (massimo 150 metri di sviluppo, da misurarsi a partire dal parcheggio esistente). L'apprestamento di tale viabilità, destinata al solo transito di mezzi di soccorso (quali automedica/autoambulanze/piccoli mezzi antincendio, ecc.), dovrà inoltre prevedere esclusivamente una riprofilatura dell'esistente percorso, evitando alterazioni morfologiche, un fondo permeabile ed una larghezza massima di metri 2,50.

2. in merito alle previsioni localizzate in prossimità della ZSC Tombolo di Cecina (*A04, A05, A06, A17*), le incidenze rilevate **sono da considerarsi non significative sulle specie e sugli habitat** per i quali sono stati istituiti i siti della rete Natura 2000, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni :

- *A04 Parco acquatico Marina di Bibbona*. Le norme del PSI dovranno prevedere una adeguata dotazione di aree verdi con specie arboree ed arbustive autoctone e, in particolare, ampie fasce tampone con finalità di filtro delle emissioni sonore e dell'inquinamento luminoso. Al fine di irrigare tali aree verdi siano privilegiati sistemi di riutilizzo/riciclo dell'acqua per non aggravare le falde con il prelievo di acqua. ;
- *A05 Zona ricettiva "Area multifunzionale" Marina di Bibbona*. Le norme del PSI dovranno prevedere una adeguata dotazione in termini di aree verdi con specie arboree ed arbustive autoctone;
- *A06 Nuova attrezzatura turistico ricettiva Marina di Bibbona*. Le norme del PSI dovranno prevedere una adeguata dotazione in termini di aree verdi con specie arboree ed arbustive autoctone;
- *A17 Nuova area a parcheggio pubblico Marina di Bibbona*. Le norme del PSI dovranno evitare sia l'utilizzo di fonti luminose che l'impermeabilizzazione dei terreni e prevedere una adeguata dotazione in termini di aree verdi con piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone.

3. Le successive fasi di pianificazione e/o attuazione delle previsioni localizzate in adiacenza e/o in prossimità dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale, siano sottoposte a specifiche valutazioni di incidenza ai sensi degli artt. 87 e seguenti della L.R. 30/2015

Si allega alla presente il parere trasmesso dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Cecina, prot. 90791/7.03.2022, per gli eventuali adempimenti che il proponente riterrà opportuni in merito alla previsione relativa al parcheggio A21.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

AS/NR/GI/CC



SOLO VIA EMAIL

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA'

Reparto Biodiversità di Cecina

Via Roma, 3 -57023 Cecina (LI)

N. *91/2-1* di prot.
All n.//

Cecina, 05 Marzo 2022

OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale comune di Bibbona e Casale Marittimo. Parere ai fini della valutazione di incidenza ex L.R. 30/2015.

**A: REGIONE TOSCANA – Direzione Ambiente e Energia
Settore "Tutela della Natura e del Mare" - FIRENZE**

Si corrisponde alla richiesta di parere in relazione alla procedura di valutazione di incidenza riferita al Piano strutturale intercomunale in oggetto, con riguardo ai siti Natura 2000 ricompresi per parte nelle riserve naturali statali dei Tomboli di Cecina e di Bibbona. La valutazione viene resa nei riguardi dell'incidenza sulle aree riferite alla ZSC IT5160005 "Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello" e alla ZPS IT 5160003 "Tomboli di Cecina".

L'area della ZSC sopra indicata si estende su una superficie di oltre 3500 ha, dei quali appena 6 ha ricadono all'interno della Riserva Statale Bibbona. L'incidenza dell'area protetta statale è pertanto del tutto trascurabile. Si tratta di una modesta porzione di terreno che fu esclusa dal transito al demanio regionale in quanto ricomprendeva la struttura del Comando Stazione Forestale di Bibbona oltre ad alcuni arboreti sperimentali di conifere. Viste le previsioni di Piano, non si ravvisa alcuna incidenza significativa.

L'area della ZPS si estende su una superficie complessiva di circa 355 ha, ricompresa nell'ambito dell'area della Riserva naturale statale, della quale ripercorre in genere i limiti geografici. L'area interessata alle previsioni di Piano corrisponde alla porzione dell'area protetta localizzata in comune di Bibbona, in località Marina di Bibbona. In particolare, nella estrema propaggine Sud dell'area sono previsti due interventi riferiti alla realizzazione di due parcheggi e una pista ciclabile (interventi A17 e B6). Le aree interessate, in uso governativo al Comune di Bibbona, sono già adibite di fatto a parcheggio da molti anni e vengono impiegate essenzialmente nel periodo estivo in corrispondenza della stagione balneare e dell'afflusso di turisti. La collocazione di parcheggi in vicinanza all'area protetta costituisce sempre fonte di rischio per il propagarsi di incendi, oltre agli aspetti negativi legati all'inquinamento da rumore, polveri e gas di scarico. E' da tenere

presente peraltro che le due aree, vista la loro posizione geografica sono parte integrante del centro abitato di marina di Bibbona, a servizio delle esigenze dell'area urbana di parcheggio, disciplinando l'afflusso di autovetture dei bagnanti, che altrimenti potrebbero dar luogo a parcheggi incontrollati con maggior impatto e rischio amplificato di incendio. Si esprime pertanto parere favorevole riguardo le due previsioni.

Viceversa si ravvisa un rilevante impatto riguardo la previsione di parcheggio, impropriamente assegnato al "Corpo Forestale" (A21), nella zona posta a Nord di Marina di Bibbona, al confine di Comune con Cecina, che nelle intenzioni dell'amministrazione comunale di Bibbona dovrebbe ovviare a esigenze di parcheggio delle autovetture dei frequentatori della spiaggia. Lo studio di incidenza non contiene un adeguato esame riguardo questa previsione. L'area conserva ancora valori naturalistici rilevanti, essendo lontana 2 Km da qualsiasi insediamento abitativo e confina con la Riserva naturale e con terreni recentemente acquisiti dal Reparto scrivente in uso governativo, che sono già stati interessati da interventi di rinaturalizzazione con l'impianto del bosco su oltre 20 ha. Il parcheggio è stato previsto occupando una superficie piuttosto rilevante (circa 5 ettari) di terreni demaniali agricoli limitrofi alla Riserva naturale e al bosco di neoformazione. Questa previsione risulta assai discutibile nei riguardi dell'impatto con le aree tutelate, per il cospicuo afflusso di autovetture che si registrerebbe nel periodo estivo, richiamate dal vasto parcheggio, con conseguente inquinamento da rumore, polveri e gas di scarico, oltre alla degradazione della struttura del suolo agricolo per costipazione e l'eventuale abbandono di rifiuti. Inoltre il parcheggio rappresenta fonte di rischio per lo svilupparsi di incendi che potrebbero facilmente estendersi all'area protetta con danni incalcolabili. Infine, risulta che i terreni in discorso sono interessati da un vincolo di rispetto dell'area militare delle "Casermette", una polveriera dell'Esercito, che non consente realizzazione di infrastrutture. Questa previsione è pertanto da stralciare, per via delle criticità evidenziate. In alternativa, per offrire possibilità di fruizione in sicurezza ai turisti durante il periodo estivo si potrebbe prevedere il miglioramento della viabilità carrabile esistente, mentre nel Piano non vi è traccia, con previsioni di allargamento della carreggiata per favorire il transito in sicurezza per raggiungere i pochi posti auto esistenti a servizio dell'area protetta, rappresentando una via di fuga in caso di calamità.

IL COMANDANTE DEL REPARTO
(Ten.Col. spe RFI Celati Massimo)



Chiudi

Visualizzazione Protocollo

Registro	REGISTRO GENERALE	Sezione	SEZIONE GENERALE
Protocollo	2022/2762 del 22/03/2022 (ARRIVO)		
Tipo Doc.	LETTERA GENERICA	Tramite	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Estremi	Data: 21/03/2022 Numero: 0117110		
Oggetto	Comuni di Bibbona (LI) e di Casale Marittimo (PI). Adozione del Piano Strutturale Intercomunale. Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 87 della L.R. 30/2015.		
Classifica	0603 Edilizia privata		
Fascicolo			

Mittente **Note**

AOO Regione Toscana Giunta - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
regionetoscana@postacert.toscana.it

Smistato a

Mittente	Destinatario	Note
PROTOCOLLO il 22/03/2022	Area 3 - Area Tecnica e SUAP in carico il 23/03/2022	(inoltrata a Menghi)
PROTOCOLLO il 22/03/2022	Edilizia Privata	Inserimento Protocollo

Documenti Allegati

Oggetto	Nome File	Annullato
DOCUMENTO ORIGINALE	1366208161_79_1647879601725_JavaMail_SRV_APPL__SRV_APPL.eml	
SEGNATURA	Segnatura.xml	
ALLEGATO 1	Vinca.Piano intercomunale Casale Bibbona.2022_pdf.pdf	
ALLEGATO 2	DatiSegnatura_Prot.0090791_2022_DC_prot 91-2-1.pdf	
CONFERMA RICEZIONE	Conferma.xml	
ACCETTAZIONE E-MAIL - DOCUMENTO ORIGINALE	EDAE7EE2C5AFAF5EF0120DF92727B68E5A14E3C2.eml	
CONSEGNA E-MAIL - DOCUMENTO ORIGINALE	8D01C6F5A7E39431FF2309E64CE7C98DA959D350.eml	

CONTRIBUTI PERVENUTI A SEGUITO ADOZIONE

N. D'ORDINE	DATA	PROT. N.	PRESENTATA DA	NOTE
	PRESENTAZIONE			
01/A	09.07.2020	6021	E – Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Zona Livorno Pisa	<i>(presentata prima del periodo fissato per le osservazioni)</i> RA
01/B	17.07.2020	6280	TERNA Rete Italia Area Operativa Trasmissione di Firenze	RA
01/C	27.08.2020	7302	REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia	Ing. Ruberti – Contributo tecnico Valutazione d'Incidenza
02	07.09.2020	7593	TONI Massimo	PSI/RA
09	11.09.2020	7705	QUERCI Luca – Campeggio del Forte s.n.c.	PSI/RA
10	11.09.2020	7706	QUERCI Luca – Campeggio del Forte s.n.c.	PSI/RA
12	11.09.2020	7708	Azienda agricola BORGHESI Sauro	PSI/RA (Casale M.mo)
13	11.09.2020	7710	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moirà Rossi Ciampolini & C.	PSI/RA

			Soc. agricola in a.s.	
14	11.09.2020	7711	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Maira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
15	11.09.2020	7712	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Maira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
16	11.09.2020	7713	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Maira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
20	14.09.2020	7752	PECORETTI Giuseppe	PSI/RA (Casale M.mo)
24	14.09.2020	7761	CIARCIA Lorenzo	(RA)
35	14.09.2020	7776	ARPAT Dipartimento di Livorno	(RA)
45	18.09.2020	7970	REGIONE TOSCANA Settori vari	PSI/RA

01 A R



E-DIS-09/07/2020-0421949

COMUNE BIBBONA
comune.bibbona@pec.it

DIS/CNO/ZO-LI-PI/UOR-CEP

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Adozione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo. Deliberazione C.C. n. 32 del 26.05.2020 del Comune di Bibbona e deliberazione C.C. n. 16 del 13.06.2020 del Comune di Casale Marittimo.- Comunicazione ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.- Trasmissione deliberazione C.C. n. 32 del 26.05.2020 del Comune di Bibbona e deliberazione C.C. n. 16 del 13.06.2020 del Comune di Casale Marittimo.

Spettabile Comune di Bibbona,

con riferimento alla Vostra lettera del 03/07/2020 relativa all'oggetto a noi pervenuta in pari data, facciamo presente che nel caso in cui, in futuro, si dovesse presentare, da parte Vostra, la necessità di procedere ad operazioni di scavo dovrete richiedere, preventivamente e ogni volta, puntuale richiesta di segnalazione dei nostri sottoservizi.

Richiamiamo infatti la Vostra attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni.

In tal caso dovrà inoltre essere Vostra cura eseguire i lavori di scavo con la massima cautela adottando tutte le precauzioni atte ad evitare contatti accidentali con parti in tensione.

Relativamente alle nostre linee aeree facciamo presente che le stesse rappresentano un pericolo per coloro che lavorano in vicinanza. Richiamiamo, pertanto, la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute sempre nel D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81, e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- sull'art.83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
- sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti;
- sull'art.117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di

1/2

e-distribuzione

linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Evidenziamo infine che qualora dovessero essere realizzate Vostre opere in particelle occupate dai nostri impianti dovrà essere formalizzata preventiva richiesta di spostamento impianti.

Nell'evidenziare che il personale dei nostri uffici della Zona di Livorno Pisa Unità Operativa Cecina Portoferraio, Sig. Cucchiara Marco (tel. 3295949164) e Sig. Guidi Massimiliano 0565/805932 sono disponibili per qualsiasi evenienza ed ogni ulteriore chiarimento, facciamo presente che se per Vostre eventuali necessità, fossero necessari sopralluoghi o interventi di modifica ai nostri impianti, questi potranno essere eseguiti solo dopo Vostra formale richiesta nonché pagamento del relativo contributo.

Cordiali saluti.

Federico Selvatici
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Spett.le COMUNE BIBBONA

Mittente:

E-DISTRIBUZIONE SpA

UOR CECINA PORTOFERRAIO

Via Ombrone 2 - 00198 Roma

T +39 06 83051 - F +39 0664442842

Il sistema di protocollo del mittente e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it le invia tramite PEC il seguente documento

Oggetto: Adozione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo. Deliberazione C.C. n. 32 del 26.05.2020 del Comune di Bibbona e deliberazione C.C. n. 16 del 13.06.2020 del Comune di Casale Marittimo. - Comunicazione ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i. - Trasmissione deliberazione C.C. n. 32 del 26.05.2020 del Comune di Bibbona e deliberazione C.C. n. 16 del 13.06.2020 del Comune di Casale Marittimo.
Numero di protocollo: E-DIS-09/07/2020-0421949

Questo documento contiene informazioni di proprietà dell'Enel Spa e deve essere utilizzato esclusivamente del destinatario in relazione alle finalità per quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Enel Spa. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso

Chiedi

Visualizzazione Protocollo

Registro	REGISTRO GENERALE	Sezione	SEZIONE GENERALE
Protocollo	2020/6021 del 09/07/2020 (ARRIVO)	Tramite	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Tipo Doc.	LETTERA GENERICA		
Oggetto	Adozione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo. Deliberazione C.C. n. 32 del 26.05.2020 del Comune di Bibbona e deliberazione C.C. n. 16 del 13.06.2020 del Comune di Casale Marittimo. - Comunicazione ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 13.06.2020 del Comune di Casale Marittimo. - Trasmissione deliberazione C.C. n. 32 del 26.05.2020 del Comune di Bibbona e deliberazione C.C. n. 16 del 13.06.2020 del Comune di Casale Marittimo. #15961911-1160237#		
Classifica	06 Pianificazione e territorio		
Fascicolo			

Mittente	(00000129) E-Distribuzione Spa Rughì Fabio 000, 000 Loc. 000 e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it	Smistato a	
Destinatario	Area Edilizia Privata	Note	Note
Mittente	PROTOCOLLO il 09/07/2020	Documenti Allegati	Inserimento Protocollo
Oggetto	DOCUMENTO ORIGINALE 1155138084_163_1594297502889_JavaMail_SRV_APPL_SRV_APPL.eml	Nome File	NonConforme.xml
			NonConforme.eml
			NonConforme.xml
			NonConforme.eml
			NonConforme.xml
			NonConforme.eml

Spett.le **Comune di BIBBONA**
Piazza C. Colombo, 12
57020 – Bibbona (LI)
pec: comune.bibbona@pec.it

Oggetto: **ADOZIONE PSI DEL COMUNE DI BIBBONA E DEL COMUNE DI CASALE MARITTIMO.**

Con riferimento alla Vostra, Prot.: **5771 del 03 luglio 2020**, vogliamo confermare quanto già scritto con nostra prot.: **TRISPANE/P2017 0003146 del 30 GIUGNO 2017** allegata alla presente.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile

(Stefano Bocciardi)



All.: c.s.

UISUV – db

Spett. le

Comune di BIBBONA
Piazza C. Colombo, 12
57020 – Bibbona (LI)
s.cerri@pec.it

e p.c.

Regione Toscana
Sistema Informativo
Territoriale e Ambientale
Via di Novoli, 26
50127 Firenze (FI)
regionetoscana@postacert.toscana.it

TRISPANE/F2017
0003146 - 30/06/2017

Oggetto: **Distanza di Prima Approssimazione (DPA) Linea a 132 kV presenti nel Comune di Bibbona e Casale Marittimo**

Con riferimento alla Vostra richiesta, del 15/06/2017, Vi trasmettiamo i dati relativi alla Distanza di Prima Approssimazione (Dpa) dell'elettrodotto in oggetto, di nostra proprietà, presente sul territorio del Comune di Bibbona e Casale Marittimo.

I valori in tabella, che definiscono la Dpa imperturbata, sono calcolati secondo la metodologia approvata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05.07.2008) e relativi allegati ai fini di una futura edificazione in prossimità di elettrodotti di nostra proprietà.

Di seguito sono riportati per ogni linea il livello di tensione nominale, la denominazione, il numero e le Dpa destra e sinistra misurate dall'asse di simmetria dell'elettrodotto.

Tensione nominale (kV)	Denominazione linea	n° Linea	Dpa SX (m)	Dpa DX (m)
132	BOLGHERI – cp DONORATICO (solo in Comune di Bolgheri)	545	19	19
132	Livorno RT - Bolgheri cd Rosignano RT (nel Comune di Bolgheri e Casale M.mo)	035	19	19

Precisiamo che le Dpa indicate in tabella sono state da noi calcolate secondo quanto previsto dall'art. 5.1.3 dell'Allegato al Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" (in S.O. alla G.U. serie generale n. 160 del 05/07/2008), che consente di ottenere il valore più cautelativo sull'intera Linea o Tronco di linea considerando il tracciato rettilineo e indisturbato.

Evidenziamo, infatti, che in presenza dei "casi complessi" contemplati dall'art. 5.1.4 del medesimo Decreto (angoli maggiori di 5°, derivazioni, parallelismi e incroci di elettrodotti) è necessario introdurre altre distanze e altri criteri che possano descrivere correttamente ed in modo semplice l'Area di Prima Approssimazione (Apa), all'esterno della quale è perseguito l'obiettivo di qualità di 3 µT (fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003).

Pertanto, qualora per situazioni specifiche o per la definizione di piani urbanistici, si presenti la necessità di stabilire la fascia di rispetto in corrispondenza dei "Casi complessi" di cui sopra e solo in questi casi, TERNA Rete Italia S.p.A. comunicherà le **Apa** relative a fronte di puntuale richiesta del Comune.

Qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di rivalerci qualora siano create condizioni tali da comportare futuri interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con gli elettrodotti.


Lo scrivente ufficio, U.I. Suvereto Loc Forni, 55 a - 57028 Suvereto (LI) – Romano Tozzini tel. 0565- 828177, competente della gestione della linee elettriche sopra citate, è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito

Segnaliamo infine che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati ad alta tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile

(Stefano Bocciardi)



Chiudi

Visualizzazione Protocollo

Registro	REGISTRO GENERALE	Sezione	SEZIONE GENERALE
Protocollo	2020/6280 del 17/07/2020 (ARRIVO)		
Tipo Doc.	LETTERA GENERICA	Tramite	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Oggetto	ADOZIONE PSI DEL COMUNE DI BIBBONA E DEL COMUNE DI CASALE MARITTIMO#30275168#		
Classifica	06 Pianificazione e territorio		
Fascicolo			

Mittente	Note
aot-firenze@pec.terna.it	
aot-firenze@pec.terna.it	

Smistato a

Mittente	Destinatario	Note
PROTOCOLLO il 17/07/2020	Area Edilizia Privata	Inserimento Protocollo

Documenti Allegati

Oggetto	Nome File	Annullato
 DOCUMENTO ORIGINALE	262029097_23_1594979402733_JavaMail_SRV_APPL__SRV_APPL.eml	
 ALLEGATO 1	NonConforme.xml	
 ALLEGATO 2	NonConforme.eml	

Da: <aot-firenze@pec.terna.it>
 Data: venerdì 17 luglio 2020 11:46
 A: <comune.bibbona@pec.it>
 Allega: DPA_Bibbona e Casale M.mo2020-signed.pdf
 Oggetto: ADOZIONE PSI DEL COMUNE DI BIBBONA E DEL COMUNE DI CASALE MARITTIMO#30275168#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
 Registro: TERNA
 Numero di protocollo: 44317
 Data protocollazione: 17/07/2020
 Segnatura: GRUPPO TERNA/P20200044317-17/07/2020



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Tutela della Natura e del Mare

Ai Comuni di
Casale Marittimo (PI) e Bibbona (LI)

Al Responsabile del Settore
"Pianificazione del Territorio"

Oggetto: Comuni di Bibbona (LI) e di Casale Marittimo (PI). Adozione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Contributo tecnico ai fini della Valutazione di incidenza, ex art. 87 della L.R. 30/2015.

In riferimento alla nota prot. 0234372 del 07/07/2020 trasmessa dal Settore regionale "Pianificazione del Territorio" con la quale si comunica che il Comune di Bibbona, in qualità di Comune capofila, ha trasmesso sia la propria Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/05/2020 di Adozione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, che la D.C.C. di Casale Marittimo n. 16 del 13/06/2020, si esprime il seguente contributo ai fini della Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 30/2015.

Richiamati, per quanto di competenza, i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 357/1997;
- la L.R. n. 30/2015;
- la D.G.R. 644/2004;
- la D.G.R. 1223/2015;
- il D.M. del 17/10/2007.
- la D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*";
- la D.G.R. 119 del 12/02/2018 "*L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana*".

Richiamato il precedente contributo espresso dal Settore scrivente in fase di avvio del procedimento e conferenza di copianificazione, trasmesso con nota del 27/09/2019 (prot. n. 359859), con il quale venivano forniti riferimenti normativi e conoscitivi utili alla redazione del Piano in oggetto;

Dato atto che il PSI ha articolato il territorio di Bibbona e di Casale Marittimo in n.3 UTOE, come di seguito elencate:

- UTOE 1: La piana costiera
- UTOE 2: La piana centrale
- UTOE 3: Le colline di Bibbona e Casale Marittimo

Considerato che, caratteristica peculiare dei territori comunali interessati dal PSI è l'alternarsi di ampie aree rurali, aree boscate, aree naturalistiche a pineta e macchia mediterranea, aree dunali, tra i due centri urbani di matrice storica ed alcuni receti agglomerati residenziali sviluppatasi in discontinuità con tali aggregati storici.



Considerato che tali agglomerati edilizi (in particolare il nucleo di Marina di Bibbona) insistono in prossimità di siti della Rete Natura 2000. In particolare:

- **ZPS Tombolo di Cecina – IT5160003.** La parte dell'area protetta compresa nel Comune di Bibbona occupa una superficie di circa 120 ettari (circa il 34% del totale) e si colloca lungo la fascia costiera che dal confine comunale con il Comune di Cecina, si estende verso sud fino a interfacciarsi con l'abitato di Marina di Bibbona. Tale sito è parzialmente ricompreso all'interno della "Riserva Biogenetica dei Tomboli di Cecina", Riserva Naturale Statale gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina;
- **ZSC/ZPS Padule di Bolgheri – IT5160004.** La parte dell'area protetta ricompresa nel Comune di Bibbona occupa una esigua superficie pari a circa 4 ettari (0,7 % del totale) e si colloca lungo il confine con il Comune di Castagneto Carducci, in prossimità del Fosso del Livrone. Tale Sito è compreso nell'Oasi di Protezione "Oasi di Bolgheri" e nell'Oasi WWF "Bolgheri". Il sito è classificato come Zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e, inoltre, come "Rifugio Faunistico Padule di Bolgheri", istituito con Decreto del Ministero Agricoltura e Foreste nel 1971;
- **ZSC Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello – IT5160005.** La parte dell'area protetta compresa nel Comune di Bibbona occupa una superficie di circa 1.615 ettari (46% del totale) mentre quella presente nel Comune di Casale Marittimo è circa 26 ettari (0,7 % del totale) e si colloca nella parte est del territorio di Bibbona e nella parte sud-est del territorio di Casale Marittimo. Tale sito risulta parzialmente compreso nell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) "Macchia della Magona" oltre che nella Riserva Naturale Statale "Bibbona", gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina;

Tenuto conto che alcune previsioni edilizie indicate tra gli obiettivi del PSI, seppure localizzate esternamente ai siti Natura 2000, potrebbero determinare in fase attuativa un effetto significativo sullo stato di conservazione degli habitat presenti, considerata la tipologia e il dimensionamento dei diversi interventi e gli eventuali effetti cumulativi, le superfici territoriali interessate e la vicinanza con alcuni siti della rete Natura 2000. In particolare, a titolo esemplificativo, si evidenziano le previsioni relative all'UTOE 1 - Piana costiera - per le quali nello Studio di incidenza non viene fornita una analisi esaustiva circa le possibili incidenze sullo stato di conservazione dei due Siti (ZPS Tombolo di Cecina e ZSC/ZPS Padule di Bolgheri), limitandosi ad affermare che "*Le strategie del PSI, per la loro localizzazione e le loro caratteristiche, hanno un'incidenza attenuata. Il loro impatto appare, inoltre, particolarmente contenuto in considerazione del fatto che le aree sono comunque esterne alle aree protette presenti*", e senza fornire sufficienti elementi di analisi (quantitativi e qualitativi) a supporto di tali conclusioni;

Considerato che alcune previsioni risultano localizzate in vicinanza dei siti Natura 2000, in particolare:

- A04 Parco acquatico Marina di Bibbona, distante 380 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;
- A05 Zona ricettiva "Area multifunzionale" Marina di Bibbona, distante 520 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;
- A06 Nuova attrezzatura turistico ricettiva Marina di Bibbona, distante 765 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;



- A17 Nuova area a parcheggio pubblico Marina di Bibbona, distante 200 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;
- B01 Nuova viabilità per pedoni e mezzi di soccorso Marina di Bibbona, coincidente con il confine della ZSC/ ZPS Padule di Bolgheri;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 87 della l.r. 30/2015 "Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, apposito Studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" e che pertanto sono soggetti a Valutazione di incidenza gli atti sopracitati riguardanti anche ambiti esterni ai siti Natura 2000, ma suscettibili di produrre effetti sugli stessi
- nel caso in esame, occorre valutare se siano ragionevolmente ipotizzabili eventuali impatti ed incidenze significative derivanti dalle trasformazioni previste dal PSI sulle specie, sugli habitat e/o sull'integrità dei siti della Rete Natura 2000, con riferimento agli obiettivi di conservazione dei siti medesimi, seppure esterni a tali siti;
- risulta necessario integrare lo Studio di incidenza, presentato a livello di screening, con una analisi degli effetti diretti ed indiretti delle previsioni urbanistiche e della disciplina del PSI sui siti della Rete Natura 2000 al fine di assicurare una ottimale conservazione degli habitat dei Siti, con particolare riferimento al tema dei prelievi idrici e/o al recapito di scarichi, alla componente rumore, agli effetti conseguenti all'incremento delle superfici impermeabilizzate e al consumo di suolo, in quanto suscettibili di produrre effetti sullo stato di conservazione dei Siti, anche in considerazione delle attuali pressioni a cui sono sottoposti tali ambiti, derivanti dalle numerose attività turistiche-ricettive presenti;
- lo Studio di Incidenza presentato non consente di escludere effetti significativi poiché non esplicita le analisi effettuate a supporto di tale tesi, non fornisce alcun dato qualitativo e quantitativo circa le presenze in termini di habitat e specie attualmente presenti e non valuta gli eventuali effetti cumulativi derivanti dall'attuazione delle singole previsioni. Nel merito, quanto sinteticamente relazionato nel Cap. 11 dello Studio di Incidenza, ovvero che *"le strategie del PSI, per la loro localizzazione e le loro caratteristiche, hanno un'incidenza attenuata. Il loro impatto appare, inoltre, particolarmente contenuto in considerazione del fatto che le aree sono comunque esterne alle aree protette presenti"* non consente di escludere eventuali incidenze. In particolare, pur affermando nelle conclusioni che *"Il disturbo legato alla fruizione delle aree e dell'incremento della fruizione turistica sarà in parte attenuato dalla presenza di numerose strutture ricettive che, di fatto, distribuiranno gli elevati valori di carico turistico su tutta la fascia costiera"*, manca sia una valutazione circostanziata circa gli effetti a carico degli habitat derivanti dall'effettivo incremento della fruizione turistica nel territorio, sia l'indicazione di possibili misure di mitigazione;

Considerato quanto sopra, si ritiene necessario richiedere in questa fase un maggiore approfondimento dello Studio di incidenza attraverso una valutazione appropriata, da trasmettere al Settore scrivente ai fini dell'espressione della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 87 della L.R. 30/2015. Si ricorda che tale studio dovrà essere elaborato secondo i contenuti elencati nel documento predisposto dalla Regione Toscana, esplicativo ed integrativo di quanto previsto dall'allegato "G" al D.P.R. 357/1997 pubblicato sul sito web della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale>);



Nel merito, si ritiene che lo Studio di incidenza debba contenere i seguenti approfondimenti:

1. analisi degli impatti e delle eventuali incidenze cumulative delle diverse previsioni del PSI, con particolare riferimento alle UTOE 1 e 2;
2. analisi delle tipologie di habitat presenti, ai sensi della D.G.R. n. 505 del 17/05/2018 e relativi allegati;
3. esame delle previsioni del PSI alla luce criticità evidenziate nella D.G.R. 644/2004;
4. esame dettagliato delle problematiche connesse all'aumento del carico urbanistico determinato dalle previsioni di nuove attività ricettive e turistiche sugli ecosistemi fluviali e sulle aree lacustri ed umide, in coerenza con le Misure di conservazione; a tal proposito, si segnalano tra le Misure di conservazione di cui alla D.G.R. 1223/2015, quelle volte al monitoraggio e al miglioramento della qualità delle acque dei Siti natura 2000 e dello stato ecologico e chimico degli ecosistemi fluviali e delle acque sotterranee, anche in riferimento agli scarichi delle nuove previsioni di strutture turistico-ricettive;
5. analisi degli effetti indiretti delle previsioni urbanistiche sui Siti della Rete Natura 2000, con particolare riferimento ai prelievi idrici e al recapito di scarichi;
6. indicazione di eventuali misure di mitigazione volte ad attenuare potenziali impatti e a superare le criticità evidenziate, nonché al fine di assicurare livelli ottimali di compatibilità ambientale delle previsioni del PSI.

Si evidenzia infine che, come già indicato nel precedente contributo espresso dal Settore scrivente (nota del 27/09/2019, prot. n. 359859), in considerazione delle componenti del patrimonio naturalistico-ambientale regionale di cui all'art. 1 della L.R. 30/2015, per il quale la legge riconosce *"il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza"*, il Rapporto Ambientale dovrà analizzare, oltre al sito Natura 2000 e alle aree di collegamento ecologico-funzionale e agli altri elementi funzionali e strutturali della Rete Ecologica regionale, di cui all'art. 7 della L.R. 30/2015, anche le specie di flora e di fauna e habitat naturali e seminaturali di cui al Capo III del Titolo III della L.R. 30/2015. Tali elementi costituiscono, secondo quanto disposto dalla L.R. 30/2015 (art. 79, comma 5), riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti e interventi e conseguentemente devono essere oggetto di considerazione nelle valutazioni ambientali, in attuazione specifica delle tutele previste dagli art. 79 (*"Forme di tutela della fauna"*), art. 80 (*"Forme di tutela della flora"*), art. 81 (*"Disciplina degli habitat di cui all'allegato A del d.p.r. 357/1997"*), art. 82 (*"Disciplina degli habitat non ricompresi nell'allegato A del d.p.r. 357/1997"*). Per il reperimento di dati sulle componenti sopra menzionate, si segnala il portale geografico regionale Geoscopio, dove sono consultabili dati cartografici sulle aree protette, sui Siti Natura 2000, su habitat, fitocenosi e specie animali e vegetali di interesse conservazionistico (database Re.Na.To.-Biomart);

Il Settore scrivente resta a disposizione per eventuali ulteriori apporti collaborativi.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

AS/NR/GI

Chiudi**Visualizzazione Protocollo**

Registro	REGISTRO GENERALE	Sezione	SEZIONE GENERALE
Protocollo	2020/7302 del 27/08/2020 (ARRIVO)		
Tipo Doc.	LETTERA GENERICA	Tramite	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Estremi	Data: 26/08/2020 Numero: 0291328		
Oggetto	Comuni di Bibbona (LI) e di Casale Marittimo (PI). Adozione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Contributo tecnico ai fini della Valutazione di incidenza, ex art. 87 della L.R. 30/2015.		
Classifica Fascicolo	06 Pianificazione e territorio		

Mittente**Note**

AOO Regione Toscana Giunta - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
regionetoscana@postacert.toscana.it

Smistato a**Mittente****Destinatario****Note**

PROTOCOLLO
il 27/08/2020

Area Edilizia Privata

Inserimento Protocollo

Documenti Allegati

Oggetto	Nome File	Annullato
 DOCUMENTO ORIGINALE	1599965680_46_1598451901226_JavaMail_SRV_APPL__SRV_APPL.eml	
 SEGNATURA	Segnatura.xml	
 ALLEGATO 1	Vinca_PSI_Casale Bibbona.2020-1-1-1.pdf	
 CONFERMA RICEZIONE	Conferma.xml	
 ACCETTAZIONE E-MAIL - DOCUMENTO ORIGINALE	DA38FDEF2FAEE81CDCE77C3493B8426DAD830C53.eml	
 CONSEGNA E-MAIL - DOCUMENTO ORIGINALE	AE4013B38713052C737EB818505F05C89225D58E.eml	

Valutazione di incidenza, ex art. 87 della L.R. 30/2015.
Comuni di Bibbona (LI) e di Casale Marittimo (PI). Adozione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Contributo tecnico ai fini della Valutazione di incidenza, ex art. 87 della L.R. 30/2015.
Intercommunale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Contributo tecnico ai fini della Valutazione di incidenza, ex art. 87 della L.R. 30/2015.
INTERPRRO: Comuni di Bibbona (LI) e di Casale Marittimo (PI). Adozione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Contributo tecnico ai fini della Valutazione di incidenza, ex art. 87 della L.R. 30/2015.
Segnatura.xml; Vinca_PSI_Casale Bibbona.2020-1-1-1.pdf
Allega: <comune.bibbona@pec.it>
A: <comune.bibbona@pec.it>
Data: mercoledì 26 agosto 2020 00:00
Da: "Regione Toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

	COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno		COMUNE DI CASALE MARITTIMO Provincia di Pisa
UFFICIO UNICO DI PIANO – URBANISTICA Comune di Bibbona Comune Capofila			

02
R
—

<i>Spazio riservato all'Ufficio</i>	
OSSERVAZIONE N.	DEL

COMUNE DI BIBBONA		
Prot. N° <u>7593</u> E. P.		
07 SET. 2020		
Cat.	Class.	Fasc.

Al Responsabile dell'Area 4- Edilizia Privata e Urbanistica
del Comune di Bibbona
Responsabile del Procedimento - Ufficio Unico di Piano
Geom. Sandro CERRI
PIAZZA C. COLOMBO N. 1
57020 BIBBONA (LI)
PEC: comune.bibbona@pec.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E DI CASALE MARITTIMO, ADOTTATO con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020.

Publicazione adozione sul BURT n. 29, parte II, del 15/07/2020

OSSERVAZIONE al/ai seguente/i atto/i:

- Piano Strutturale Intercomunale
 Rapporto Ambientale comprensivo dei relativi allegati, Relazione di Sintesi non Tecnica – Studio d'Incidenza

Per aspetti riguardanti:

- Caratteri generali del Piano
 Comune di Bibbona
 Comune di Casale Marittimo

II/ La sottoscritto/a

Cognome TONI Nome MASSIMO
 Nato/a a CECINA Provincia LI Il 17 / 10 / 1969
 Residente a BIBBONA Via/Piazza VIA CAMPIGLIESE n. 16
 Provincia LI Posta elettronica alessio.landì@geopec.it Tel. Cell. 335/7322081

in qualità di:

Privato/a cittadino/a

Tecnico professionista

Rappresentante dell'associazione o Ente _____

Rappresentante legale della società _____
con sede _____

Altro (specificare) _____

Preso visione del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – ADOTTATO – dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo (Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020).

Consapevole che le osservazioni possono essere presentate entro e non oltre il giorno **14.09.2020** (come da avviso pubblicato sul BURT del 15.07.2020 N. 29).

Considerato che NEL 2018 E' STATA MODIFICATA LA LINEA DELLA POSIZIONE DELLA VASCA DI ESPANSIONE ADIACENTE AL MIO FABBRICATO, AVVICINANDOLA ALLO STESSO, E CHE NESSUN PROPRIETARIO E STATO CONVOCATO PER QUANTO SOPRA, CHE LO SPOSTAMENTO MI ARRECA MOLTI DANNI IMPEDENDOMI L'AMPLIAMENTO DELLA MIA AZIENDA AGRICOLA, E IL RECUPERO DI ALCUNI VOLUMI PER POTER APPUNTO MIGLIORARE L'AZIENDA AGRICOLA DI MIA PROPRIETA'. CONSIDERATO CHE NELLA TAVOLA DEL NUOVO STRUMENTO E' STATA MODIFICATA MA NON NELLA GIUSTA POSIZIONE, E CHE COSI RAPPRESENTATA MI CREA DANNI NON INDIFFERETI.

Osserva che RICHIEDO CHE LA LINEA DELLA FINE DELLA VASCA DI ESPANSIONE SIA POSIZIONATA COME PIU VOLTE CONCORDATO CON COTESTA SPETTABILE AMMINISTRAZIONE NELLA POSIZIONE INDICATA NEGLI ELABORATI ALLEGATI ALLA PRESENTE E GIA' IN VOSTRO POSSESSO E COMUNQUE RIPORTANDOLA SEMPLICEMENTE NELLA POSIZIONE PRECEDENTE ALLO SPOSTAMENTO.


Allegati alla presente osservazione:

- Copia documento d'identità in corso di validità;

Il sottoscritto, oltre a quanto sopra, allega la seguente documentazione (all'osservazione possono essere allegati documenti, testi, relazioni illustrative, cartografie ecc..). In particolare, se la richiesta riguarda un'area specifica, si chiede di fornire un estratto cartografico del Piano Strutturale adottato con individuazione area oggetto di osservazione e modifiche proposte.

SI ALLEGANO VECCHI STRALCI CARTOOGRAFICI CHE RICOSTRUISCONO LA STORIA DEGLI EVENTI E SI ALLEGA LA TAVOLA DEL PIANO OSSERVATO CON INDICATA LA POSIZIONE DELLA LINEA POSIZIONATA AFFINCHÉ POSSA ESSERE SALVAGUARDATO IL FABBRICATO DI PROPRIETA' E RIPORTARLA NELLA VECCHIA POSIZIONE PRIMA DELLA MODIFICA DEL 2018

Data 05/09/2020

Firma _____


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Unico di Piano – Urbanistica – Comune di Bibbona.


PER COMUNICAZIONI

GEOM. ALESSIO LANDI 335/7322081

alessiolandi70@gmail.com

alessio.landi@geopec.it

TAVOLA Q G12



Scale

- Line 1
- Line 2
- Line 3
- Line 4
- Line 5
- Line 6
- Line 7
- Line 8
- Line 9
- Line 10

Scale

LINEA DI INIZIO VASCA ESPANSIONE
DICOLORITURA ROSSA DA
POSIZIONARE A ML 90.00 DALLA
FACCIATA DEL FABBRICATO
ESISTENTE COSI DA CONSENTIRE
SVILUPPI ALL'AZIENDA AGRICOLA
ESISTENTE

Righello


Linea Percorso Poligono Cerchio Percorso 3D

Misura la distanza tra due punti sul suolo

Lunghezza mappa:	90,50	Metri
Lunghezza terreno:	90,52	
Direzione:	264,13	gradi

Navigazione con il mouse

LA LINEA GIALLA E' LA ESATTA POSIZIONE DA INDICARE SULLE TAVOLE E CHE CORRISPONDE A QUELLA PRIMA DEL 2010



NUOVO PRG MARZO 2018 CHE SI E' AVVICINATO AL FABBRICATO VECCHIA LINEA ESONDAZIONE 2010



Bibbona
PIANO REGOLATORE GENERALE
P.R.G.

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE 2010
AL REGOLAMENTO URBANISTICO

REDATTA DA: Il Responsabile Area Edilizia Privata
Geom. Sandro Cerri

CON LA COLLABORAZIONE DI:
Geom. Francesca Vallaraja
Dott. Ing. Ciro Nicolosi
Geom. Mariela Guarguaglini
Istr. Amm. Roberta Menghi
Geom. Jacopo Gallai

Incarichi geologici:
Geologo Moreno Leccarico
Studi idraulici:
Dott. Ing. Silvia Cipriani

Studi Ambientali:
Dott. Forestale Antonio Gacellini
Dott. Forestale Lorenzo Mini


IL SINDACO Florella Marini

IL RESPONSABILE
AREA
"EDILIZIA PRIVATA" Geom. Sandro Cerri

APPROVAZIONE DELIBERAZIONE DEL CC N° DEL

OGGETTO TERRITORIO APERTO
QUADRO SUD-OVEST

QUADRO D'UNIONE



TAVOLA


1.d




DATA Aprile 2011

SCALA 1:10000

Regolamento Urbanistico
VARIANTE PARZIALE 2010




VECCHIO PRG VARIANTE PARZIALE 2010



LA LINEA GIALLA E' LA ESATTA POSIZIONE DA INDICARE SULLE TAVOLE E CHE CORRISPONDE A QUELLA PRIMA DEL 2010



NUOVO PRG MARZO 2018 CHE SI E' AVVICINATO AL FABBRICATO VECCHIA LINEA ESONDAZIONE 2010



COME SI EVINCE DALLE FRECCIE ROSSE IL CELESTE E' AVANZATO NOTEVOLMENTE FINO AL RIDOSSO DEL FABBRICATO COMPRENDENDO ANCHE LA SIEPE DI RECINZIONE E LA CORTE DI PERTINENZA, MENTRE PRIMA ERANO ESCLUSI DALLA VASCA DI ESPANZIONE DUE CAMPI E QUINDI SAREBBE STATO POSSIBILE EDIFICARE IL FABBRICATO RURALE. ADESSO LA COMMITTENZA SAREBBE COSTETTA AD INTERVENIRE DAVANTI CASA DOVENDO ESTIRPARE UN FRUTTETO CHE GLI DA REDDITO E COSTRINGENDO SEMPRE LA COMMITTENZA AD UBICARE IL FABBRICATO TROPPO VICINO ALLA STRADA PUBBLICA, E IN ZONA A QUOTA BASSA DOVE VERAMENTE POTREBBERO VERIFICARSI INNALZAMENTI IDRICI DURANTE I TEMPORALI IN QUANTO SI TROVA QUASI A QUOTA DELLA FOSSETTA DI CAMPAGNA

Comune Di Bibbona

Provincia di Livorno

Variante quinquennale al Regolamento Urbanistico

Terzo Regolamento Urbanistico

Dott. Arch. Giovanni Parlanti

Progettista

Dott. Arch. Gabriele Banchetti

Valutazione Ambientale Strategica

Dott. Pian. Jr Emanuele Bechelli

Elaborazione grafica e GIS

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop.

Dott. Geol. Leonardo Moretti

Dott. Geol. Roberto Giannini

Ing. Silvia Cipriani

Studi geologici e idraulici

Dott. Francesco Scaglione

Sistema informativo geologico



Geom. Sandro Cerri

Responsabile del procedimento

Rag. Roberta Menghi

Garante delle comunicazioni

Massimo Fedeli

Sindaco

Tavola

1.d Territorio Aperto

Quadrante SUD - OVEST

(Modificato per correzione di errori materiali ai sensi dell'art.21 della L.R. 65/2014)

Scala 1:10.000

Approvato con Del C.C. n. del

Marzo 2018



	COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno		COMUNE DI CASALE MARITTIMO Provincia di Pisa
UFFICIO UNICO DI PIANO – URBANISTICA Comune di Bibbona Comune Capofila			

09

R

Spazio riservato all'Ufficio

OSSERVAZIONE N. DEL

COMUNE DI BIBBONA
Prof. N° 7705
11 SET. 2020
Cat. Class. Fasc.

Al Responsabile dell'Area 4- Edilizia Privata e Urbanistica
del Comune di Bibbona
Responsabile del Procedimento - Ufficio Unico di Piano
Geom. Sandro CERRI
PIAZZA C. COLOMBO N. 1
57020 BIBBONA (LI)
PEC: comune.bibbona@pec.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E DI CASALE MARITTIMO, ADOTTATO con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020.

Publicazione adozione sul BURT n. 29, parte II, del 15/07/2020

OSSERVAZIONE al/ai seguente/i atto/i:

Piano Strutturale Intercomunale

Rapporto Ambientale comprensivo dei relativi allegati, Relazione di Sintesi non Tecnica – Studio d'Incidenza

Per aspetti riguardanti:

Caratteri generali del Piano

Comune di Bibbona

[] Comune di Casale Marittimo

II/ La sottoscritto/a

Cognome QUERCI Nome LUCA

Nato/a a MONTECATINI VAL DI CECINA Provincia PI Il 18 / 04 / 1964

Residente a CECINA Via/Piazza MONTEGRAPPA n. 66/B

Provincia LI Posta elettronica alessio.landi@geopec.it Tel. Cell. 335/7322081

in qualità di:

Privato/a cittadino/a

Tecnico professionista

Rappresentante dell'associazione o Ente _____

Rappresentante legale della società Amministratore Unico del Campeggio del Forte s.n.c. (pi 00205970494)
con sede _____ con sede in Marina di Bibbona Via dei Platani n. 58

Altro (specificare) _____

Preso visione del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – ADOTTATO – dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo (Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020).

Consapevole che le osservazioni possono essere presentate entro e non oltre il giorno **14.09.2020** (come da avviso pubblicato sul BURT del 15.07.2020 N. 29).

Considerato che IL TERRENO IN OGGETTO E' QUELLO DELIMITATO CON COLORITURA GIALLA CHE GIA' CON P.E. 174/2011 FURONO REALIZZATI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI AREA SOSTA CAMPER

FINO AL DEPOSITO DI FINE LAVORI PARZIALE DOVE ERA DICHIARATO APPUNTO "SONO STATE REALIZZATE LE PIAZZOLE, LE PIANTUMAZIONI DELLE PIAZZOLE, LA DORSALE PRINCIPALE DI APPROVVIGIAMENTO IDRAULICO DAL POZZO, INSTALLAZIONE DA PARTE DELL'ENEL DEL CONTATORE ENEL, REALIZZAZIONE DI TUTTE LE FOSSE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE"

Osserva che SIA INSERITO IN DETTO STRUMENTO LA POSSIBILITA' DI RIPORTO ULTERIORI INERTI, E LA POSSIBILITA' DI PREVEDERE AREA SOSTA CAMPER COME DI FATTO E' GIA' REALIZZATA E AUTORIZZATA PRECEDENTEMENTE DA COTESTA SPETTABILE AMMINISTRAZIONE.

SI ALLEGA LA CRONISTORIA URBANISTICA DELLA AREA SOSTA CAMPER CHE ERA UTILIZZATA E POI PER IL RISCHIO ESONDAZIONE FU INTERROTTA. SI ALLEGA PROGETTO DELL'EPOCA, TALE RICHIESTA VIENE ESEGUITA IN QUANTO IL PARCHEGGIO DA VOI PREVISTO E' EQUIPARABILE A CAMPEGGIO DI SOSTA.

Allegati alla presente osservazione:

- Copia documento d'identità in corso di validità;

Il sottoscritto, oltre a quanto sopra, allega la seguente documentazione (all'osservazione possono essere allegati documenti, testi, relazioni illustrative, cartografie ecc.). In particolare, se la richiesta riguarda un'area specifica, si chiede di fornire un estratto cartografico del Piano Strutturale adottato con individuazione area oggetto di osservazione e modifiche proposte.

Data 8/9/2020



Firma QUERCI LUCA


CAMPEGGIO DEL FORTE s.n.c.
Via dei Platani n. 58
57020 MARINA DI BIBBONA (LI)
Partita IVA 00205970494

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Unico di Piano - Urbanistica - Comune di Bibbona.

PER COMUNICAZIONI
GEOM. ALESSIO LANDI 335/7322081
alessiolandi70@gmail.com
alessio.landi@geopec.it



Visura per immobile
 Situazione degli atti informatizzati al 05/10/2010

Dati della richiesta	Comune di BIBBONA (Codice: A852)
Catasto Terreni	Provincia di LIVORNO
	Foglio: 40 Particella: 38


Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Perz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Reddito		
1	40	38		-	SEMINATIVO 2	4 04 00		Dominicale Euro 203,65 L. 404.000	Agrario Euro 135,62 L. 262.600	Impianto meccanografico del 01/06/1971
Notifica				Particella						

INVESTATO


N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	S.N.C. CAMPEGGIO DEL FORTE DI M. NICCOLAI E C. con sede in BIBBONA	00205970494*	(1) Proprietà per 1/1
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 20/04/2000 Trascrizione n. 2151 1/2000 in atti dal 12/06/2000 Repertorio n. : 62636 Rogante: AL TERIO ANNA Sede: CECINA	
COMPRAVENDITA			

Rilasciata da: Servizio Telematico




CRONISTORIA URBANISTICA AREA SOSTA CAMPER






- ABBIAMO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEI VIGILI URBANI RILASCIATA A VIOLA LORENZA IN DATA 17/08/1998 PROT. 11448;
- SUCCESSIVAMENTE ABBIAMO OTTENUTO AUTORIZZAZIONE PER MANUFATTI PRECARI (ART 95 R.E. COMUNALE) N. 06/10 DEL 14/10/2010;
- POI CON SCIA DEL 15/06/2011 PROT. 4704 CATALOGATA CON N. P.E. 174/11 ABBIAMO FATTO OPERE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA SOSTA CAMPER. FATTO FINE LAVORI PARZIALE SU DETTA PRATICA IN DATA 29/10/2015 DICHIARANDO CHE I LAVORI PARZIALI SONO STATI ULTIMATI IN DATA 6/5/2014 .
- NON E POI STATO PIU POSSIBILE PRESENTARE ALTRE PRATICHE PER POTER ULTIMARE I LAVORI IN QUANTO SAREMMO STATI IN CONTRASTO E IN SALVAGUARDIA CON IL TERZO R.U. CHE STAVANO APPROVANDO E CHE HANNO IMPIEGATO ANNI A COMPLETARLO.
- ALLEGATO ALLA FINE LAVORI PARZIALE CI SONO STATE ALLEGATE LE FOTO DA CUI SI EVINCE CHIARAMENTE CHE L'AREA SOSTA CAMPER E' IN ESSERE, CI SONO GLI ALBERI, LE PIAZZOLE, LA DORSALE IDRAULICA PRIMARIA(MANCANO LE DERIVAZIONI ALLE SINGOLE PIAZZOLE) CONTATORE ENEL, POZZO, LINEA ELETTRICA PRINCIPALE, VIABILITA' CHE DI PROPOSITO PER SCELTA DELLA COMMITTENZA NON E INGHIAIATA, FOSSETE PERIMETRALI E INTERNE PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE.



PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1/2500



- LEGENDA
- ◊ PUNTI LUCE
 - ⊗ CASERME, CASERTE
 - ⊗ RIFIUTI SOLIDI
 - ⊗ CASERMETTI RACCOLTA
 - ⊗ DIFFERENZIATA RIFIUTI
 - ⊗ PUNTI APPROVVIGIONAMENTO
 - ⊗ VASCA A TENUTA PER SMIANTAMENTO LIQUAMI
 - ⊗ STABILIMENTI PROVVISORIE
 - ⊗ IMPIANTI SOSTITUZIONE
 - ⊗ FISSO E RETE A MAGLIA SECOLA
 - ⊗ CANCELLI SINGOLI




 Comune di BIBBONA PROVINCIA DI AREZZO	AREA DI SOSTA TEMPORANEA DA REALIZZARE SU TERRENO LASCIATO IN MARINA DI BIBBONA VIA DEI PLATAN
	CAMPECCO DEL FORTE 3 n. c. FINE AL CANTIERE
U GIOIO JOB	FINE AL TERZO
PLANIMETRIA GENERALE scala 1/2500	FINE AL TERZO


LEGENDA

- ⊕ PUNTI LUCE
- ⊗ CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI
- ⊠ CASSONETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
- PUNTI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
- ⊞ VASCA A TENUTA PER SMIATTIMENTO LIGUANI
- ▨ STRUTTURE PROVVISORIE MONTATE SOLO STAGIONALMENTE
- ▩ RECINZIONE CON PALETTI IN FERRO E RETE A MAGLIA SCIOBIA
- ⊞ CANCELLI EMBATTI


PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1/500




SCHEDE NORMA N 13




AEREOFOTOGRAFICO




MAPPA CATASTALE FG 10 P LLA 36



PARTICOLARE RECINZIONE
SCALA 1/20



PLANIMETRIA GENERALE FOSSE IM-HOFF
SCALA 1/250



Attestato Professionale
Geom. Alessio LANDI
Via S. Placido, 8 - 51013 BIBBONA (PI)
Tel. +39 0587 400001 Fax +39 0587 400002

Comune di BIBBONA
PROVINCIA DI LIVORNO

Spazio
AREA DI SOSTA TEMPORANEA DA REALIZZARSI SU TERRENO UBICATO IN MARINA DI BIBBONA VIA DEI PLATAN

Spazio
CAMPICCO DEL FORTE n. c.

Firma del COMMITTENTE Firma del REDATTORE

PLANIMETRIA GENERALE
scala 1/500

DATA: 10/01/2010

in qualità di:

Privato/a cittadino/a

Tecnico professionista

Rappresentante dell'associazione o Ente _____

Rappresentante legale della società Amministratore Unico del Campeggio del Forte s.n.c. (pi 00205970494)
con sede _____ con sede in Marina di Bibbona Via dei Platani n. 58

Altro (specificare) _____

Preso visione del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – ADOTTATO – dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo (Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020).

Consapevole che le osservazioni possono essere presentate entro e non oltre il giorno **14.09.2020** (come da avviso pubblicato sul BURT del 15.07.2020 N. 29).

Considerato che IL TERRENO IN OGGETTO E' QUELLO DELIMITATO CON COLORITURA GIALLA CHE GIA' CON P.E. 174/2011 FURONO REALIZZATI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI AREA SOSTA CAMPER ORA CHE E' PREVISTO NEL PRESENTE STRUMENTO URBANISTICO LA SOSTA

Osserva che SIA MEGLIO INDIVIDUATA L'AREA INTERESSATA , IN QUANTO LA CAMPITURA ATTUALE LA COMPRENDE IN UNA PICCOLA PARTE , QUANDO INVECE COME SI EVINCE IN COLORITURA GIALLA ALLEGATA L'AREA DI PROPRIETA' E DESTINATA A TALE UTILIZZO E MOLTO SUPERIORE RISPETTO A QUANTO INDICATO SULLA VOSTRA TAVOLA "QP05" DI CUI SI ALLEGA ALLA PRESENTE UNO STRALCIO SI RICHIEDE CHE SIA INSERITA LA POSSIBILITA' DI RIALZARE ULTERIORMENTE IL TERRENO , OLTRE LA PREVISIONE DI REALIZZARE UN PONTICELLO COME DA PROGETTO E STUDIO DI FATTIBILITA' ALL'EPOCA ESEGUITO.
Allegati alla presente osservazione:

- Copia documento d'identità in corso di validità;

Il sottoscritto, oltre a quanto sopra, allega la seguente documentazione (all'osservazione possono essere allegati documenti, testi, relazioni illustrative, cartografie ecc..). In particolare, se la richiesta riguarda un'area specifica, si chiede di fornire un estratto cartografico del Piano Strutturale adottato con individuazione area oggetto di osservazione e modifiche proposte.

Data 8/9/2020

Firma QUERCI LUCA


CAMPEGGIO DEL FORTE s.n.c.

Via dei Platani n. 58
57026 MARINA DI BIBBONA (LI)
Partita IVA 00205970494

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Unico di Piano – Urbanistica – Comune di Bibbona.

PER COMUNICAZIONI
GEOM. ALESSIO LANDI 335/7322081
alessiolandi70@gmail.com
alessio.landi@geopec.it



Visura per immobile
 Situazione degli atti informatizzati al 05/10/2010

Dati della richiesta	Comune di BIBBONA (Codice: A852) Provincia di LIVORNO
Catasto Terreni	Foglio: 40 Particella: 38


Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Forz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz	Reddito	
1	40	38		-	SEMINATIVO 2	4 04 00		Domicile Euro 203,65 L. 404.600 Arrezzo Euro 135,62 L. 262.600	Impianto meccanografico del 01/06/1971
Nedificia				Partita					

INTESTATO


N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	S.N.C. CAMPEGGIO DEL FORTE DI M. NICCOLAI E C. con sede in BIBBONA	00205970484*	(1) Proprieta' per 1/1
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 20/04/2000 Trascrizione n. 2151. 1/2000 in atti dal 12/06/2000 Repertorio n. : 62656 Fogname: ALTERIO ANNA Sede: CECINA	
		COMPRAVENDITA	

Rilasciata da: Servizio Telematico



CRONISTORIA URBANISTICA AREA SOSTA CAMPER

- ABBIAMO AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEI VIGILI URBANI RILASCIATA A VIOLA LORENZA IN DATA 17/08/1998 PROT. 11448;
- SUCCESSIVAMENTE ABBIAMO OTTENUTO AUTORIZZAZIONE PER MANUFATTI PRECARI (ART 95 R.E. COMUNALE) N. 06/10 DEL 14/10/2010;
- POI CON SCIA DEL 15/06/2011 PROT. 4704 CATALOGATA CON N. P.E. 174/11 ABBIAMO FATTO OPERE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA SOSTA CAMPER. FATTO FINE LAVORI PARZIALE SU DETTA PRATICA IN DATA 29/10/2015 DICHIARANDO CHE I LAVORI PARZIALI SONO STATI ULTIMATI IN DATA 6/5/2014 .
- NON E POI STATO PIU' POSSIBILE PRESENTARE ALTRE PRATICHE PER POTER ULTIMARE I LAVORI IN QUANTO SAREMMO STATI IN CONTRASTO E IN SALVAGUARDIA CON IL TERZO R.U. CHE STAVANO APPROVANDO E CHE HANNO IMPIEGATO ANNI A COMPLETARLO.
- ALLEGATO ALLA FINE LAVORI PARZIALE CI SONO STATE ALLEGATE LE FOTO DA CUI SI EVINCE CHIARAMENTE CHE L'AREA SOSTA CAMPER E' IN ESSERE, CI SONO GLI ALBERI, LE PIAZZOLE, LA DORSALE IDRAULICA PRIMARIA(MANCANO LE DERIVAZIONI ALLE SINGOLE PIAZZOLE) CONTATORE ENEL, POZZO, LINEA ELETTRICA PRINCIPALE, VIABILITA' CHE DI PROPOSITO PER SCELTA DELLA COMMITTENZA NON E INGHIAIATA, FOSSETE PERIMETRALI E INTERNE PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE.



	COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno		COMUNE DI CASALE MARITTIMO Provincia di Pisa
UFFICIO UNICO DI PIANO – URBANISTICA Comune di Bibbona Comune Capofila			

12
R
—

Spazio riservato all'Ufficio

OSSERVAZIONE N. **DEL**

COMUNE DI BIBBONA
Prot. N° 7708
11 SET. 2020
Cat. Class. Fasc.

Al Responsabile dell'Area 4- Edilizia Privata e Urbanistica
del Comune di Bibbona
Responsabile del Procedimento - Ufficio Unico di Piano
Geom. Sandro CERRI
PIAZZA C. COLOMBO N. 1
57020 BIBBONA (LI)
PEC: comune.bibbona@pec.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E DI CASALE MARITTIMO, ADOTTATO con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020.

Pubblicazione adozione sul BURT n. 29, parte II, del 15/07/2020

OSSERVAZIONE al/ai seguente/i atto/i:

Piano Strutturale Intercomunale

Rapporto Ambientale comprensivo dei relativi allegati, Relazione di Sintesi non Tecnica – Studio d'Incidenza

Per aspetti riguardanti:

- Caratteri generali del Piano
- Comune di Bibbona
- Comune di Casale Marittimo

II/La sottoscritto/a

Cognome BORGHESI Nome SAURO

Nato/a a CASALE MARITTIMO Provincia PISA Il 29 / 08 / 1952

Residente a CASALE MARITTIMO Via/Piazza CECINESE n. 58

Provincia PI Posta elettronica agricolaerika@gmail.com Tel. Cell. 3483546310

in qualità di:

Privato/a cittadino/a

Tecnico professionista

Rappresentante dell'associazione o Ente _____

Rappresentante legale della società _____
con sede _____

Altro (specificare) Legale rappresentante Azienda Agricola BORGHESI Sauro

Preso visione del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – ADOTTATO – dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo (Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020).

Consapevole che le osservazioni possono essere presentate entro e non oltre il giorno **14.09.2020** (come da avviso pubblicato sul BURT del 15.07.2020 N. 29).

Considerato che In fase di presentazione proposte e contributi e successivamente nel periodo delle osservazioni alla adozione del P.O.C. di Casale M.mo il sottoscritto ha presentato richiesta tesa ad ottenere, nella futura pianificazione del territorio, una nuova previsione di insediamento turistico ricettivo da realizzarsi mediante intervento diretto su terreno di proprietà sito nel Comune di Casale M.mo e censito nel catasto di detto Comune al Foglio 10 particella 228, oltre a quanto specificato con la presente si chiede la costituzione di una nuova ulteriore previsione a carattere turistico ricettivo da realizzarsi mediante intervento diretto su terreno di proprietà sito nel Comune di Casale M.mo e censito nel catasto di detto Comune al Foglio 10 particella 141.

Osserva che in fase di definitiva approvazione del Piano Strutturale Intercomunale sia recepita la risultanza di quanto richiesto in osservazione al POC del Comune di Casale M.mo in merito ad una nuova previsione turistico ricettiva su terreni siti in Comune di Casale M.mo Foglio 10 Particella 228.

Sia inserita una nuova previsione turistico ricettiva su terreni siti in Comune di Casale M.mo Foglio 10 Particella 141, al fine del dimensionamento si richiede la possibilità di insediare 25 nuovi posti letto in struttura qualificata 4 stelle.

Allegati alla presente osservazione:

- Copia documento d'identità in corso di validità;

Il sottoscritto, oltre a quanto sopra, allega la seguente documentazione (all'osservazione possono essere allegati documenti, testi, relazioni illustrative, cartografie ecc.). In particolare, se la richiesta riguarda un'area specifica, si chiede di fornire un estratto cartografico del Piano Strutturale adottato con individuazione area oggetto di osservazione e modifiche proposte.


Ubicazione su estratto di mappa e su cartografica PS adottato

Data 11/09/2020

Firma 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Unico di Piano – Urbanistica – Comune di Bibbona.



UBICAZIONE SU TAVOLA QP03



	COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno		COMUNE DI CASALE MARITTIMO Provincia di Pisa
UFFICIO UNICO DI PIANO – URBANISTICA Comune di Bibbona Comune Capofila			

13
R
—

Spazio riservato all'Ufficio

OSSERVAZIONE N. DEL

COMUNE DI BIBBONA
Prot. N° 7710

11 SET. 2020

Cat. Class. Fasc.

Al Responsabile dell'Area 4- Edilizia Privata e Urbanistica
del Comune di Bibbona
Responsabile del Procedimento - Ufficio Unico di Piano
Geom. Sandro CERRI
PIAZZA C. COLOMBO N. 1
57020 BIBBONA (LI)
PEC: comune.bibbona@pec.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E DI CASALE MARITTIMO, ADOTTATO con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020.

Publicazione adozione sul BURT n. 29, parte II, del 15/07/2020

OSSERVAZIONE al/ai seguente/i atto/i:

Piano Strutturale Intercomunale

Rapporto Ambientale comprensivo dei relativi allegati, Relazione di Sintesi non Tecnica – Studio d'Incidenza

Per aspetti riguardanti:

- Caratteri generali del Piano
- Comune di Bibbona
- Comune di Casale Marittimo

Il/La sottoscritto/a

Cognome ROSSI CIAMPOLINI Nome MANOLI

Nato/a a LIVORNO Provincia LI Il 14 / 05 / 1973

Residente a CECINA Via/Piazza P.ZZA DELLA LIBERTA' n. 6

Provincia LI Posta elettronica alessio.landi@geopec.it Tel. Cell. 335/7322081

in qualità di:

Privato/a cittadino/a

Tecnico professionista

Rappresentante dell'associazione o Ente _____

Rappresentante legale della società LEGALE RAPPRESENTANTE " TENUTA GARDINI " DI MANOLI
con sede TENUTA GARDINI DI MANOLI E MOIRA ROSSI CIAMPOLINI & C. CON SEDE IN CECINA C.SO
MATTEOTTI N. 128

Altro (specificare) _____

Preso visione del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – ADOTTATO – dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo (Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020).

Consapevole che le osservazioni possono essere presentate entro e non oltre il giorno **14.09.2020** (come da avviso pubblicato sul BURT del 15.07.2020 N. 29).

Considerato che CHE NEL PRESENTE STRUMENTO SONO STATI PREVISTI 4 NUOVI TRACCIATI STRADALI "b1"- "b2"- "b3"- "b4"
E CHE DEL SUDETTO TRACCIATO IPOTETICO "b5" NE E' STATO GIA' PARLATO CON COTESTA SPETTABILE
AMMINISTRAZIONE, CHE AVEVA MANIFESTATO INTERESSE PER LA SUA REALIZZAZIONE. E IN PROGRAMMA INOLTRE

LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE A TUTTA LA ZONA DOPO L'EVENTUALE "b5"
PER CUI QUALE MEGLIO OCCASIONE PER POTER GIA' PREVEDERE ALL'INTERNO DEL NUOVO TRACCIATO LA NUOVA TUBAZIONE.

SE IL TRACCIATO VIENE PREVISTO, L'ITER PROCEDUALE PER LA SUA REALIZZAZIONE SARA' SICURAMENTE PIU' SNELLO E VELOCE,
OLTRE AL FATTO CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI RITROVEREBBE UN TRACCIATO STRADALE NUOVO, COMPRESO DI
PASSAGGIO DI TUBAZIONE ACQUEDOTTO, E TUTTO A SPESE DEI RICHIEDENTI SOLLEVANDO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DA SPESE ECONOMICHE.

Osserva che PREMESSO TUTTO QUANTO SOPRA, SIA PREVISTO L'INSERIMENTO DI UN NUOVO TRACCIATO STRADALE
"b5" PER MODIFICARE IL TRACCIATO STRADALE, E CONSENTIRE A QUESTA AZIENDA AGRICOLA DI POTER METTERE A
REGIME IL FABBRICATO DI PROPRIETA' CHE ATTUALMENTE AVENDO LA STRADA QUASI IN ADERENZA, NON E' POSSIBILE
IN QUANTO IL PASSAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DISTURBEREBBE IL SOGGIORNO DI OSPITI NEL NUOVO AGRITURISMO CHE
SAREBBE REALIZZATO ALL'INTERNO DI DETTO FABBRICATO ORAMAI QUASI DIRUTO E IN CONTINUO DEGRATO, OLTRE AD
ESSERE PERICOLOSO PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA QUALORA VI FOSSE UN CROLLO SULL'ADIACENTE ATTUALE STRADA.

Allegati alla presente osservazione:

- Copia documento d'identità in corso di validità;

Il sottoscritto, oltre a quanto sopra, allega la seguente documentazione (all'osservazione possono essere allegati documenti, testi, relazioni illustrative, cartografie ecc..). In particolare, se la richiesta riguarda un'area specifica, si chiede di fornire un estratto cartografico del Piano Strutturale adottato con individuazione area oggetto di osservazione e modifiche proposte.

STRALCIO TAVOLA QC 5 .

Data 05/09/2020

Firma _____

TENUTA GARDINI
di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C.
Società a partecipazione familiare
via Matteotti n. 128 - 57025 CECINA (LI)
P.I. 02990010477 - R.E.A. 132316

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


I dati sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Unico di Piano – Urbanistica – Comune di Bibbona.

PER COMUNICAZIONI
GEOM. ALESSIO LANDI 335/7322081
alessiolandi70@gmail.com
alessio.landi@geopec.it

TAVOLA Q G5







	COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno		COMUNE DI CASALE MARITTIMO Provincia di Pisa
UFFICIO UNICO DI PIANO – URBANISTICA Comune di Bibbona Comune Capofila			

14

R
/

<i>Spazio riservato all'Ufficio</i>	
OSSERVAZIONE N.	DEL

COMUNE DI BIBBONA		
Prot. N° <u>7711</u>		
11 SET. 2020		
Cat.	Class.	Fasc.

Al Responsabile dell'Area 4- Edilizia Privata e Urbanistica
del Comune di Bibbona
Responsabile del Procedimento - Ufficio Unico di Piano
Geom. Sandro CERRI
PIAZZA C. COLOMBO N. 1
57020 BIBBONA (LI)
PEC: comune.bibbona@pec.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E DI CASALE MARITTIMO, ADOTTATO con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020.

Publicazione adozione sul BURT n. 29, parte II, del 15/07/2020

OSSERVAZIONE al/ai seguente/i atto/i:

Piano Strutturale Intercomunale

Rapporto Ambientale comprensivo dei relativi allegati, Relazione di Sintesi non Tecnica – Studio d'Incidenza

Per aspetti riguardanti:

- Caratteri generali del Piano
 Comune di Bibbona
 Comune di Casale Marittimo

II/La sottoscritto/a

Cognome ROSSI CIAMPOLINI Nome MANOLI

Nato/a a LIVORNO Provincia LI Il 14 / 05 / 1973

Residente a CECINA Via/Piazza P.ZZA DELLA LIBERTA' n. 6

Provincia LI Posta elettronica alessio.landi@geopec.it Tel. Cell. 335/7322081

in qualità di:

Privato/a cittadino/a

Tecnico professionista

Rappresentante dell'associazione o Ente _____

Rappresentante legale della società LEGALE RAPPRESENTANTE " TENUTA GARDINI " DI MANOLI
con sede TENUTA GARDINI DI MANOLI E MOIRA ROSSI CIAMPOLINI &C. CON SEDE IN CECINA C.SO
MATTEOTTI N. 128

Altro (specificare) _____

Preso visione del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – ADOTTATO – dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo (Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020).

Consapevole che le osservazioni possono essere presentate entro e non oltre il giorno **14.09.2020** (come da avviso pubblicato sul BURT del 15.07.2020 N. 29).

Considerato che ABBIAMO GIA' PIU VOLTE MANIFESTATO LA VOLONTA DI NON PARTECIPARE
ALLA LOTTIZZAZIONE ESISTENTE ANCHE SCRIVENDO A COTESTA SPETTABILE AMMINISTRAZIONE

Osserva che CHE SIA ELIMINATO IL TERRENO DI CUI ALLA PRESENTE OSSERVAZIONE DALLE
PREVISIONE EDIFICATORIE E DALLE CARTOGRAFIE CHE LO RAPPRESENTANO COME
POTENZIALMENTE EDIFICABILE

Allegati alla presente osservazione:

- Copia documento d'identità in corso di validità;

Il sottoscritto, oltre a quanto sopra, allega la seguente documentazione (all'osservazione possono essere allegati documenti, testi, relazioni illustrative, cartografie ecc..). In particolare, se la richiesta riguarda un'area specifica, si chiede di fornire un estratto cartografico del Piano Strutturale adottato con individuazione area oggetto di osservazione e modifiche proposte.

ESTRATTO ALLEGATO

Data 05/09/2020


Firma _____

TENUTA GARDINI
di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C.
Società Agricola in a.s.
C.so Matteotti 128 - 57013 CECINA (LI)
P.I. 02082110142 - R.E.A. 132316


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al DLgs. n. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Unico di Piano – Urbanistica – Comune di Bibbona.


PER COMUNICAZIONI
GEOM. ALESSIO LANDI 335/7322081
alessiolandi70@gmail.com
alessio.landi@geopec.it







Acalai - Area 1 - Scala 1:3.000



L'area 1, in località Marina di Bibbona, inserita all'interno del Territorio Urbanizzato, ai sensi dell'art. 4 c.4 della L.R. 65/2014, è finalizzata alla ricucitura e ridisegno del margine urbano, conferendo all'asse di Via dei Melograni un vero e proprio ruolo di ingresso alla "Città del Mare" dotandolo di adeguate attrezzature per la fruizione pedonale e ciclabile, e compatando il tessuto edilizio esistente.

Da un punto di vista agro-ambientale, l'area presenta sia zone incolte e in stato di abbandono, sia aree con colture arboree o ortive, le quali possono essere mantenute lungo il perimetro del Territorio Urbanizzato, quale elemento di connessione tra l'ambito agricolo e l'ambito urbano. L'area ha quindi la funzione di ridisegnare il margine est del Territorio Urbanizzato della località Marina di Bibbona, definendone un perimetro



	COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno		COMUNE DI CASALE MARITTIMO Provincia di Pisa
UFFICIO UNICO DI PIANO – URBANISTICA Comune di Bibbona Comune Capofila			

(15)
R
/

<i>Spazio riservato all'Ufficio</i>	
OSSERVAZIONE N.	DEL

COMUNE DI BIBBONA		
Prot. N° <u>7712</u>		
<u>11 SET. 2020</u>		
Cat.	Class.	Fasc.

Al Responsabile dell'Area 4- Edilizia Privata e Urbanistica
del Comune di Bibbona
Responsabile del Procedimento - Ufficio Unico di Piano
Geom. Sandro CERRI
PIAZZA C. COLOMBO N. 1
57020 BIBBONA (LI)
PEC: comune.bibbona@pec.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E DI CASALE MARITTIMO, ADOTTATO con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020.

Publicazione adozione sul BURT n. 29, parte II, del 15/07/2020

OSSERVAZIONE al/ai seguente/i atto/i:

Piano Strutturale Intercomunale

Rapporto Ambientale comprensivo dei relativi allegati, Relazione di Sintesi non Tecnica – Studio d'Incidenza

Per aspetti riguardanti:

- Caratteri generali del Piano
 Comune di Bibbona
 Comune di Casale Marittimo

II/ La sottoscritto/a

Cognome ROSSI CIAMPOLINI Nome MANOLI

Nato/a a LIVORNO Provincia LI Il 14 / 05 / 1973

Residente a CECINA Via/Piazza P.ZZA DELLA LIBERTA' n. 6

Provincia LI Posta elettronica alessio.landi@geopec.it Tel. Cell. 335/7322081

in qualità di:

Privato/a cittadino/a

Tecnico professionista

Rappresentante dell'associazione o Ente _____

Rappresentante legale della società LEGALE RAPPRESENTANTE " TENUTA GARDINI " DI MANOLI
con sede TENUTA GARDINI DI MANOLI E MOIRA ROSSI CIAMPOLINI &C. CON SEDE IN CECINA C.SO
MATTEOTTI N. 128

Altro (specificare) _____

Preso visione del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – ADOTTATO – dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo (Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020).

Consapevole che le osservazioni possono essere presentate entro e non oltre il giorno **14.09.2020** (come da avviso pubblicato sul BURT del 15.07.2020 N. 29).

Considerato che ABBIAMO GIA' PIU VOLTE MANIFESTATO LA VOLONTA DI NON PARTECIPARE
ALLA LOTTIZZAZIONE ESISTENTE IN QUANTO TERRENO UTILIZZATO DALL'AZIENDA AGRICOLA

Osserva che CHE SIA ELIMINATO IL TERRENO DI CUI ALLA PRESENTE OSSERVAZIONE DALLE
PREVISIONE EDIFICATORIE E DALLE CARTOGRAFIE CHE LO RAPPRESENTANO COME
POTENZIALMENTE EDIFICABILE

Allegati alla presente osservazione:


- Copia documento d'identità in corso di validità;

Il sottoscritto, oltre a quanto sopra, allega la seguente documentazione (all'osservazione possono essere allegati documenti, testi, relazioni illustrative, cartografie ecc..). In particolare, se la richiesta riguarda un'area specifica, si chiede di fornire un estratto cartografico del Piano Strutturale adottato con individuazione area oggetto di osservazione e modifiche proposte.

ESTRATTO ALLEGATO

Data 05/09/2020

Firma _____



LEGALE RAPPRESENTANTE
di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C.
Società Agricola in a.s.
Via Matteotti 128 - 57023 CECINA (LI)
P.I. 01402110407 - P.E.A. 1929

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.lgs. n. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Unico di Piano – Urbanistica – Comune di Bibbona.

PER COMUNICAZIONI
GEOM. ALESSIO LANDI 335/7322081
alessiolandi70@gmail.com
alessio.landi@geopec.it

TERRENO DA ELIMINARE DALLE PREVISIONI URBANISTICHE IN QUANTO UTILIZZATO DALL'AZIENDA AGRICOLA CHE NON HA INTENZIONE DI MODIFICARNE L'USO



3.4. A.05) Nuova struttura a destinazione ricettiva "Area multifunzionale in località Marina di Bibbona

INQUADRAMENTO





TERRENO AD USO AGRICOLO DA ELIMINARE
DALLE PREVISIONI URBANISTICHE IN QUANTO
LA PROPRIETA' NON E' INTERESSATA

	COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno		COMUNE DI CASALE MARITTIMO Provincia di Pisa
UFFICIO UNICO DI PIANO – URBANISTICA Comune di Bibbona Comune Capofila			

16
R
/

Spazio riservato all'Ufficio

OSSERVAZIONE N. **DEL**

COMUNE DI BIBBONA
Prot. N° 7713

11 SET. 2020

Cat. Class. Fasc.

Al Responsabile dell'Area 4- Edilizia Privata e Urbanistica
del Comune di Bibbona
Responsabile del Procedimento - Ufficio Unico di Piano
Geom. Sandro CERRI
PIAZZA C. COLOMBO N. 1
57020 BIBBONA (LI)
PEC: comune.bibbona@pec.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E DI CASALE MARITTIMO, ADOTTATO con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020.

Publicazione adozione sul BURT n. 29, parte II, del 15/07/2020

OSSERVAZIONE al/ai seguente/i atto/i:

- Piano Strutturale Intercomunale
- Rapporto Ambientale comprensivo dei relativi allegati, Relazione di Sintesi non Tecnica – Studio d'Incidenza

Per aspetti riguardanti:

- Caratteri generali del Piano
- Comune di Bibbona
- Comune di Casale Marittimo

II/ La sottoscritto/a

Cognome ROSSI CIAMPOLINI Nome MANOLI

Nato/a a LIVORNO Provincia LI Il 14 / 05 / 1973

Residente a CECINA Via/Piazza P.ZZA DELLA LIBERTA' n. 6

Provincia LI Posta elettronica alessio.landi@geopec.it Tel. Cell. 335/7322081

in qualità di:

Privato/a cittadino/a

Tecnico professionista

Rappresentante dell'associazione o Ente _____

Rappresentante legale della società LEGALE RAPPRESENTANTE " TENUTA GARDINI " DI MANOLI
con sede TENUTA GARDINI DI MANOLI E MOIRA ROSSI CIAMPOLINI &C. CON SEDE IN CECINA C.SO
MATTEOTTI N. 128

Altro (specificare) _____

Preso visione del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – ADOTTATO – dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo (Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020).

Consapevole che le osservazioni possono essere presentate entro e non oltre il giorno **14.09.2020** (come da avviso pubblicato sul BURT del 15.07.2020 N. 29).

Considerato che SU TUTTE LE TAVOLE DELLO STRUMENTO URBANISTICO E' ERRONEAMENTE
RAPPRESENTATO IL APRCO DELLA MAGONA IN QUANTO RICOMPRENDE UNA PARTICELLA DI MIA PROPRIETA'
COME DA ELABORATI ALLEGATI ALLA PRESENTE E COME DA COMUNICAZIONE DEL 19/06/2020
PROTOCOLLATA PRESSO COTESTA SPETTABILE AMMINISTRAZIONE

Osserva che SIANO APPUNTO CORRETTE TUTTE LE TAVOLE RAPPRESENTANTI IL PARCO CHE
ERRONEAMENTE RICOMPREDONO UNA PROPRIETA' PRIVATA

Allegati alla presente osservazione:

- Copia documento d'identità in corso di validità;

Il sottoscritto, oltre a quanto sopra, allega la seguente documentazione (all'osservazione possono essere allegati documenti, testi, relazioni illustrative, cartografie ecc..). In particolare, se la richiesta riguarda un'area specifica, si chiede di fornire un estratto cartografico del Piano Strutturale adottato con individuazione area oggetto di osservazione e modifiche proposte.

Data 05/09/2020

Firma _____

TENUTA GARDINI
di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C.
Società Agricola s.n.s.
C.so Matteotti, 128 - 57023 CECINA (LI)
RI/GEAT/PA.LI0142110127 - R.E.A. 132316

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Unico di Piano – Urbanistica – Comune di Bibbona.

PER COMUNICAZIONI
GEOM. ALESSIO LANDI 335/7322081
alessiolandi70@gmail.com
alessio.landi@geopec.it

COMUNE DI BIBBONA PERVENUTO ALL'UFFICIO IN DATA
19 GIU. 2020
PROTOCOLLO

Spett.le SINDACO del
Comune di BIBBONA

ALLA CORTESE ATTENZIONE GEOM. CERRI SANDRO

ALLA CORTESE ATTENZIONE ARCH. SIMONCINI PAOLO

OGGETTO: RICHIESTA DI CORREZIONE CARTA DEL PARCO DELLA MAGONA- CARTA DELLA CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA- TAVOLA 1E R.U. - E COMUNQUE TUTTE LE TAVOLE CHE SONO COINVOLTE NELLA RAPPRESENTAZIONE DI QUELLA ZONA – NCT FG 38 P.LLA 7.

I sottoscritti

ROSSI CIAMPOLINI Moira (c.f. RSSMRO63T60E625P) nata a Livorno il 20/12/1963 , e
ROSSI CIAMPOLINI Manoli (c.f. RSSMNL73E14E625Y) nato a Livorno il 14/05/1973
entrambi residente in Cecina P.zza della Liberta n.6 , proprietari della p.lla distinta al N.C.T.
del Comune di Bibbona, al foglio 38, particella n° 7 ,

PREMESSO

1. Di essere proprietari della p.lla di cui sopra;

Dati della richiesta		Comune di BIBBONA (Codice: AS52)								
Catasto Terreni		Provincia di LIVORNO								
Immobile		Foglio: 38 Particella: 7								
N	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Per	Qualità Classe	Superficie (mq)	Distanza		Reddito	
1	38	7			BOSCO CEBUD	2	ha mq ca 1 73 40	Dominicale Euro 6,96 L. 17.240	Armeno Euro 2,00 L. 5.202	DELAZIONAMENTO del 30/12/1974 in attu del 30/12/1974 n. 4775
Nazione		Particella		2849						
INTESTATI										
N	DATI ANAGRAFICI				CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI			
1	ROSSI CIAMPOLINI Moira nata a LIVORNO il 20/12/1963				RSSMRO63T60E625P		(1) Proprietà per 1/2			
2	ROSSI CIAMPOLINI Manoli nato a LIVORNO il 14/05/1973				RSSMNL73E14E625Y		(1) Proprietà per 1/2			
DATI DERIVANTI DA		ISTITUMENTO CATTO PUBBLICO del 12/05/1997 Volume in atti del 22/11/1991 Esportazione n. 27043 Registro CAVALLEN M. Sede: LIVORNO Particella 07.342 LIVORNO L. 18/01/2014 n. 1231/1897								

2. Che il terreno di detta particella è inserito erroneamente come se facesse parte del parco della Magona;
3. Che è rappresentato in svariate carte anche del R.U. 1E e CARTA DELLA CARATTERIZZAZIONE PEDOLOGICA;

4. Che addirittura è evidente che non ne faccia parte anche vedendo la cartellonistica dello stesso parco;
5. Che è presente uno stradello che potrebbe essere all'incirca il confine di proprietà , che naturalmente va verificato;

Per quanto sopra descritto ;


SI RICHIEDE

A Cotesta Spett.le Amministrazione la correzione di tutte le tavole interessata da quell'area di cui al fg 38 p.la 7 così da eliminare dal parco della Magona detta particella che è di proprietà privata.


Certi di un celere intervento e di un benevole accoglimento della presente si porgono
Distinti Saluti.

Bibbona, li 19/06/2020


In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'A' followed by a horizontal line that ends in a dotted line.


Per comunicazioni;
Geom. Alessio Landi
Alessiolandi70@gmail.com
335/7332081

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'A' followed by a horizontal line that ends in a dotted line.

FG 38 P.LLA 7



TAVIERU.





Patrimonio
Agricolo
Forestale
Regionale




COMUNE DI
BIBBONA

PIANO DI GESTIONE
DEL COMPLESSO FORESTALE
MACCHIA DELLA MAGONA

Periodo di applicazione 2006-2020

Carta della caratterizzazione pedologica



	COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno		COMUNE DI CASALE MARITTIMO Provincia di Pisa
UFFICIO UNICO DI PIANO – URBANISTICA Comune di Bibbona Comune Capofila			

20
12

Spazio riservato all'Ufficio

OSSERVAZIONE N. _____ DEL _____

COMUNE DI BIBBONA
UFFICIO MESSI NOTIFICATORI
DEL 14/11/2020
Protocollo n. 7752

Al Responsabile dell'Area 4- Edilizia Privata e Urbanistica
del Comune di Bibbona
Responsabile del Procedimento - Ufficio Unico di Piano
Geom. Sandro CERRI
PIAZZA C. COLOMBO N. 1
57020 BIBBONA (LI)
PEC: comune.bibbona@pec.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E DI CASALE MARITTIMO, ADOTTATO con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020.

Publicazione adozione sul BURT n. 29, parte II, del 15/07/2020

OSSERVAZIONE al/ai seguente/i atto/i:

Piano Strutturale Intercomunale

Rapporto Ambientale comprensivo dei relativi allegati, Relazione di Sintesi non Tecnica – Studio d'Incidenza

Per aspetti riguardanti:

- Caratteri generali del Piano
- Comune di Bibbona
- Comune di Casale Marittimo

Il/La sottoscritto/a

Cognome PECORETTI Nome GIUSEPPE
 Nato/a a TRENTO Provincia TN Il 25 / 06 / 1940
 Residente a TRENTO Via/Piazza SUFFRAGIO n. 29
 Provincia PI Posta elettronica giuseppepecoretti@gmail.com Tel. Cell. 3387650263

in qualità di:

Privato/a cittadino/a

Tecnico professionista

Rappresentante dell'associazione o Ente _____

Rappresentante legale della società _____
con sede _____

Altro (specificare) _____

Presa visione del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – ADOTTATO – dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo (Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020).

Consapevole che le osservazioni possono essere presentate entro e non oltre il giorno **14.09.2020** (come da avviso pubblicato sul BURT del 15.07.2020 N. 29).

Considerato che in qualità di proprietario dei mappali 390, 391 e 280 del foglio 5 del Comune di Casale M.mo, terreni ricadenti nelle previsioni del Regolamento Urbanistico Comunale come facenti parte del Comparto B, UTOE 3A2 Montaleo, nuove previsioni a carattere residenziale per complessivi mc 2.700, valutato che tale previsione è stata stralciata in fase di adozione del nuovo POC e a tal fine sono state presentate dal sottoscritto le opportune osservazioni nei termini previsti dalla legge, aggiunta la reiterazione di tali osservazioni ribadite in primo luogo con la presentazione di una separata osservazione al PSI che richiede il ripristino di dette previsioni, in secondo luogo, con la presente si richiede ed osserva quanto segue:

Osserva che In fase di definitiva approvazione del Piano Strutturale Intercomunale sia inserita una nuova previsione di sviluppo turistico ricettivo ricadente sui terreni di proprietà sopra descritti, finalizzata a potenziare la valorizzazione del sistema turistico, ai fini del dimensionamento, considerando una volumetria di circa 2.000 mc che potenzialmente insisteva sui terreni originariamente acquistati, si richiede la possibilità di insediare 30 nuovi posti letto in struttura di ospitalità qualificata

Allegati alla presente osservazione:

- Copia documento d'identità in corso di validità;


Il sottoscritto, oltre a quanto sopra, allega la seguente documentazione (all'osservazione possono essere allegati documenti, testi, relazioni illustrative, cartografie ecc.). In particolare, se la richiesta riguarda un'area specifica, si chiede di fornire un estratto cartografico del Piano Strutturale adottato con individuazione area oggetto di osservazione e modifiche proposte.

Ubicazione su mappa catastale e stralcio PSI

Data

14/09/2020

Firma



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al DLgs. n. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Unico di Piano – Urbanistica – Comune di Bibbona.

N=-1700

UBICAZIONE CATASTALE scala 1:2.000

PROPRIETA' Ing PECORETTI Giuseppe

E=-58700

Direzione Provinciale di Pisa Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore PAOLA AMODIO




Vis. Lei (0.90 euro)

I Particella: 390

Comune: CASALE MARITTIMO
Foglio: 5

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

11-Sel-2020 19:15:29
Prot. n. T280390/2020



UBICAZIONE SU TAVOLA QF03



At

Responsabile dell'Area 4 - Edilizia Privata ed Urbanistica
del Comune di Bibbona

Responsabile del procedimento - Ufficio Unico di Piano

Geom. Sandro Cerri

Piazza C. Colombo n. 1

57020 BIBBONA (LI)

RACCOMANDATA A MANI

* * *

OSSERVAZIONI EX ARTT. 19 E 20

DELLA L.R. TOSCANA 10.11.2014 N. 65 E SS.MM.

dell'ing. **Giuseppe Pecoretti**, residente in Trento, Via del Suffragio n.
29, ivi elettivamente domiciliato ai fini delle presenti osservazioni,

relative

al Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e di Casale
Marittimo adottato con le deliberazioni dei Consigli comunali di
Bibbona e di Casale Marittimo rispettivamente emesse sub n. 32, d.d.
26.05.2020 e n. 16, d.d. 13.06.2020, a cui è conseguita la
pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine per la
presentazione delle osservazioni stesse, sul B.U.R.T. in data
15.07.2020.

* * *

A seguito della pubblicazione dell'avviso attestativo dell'intervenuta pubblicazione dei provvedimenti deliberativi evidenziati in titolo, aventi ad oggetto l'adozione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e di Casale Marittimo, l'odierno deducente, quale proprietario degli appezzamenti di terreno contraddistinti dalla particella 390 sub n.n. 1 e 2 del Foglio Catasto Fabbricati, nonché delle particelle n.n. 391 e 280 del Foglio 5 Catasto Terreni del Comune di Casale Marittimo, ha effettuato delle verifiche in ordine ai contenuti delle scelte operate dal Piano Strutturale Intercomunale predetto ai fini dell'accertamento della relativa incidenza sulle sorti urbanistiche delle realtà di relativa proprietà.

Il sottoscritto, all'esito della disamina, in particolare, delle previsioni cartografiche del Piano Strutturale anzidetto, ha avuto modo di acclarare come nella relativa cartografia sia stata recepita, tout court, la previsione cartografica del Piano Operativo Comunale di Casale Marittimo, adottato con il provvedimento deliberativo consiliare n. 15, d.d. 25.03.2019 (e tuttora non definitivamente approvato), il quale, con riferimento ai mappali sopra richiamati, modificando le previsioni cartografiche dello strumento urbanistico comunale vigente, ha eliminato la zonizzazione di carattere residenziale impressa ai medesimi dall'attuale strumento di pianificazione territoriale.

L'odierno deducente ha, inoltre, effettuato una puntuale verifica di carattere normativo ed urbanistico strumentale ad acclarare,

nell'ambito del sistema di pianificazione del territorio regionale, individuato dalla L.R. n. 65/2014 e ss.mm., la funzione assegnata al Piano Strutturale Intercomunale.

Come disposto dall'art. 94 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014, il quale definisce i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale, il medesimo può avere gli oggetti pianificatori previsti dall'art. 92 per il Piano Strutturale Comunale (comma 1) ed individuare, altresì, le politiche e le strategie di aree vaste, a sensi del comma 11 della disposizione normativa predetta, strumentali:

- alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione delle intermodalità;
- all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale;
- alla razionalizzazione ed alla riqualificazione del sistema artigianale ed industriale;
- alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all'art. 102 del testo normativo stesso.

Nel caso di specie, in un simile quadro normativo, come traspare dagli atti di corredo del Piano Strutturale Intercomunale adottato, nei cui confronti vengono formulate le presenti osservazioni ed, in particolare, dalla relazione del quadro cognitivo e dall'analisi degli strumenti urbanistici comunali (pagina 2), lo strumento pianificatorio

urbanistico adottato ha precisato le finalità perseguite da entrambi i Comuni con la formazione del Piano Strutturale Intercomunale in questione.

Tenendo conto delle finalità pianificatorie perseguite dallo strumento urbanistico intercomunale adottato, ove l'individuazione a livello cartografico di una zona non edificabile in corrispondenza del lotto di terreno già edificabile, secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente di Casale Marittimo, non sia espressiva di una scelta pianificatoria operata a livello intercomunale e, come tale, risulti meramente ricognitiva delle scelte operate da tale pianificatore comunale con il Piano Operativo adottato (con riferimento al quale sono state proposte puntuali osservazioni tese ad evidenziare l'illogicità ed il palese travisamento della realtà sottesi all'eliminazione della zonizzazione residenziale impressa ai mappali di proprietà dell'odierno deducente), rispetto a cui non siano state, pertanto, operate, a livello intercomunale, valutazioni di sorta, ovviamente nulla si rileva, postulando la formulazione di osservazioni l'effettuazione di scelte di pianificazione territoriale da parte dello strumento urbanistico adottato, al fine di eliminare eventuali incongruenze che lo caratterizzano in sede di definitiva adozione del Piano medesimo.

Nel diverso caso in cui la conferma delle previsioni cartografiche che connotano, con riferimento ai terreni evidenziati nella parte iniziale

delle presenti osservazioni, la cartografia del Piano Operativo di Casale Marittimo fosse espressiva di una valutazione urbanistica operata in sede di redazione del Piano Strutturale Intercomunale, anche in un'ottica di condivisione del Piano in itinere del Comune di Casale Marittimo, l'odierno deducente non potrebbe, invece, esimersi dalla formulazione di puntuali rilievi in ordine alla logicità ed alla coerenza con la situazione di fatto (di tutta evidenza travisata) e con i principi generali che permeano lo strumento pianificatorio della scelta concernente i mappali n.n. 390, 391 e 280 del Comune di Casale Marittimo.

Infatti, in tale fattispecie possono ritenersi proponibili nei confronti della scelta pianificatoria operata dal Piano Intercomunale le doglianze contenute nelle osservazioni predette, presentate nel periodo di pubblicazione del Piano Operativo del Comune di Casale Marittimo in data 19.06.2019, nell'ottica di ottenere una riconsiderazione, anteriormente alla conclusione del procedimento di approvazione del Piano stesso, delle errate, illogiche ed illegittime scelte operate con il Piano stesso, la cui condivisione può consentire la presa d'atto dell'incongruenza della scelta zonizzativa avversata ed il consequenziale ripristino dell'originaria previsione pianificatoria operata dallo strumento urbanistico comunale vigente tuttora operativa, ancorché resa, peraltro, inattuabile dalla posizione delle misure di salvaguardia del Piano Operativo in itinere.

Le argomentazioni evidenziate nelle osservazioni de quibus, che si allegano in copia alle presenti sub n. 1), unitamente alla documentazione di relativo corredo e le quali vengono richiamate in toto (prescindendo, peraltro, da un'integrale relativa citrascrizione, essendo i contenuti delle stesse analogicamente trasponibili, a fronte dell'identità della previsione cartografica nei confronti nel Piano Strutturale Intercomunale), attestano, in forma inequivoca, le ragioni che legittimano o, meglio, impongono anche nel caso di specie il relativo accoglimento, con conseguente modifica, in un'ottica di ripristino della vigente zonizzazione residenziale, delle previsioni risultanti dalla cartografia del Piano Strutturale Intercomunale adottato.

* * *

Alla luce delle considerazioni suesposte, tenendo conto dell'essenzialità di un apporto collaborativo fornito dai soggetti privati nella fase di formazione di uno strumento urbanistico per il quale sia stata espressamente prescritta, a livello normativo, come nel caso di specie, la possibilità di presentazione di apposite osservazioni entro un termine all'uopo fissato, il sottoscritto ing. **Giuseppe Pecoretti**

CHIEDE

che in sede di definitiva adozione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e di Casale Marittimo

VENGA

conferita una zonizzazione di carattere residenziale che ripristini, sostanzialmente, la destinazione di carattere residenziale prevista dallo strumento urbanistico comunale attualmente vigente (a cui l'odierno istante ha fatto riferimento per il perfezionamento del contratto di acquisto dei fondi interessati alle osservazioni), all'occorrenza anche mediante un intervento edilizio diretto, sulle aree di relativa proprietà, ai fini della possibilità di utilizzo edificatorio delle stesse, come, peraltro, già previsto dall'attuale strumento urbanistico comunale vigente nel Comune di Casale Marittimo con riferimento alla particella 390 sub n.n. 1 e 2 del Foglio Catasto Fabbricato, nonché delle particelle n.n. 391 e 380 del Foglio 5 del Foglio Catasto Terreni del Comune di Casale Marittimo.

Allegati:

- 1) copia delle osservazioni al Piano Operativo del Comune di Casale Marittimo presentate dall'ing. Giuseppe Pecoretti, protocollate in data 19.06.2019, con la documentazione di relativo corredo;
- 2) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto ing. Giuseppe Pecoretti.

Casale Marittimo, 10 settembre 2020.

Ing. Giuseppe Pecoretti

24
R

	COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno		COMUNE DI CASALE MARITTIMO Provincia di Pisa
UFFICIO UNICO DI PIANO – URBANISTICA Comune di Bibbona Comune Capofila			

<i>Spazio riservato all'Ufficio</i>	
OSSERVAZIONE N.	DEL

Al Responsabile dell'Area 4- Edilizia Privata e Urbanistica
del Comune di Bibbona
Responsabile del Procedimento - Ufficio Unico di Piano
Geom. Sandro CERRI
PIAZZA C. COLOMBO N. 1
57020 BIBBONA (LI)
PEC: comune.bibbona@pec.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E DI CASALE MARITTIMO, ADOTTATO con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020.

Pubblicazione adozione sul BURT n. 29, parte II, del 15/07/2020

OSSERVAZIONE al/ai seguente/i atto/i:

Piano Strutturale Intercomunale

Rapporto Ambientale comprensivo dei relativi allegati, Relazione di Sintesi non Tecnica – Studio d'Incidanza

Per aspetti riguardanti:

- Caratteri generali del Piano
- Comune di Bibbona
- Comune di Casale Marittimo

II/ La sottoscritto/a

Cognome CIARCIA Nome LORENZO

Nato/a a BIBBONA Provincia LI Il 06 / 11 / 1963

Residente a BIBBONA Via/Piazza VIA DELLA CAMMINATA EST n. 16/1

Provincia LI Posta elettronica lorenzo.ciarcia@geopec.it Tel. Cell. 338.9509349

in qualità di:

Privato/a cittadino/a

Tecnico professionista

Rappresentante dell'associazione o Ente _____

Rappresentante legale della società _____
con sede _____

Altro (specificare) _____

Preso visione del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – ADOTTATO – dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo (Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020).

Consapevole che le osservazioni possono essere presentate entro e non oltre il giorno **14.09.2020** (come da avviso pubblicato sul BURT del 15.07.2020 N. 29).

Considerato che VEDI ALLEGATO-I OSSERVAZIONI

Osserva che VEDI ALLEGATO-I OSSERVAZIONI

Allegati alla presente osservazione:

- Copia documento d'identità in corso di validità;

Il sottoscritto, oltre a quanto sopra, allega la seguente documentazione (all'osservazione possono essere allegati documenti, testi, relazioni illustrative, cartografie ecc..). In particolare, se la richiesta riguarda un'area specifica, si chiede di fornire un estratto cartografico del Piano Strutturale adottato con individuazione area oggetto di osservazione e modifiche proposte.

Data BIBBONA, LI 10/09/2020

Firma _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati sopra riportati sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Unico di Piano – Urbanistica – Comune di Bibbona.



COMUNE DI BIBBONA
PROVINCIA DI LIVORNO

**OGGETTO: Piano Strutturale OSSERVAZIONI Rapporto Ambientale
comprensivo dei relativi allegati, Relazione di Sintesi non Tecnica –
Studio d'Incidenza - ALLEGATO _____**

Il sottoscritto **CIARCIA Geom. LORENZO**, nato a Bibbona (LI) il 06/11/1963, con recapito in Via Aurelia n° 27, La California BIBBONA (LI) ed iscritto al collegio dei Geometri della provincia di Livorno al n° 1.053, c.f. CRC LNZ 63S06 A852B.

visto il RAPPORTO AMBIENTALE comprensivo dei relativi allegati, Relazione di sintesi non tecnica, studio d'incidenza, elaborati relativi all'adozione del PIANO STRUTTURALE di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 26-05-2020 ed in particolare tutti gli allegati che lo compongono sia nel QUADRO CONOSCITIVO che nelle STRATEGIE;

visto che da anni lavorando professionalmente come tecnico nel territorio comunale ho avuto modo di conoscere in modo approfondito molte delle realtà urbanistiche territoriali anche sotto un profilo storico.

Dalla presa visione delle Tavole che compongono il Piano Strutturale in particolare il Rapporto Ambientale comprensivo dei relativi allegati, Relazione di Sintesi non Tecnica – Studio d'Incidenza, si evincono una serie di rappresentazioni, campiture, retini, descrizioni, aree e destinazioni non perfettamente corrispondenti al reale stato dei luoghi, molte da ritenersi causate dalle dimensioni della scala di rappresentazione delle tavole che possono trovare rimedio o si adeguano con tavole di scala minore.

Comunque si possono evidenziare alcune errate rappresentazioni che provengono dagli strumenti urbanistici precedenti o dalle carte Regionali o di altri enti di riferimento, in particolare nelle parti che rappresentano e regolamentano i vincoli di ogni genere in particolare prescrizioni PIT, vincolo Paesaggistico, Rischio Idraulico, ecc,



COMUNE DI BIBBONA
PROVINCIA DI LIVORNO

visto quanto sopra considerato e rappresentato si

OSSERVA QUANTO SEGUE

Che in fase di approvazione del Piano Strutturale e il Rapporto Ambientale comprensivo dei relativi allegati, Relazione di Sintesi non Tecnica – Studio d’Incidenza, anche se necessario in sede di Copianificazione si provveda all’adeguamento degli elaborati costitutivi del Piano Strutturale.

Certi di un positivo riscontro in merito a quanto osservato, con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

Bibbona, li 10 Settembre 2020

In Fede

Chiudi

Visualizzazione Protocollo

Registro	REGISTRO GENERALE	Sezione	SEZIONE GENERALE
Protocollo	2020/7761 del 14/09/2020 (ARRIVO)		
Tipo Doc.	LETTERA GENERICA	Tramite	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Oggetto	OSSERVAZIONE P. S. Rapporto Ambientale adottato D. del C. C. n. 32 Proponente CIARCIA LORENZO		
Classifica Fascicolo	06 Pianificazione e territorio		

Mittente	Note
(00000004) Ciarcia Geom. Lorenzo Via Aurelia Nord, 27 Loc. La California - 57020 Bibbona (LI) lorenzo.ciarcia@geopec.it	

Mittente	Smistato a	Destinatario	Note
PROTOCOLLO il 14/09/2020		Area Edilizia Privata	Inserimento Protocollo

Documenti Allegati

Oggetto	Nome File	Annullato
 DOCUMENTO ORIGINALE	168065938_35_1600072203996_JavaMail_SRV_APPL__SRV_APPL.eml	
 ALLEGATO 1	NonConforme.xml	
 ALLEGATO 2	NonConforme.eml	

OSSERVAZIONE P. S. Rapporto Ambientale adottato D. del C. C. n. 32 Proponente CIARCIA LORENZO
Cordiali saluti

Data: "lorenzo.ciarcia"<lorenzo.ciarcia@geopec.it>
Data: lunedì 14 settembre 2020 10:23
A: "pec comune bibbona"<comune.bibbona@pec.it>
Allega: OSSERVAZIONE P. S. Rapporto Ambientale adottato D. del C. C. n. 32 Proponente CIARCIA LORENZO.pdf
Oggetto: OSSERVAZIONE P. S. Rapporto Ambientale adottato D. del C. C. n. 32 Proponente CIARCIA LORENZO



35 R

Area Vasta Costa - Dipartimento ARPAT di Livorno
via Marradi, 114 - 57126 Livorno

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. LI.01.25.02/30.2 del a mezzo: PEC

Comune di Bibbona
UFFICIO UNICO DI PIANO – URBANISTICA
comune.bibbona@pec.it

Oggetto: Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo.
VAS consultazioni del Rapporto Ambientale, art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i

Risposta alla richiesta di contributo proveniente dal Comune di Bibbona del 03/07/2020 prot. n. 5771, acquisita da ARPAT al prot. n. 44403, stessa data.

ESAME DEI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE

I Comuni di Bibbona e di Casale Marittimo sono entrambi dotati di Piano Strutturale (PS). In particolare il Piano Strutturale del Comune di Bibbona è stato approvato con DCC n. 48 del 29/06/2001, ai sensi dell'art. 25 della LR n. 5 del 16/01/1995; con DCC n. 8 del 29/04/2011 è stata approvata l'ultima Variante parziale al PS.

Il RU è stato approvato con DCC n. 21 del 27/06/2003 sempre ai sensi della LR n. 5 del 16/01/1995; con DCC n. 8 del 08/04/2014 è stato adottato il Terzo Regolamento Urbanistico approvato definitivamente con DCC n. 27 del 30/03/2018. Quest'ultimo procedimento è stato sottoposto a VAS ed ARPAT si è espressa con parere ns prot. n. 81815 del 16/12/2013, per la fase preliminare e prot. n. 56665 del 28/08/2014 per le consultazioni del Rapporto Ambientale.

La LR 65/2014, al fine di incentivare i procedimenti di coordinamento delle politiche di pianificazione, individua lo strumento del Piano Strutturale Intercomunale (art. 23 LR 65/2014) a cui i Comuni di Bibbona e Casale Marittimo hanno ricorso.

Nell'ambito del procedimento in oggetto (consultazioni del Rapporto Ambientale, art. 25 della LR 10/2010 e smi) sono individuate:

- Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica: Commissione del Paesaggio del Comune di Bibbona (ente capofila) con funzione di Autorità Competente in materia di V.A.S.;
- Autorità Proponente: l'Ufficio di Piano costituito presso il Comune di Bibbona (ente capofila);
- Autorità Procedente: il Consiglio Comunale del Comune di Bibbona e il Consiglio Comunale del Comune di Casale Marittimo.

Nel presente parere, per competenza territoriale, il Dipartimento di Livorno esprimerà le proprie osservazioni in relazione al territorio del Comune di Bibbona. Si ricorda che per la fase preliminare di VAS il Dipartimento ha fornito il parere prot. n. 61075 del 05/09/2017.

Il dimensionamento residuo del PS vigente del Comune di Bibbona riguarda le UTOE ricadenti nei sistemi Pianura Costiera Centrale e Colline Costiere Interne ed ammonta:

- per la residenza: 72.660 mq di SLP;
- per il settore Attività: 27.800 mq di SLP;
- per il settore ricettivo: 2137 posti letto.

In sintesi, gli obiettivi del nuovo Piano Strutturale Intercomunale sono i seguenti:

Ob1. Definizione del territorio urbanizzato e del territorio rurale e dei criteri per formulare il dimensionamento per allineare il PS ai contenuti della LR 65/2014; prevedendo, quali azioni:

- verifiche sul dimensionamento ed incremento delle possibilità di sviluppo delle attività commerciali, direzionali, turistico-ricettive e di servizio privato e di assistenza alla persona nelle UTOE.
- Revisione della carta dei vincoli presenti sul territorio ed Individuazione delle aree compromesse e degradate ai sensi dell'art.22 della Disciplina di Piano del PIT/PPR;

Ob2. Conformazione del Piano Strutturale ai contenuti del PIT, D.G.R.T. n° 37 del 27/03/201

Ob3. Aggiornamento ed integrazione del Quadro Conoscitivo

Ob4. specifiche misure a sostegno delle Aziende Agricole, finalizzate ad integrare la produzione con attività correlate che potranno rivolgersi anche all'offerta turistica

Ob5. misure finalizzate a favorire la permanenza delle attività commerciali esistenti e a sostegno delle attività commerciali finalizzate anche al miglioramento dell'offerta turistica

Ob6. Valorizzazione dei sistemi turistico costiero e collinare, attraverso un riordino delle funzioni e insediamenti per maggiore ospitalità e fruizione

Ob7. Riqualificazione della viabilità anche attraverso lo sviluppo della viabilità di collegamento con le principali arterie viarie, promuovere e sostenere la mobilità lenta...

Ob8. Promuovere nuove forme di perequazione edilizia in relazione alle caratteristiche morfologiche dei territori, integrazione delle attività turistico costiero e turistico collinare e dell'attività agricola di qualità

Gli obiettivi da 4 a 8 prevedono come effetti l'incremento dei livelli di qualità e di quantità dell'offerta turistico – ricettiva, delle attività commerciali e direzionali e delle attività produttive.

Il nuovo Piano Strutturale Intercomunale ha suddiviso il territorio di Bibbona e di Casale Marittimo in tre UTOE:

- UTOE 1: La piana costiera
- UTOE 2: La piana centrale
- UTOE 3: Le colline di Bibbona e Casale Marittimo

Le dimensioni massime sostenibili previste dal nuovo PS, per il Comune di Bibbona, complessive per le tre UTOE, sono le seguenti:

- Previsioni all'interno del perimetro urbanizzato (totali per tutte le UTOE) **60.200 mq di SE** suddivisi tra:
 - 47.700 mq di SE di nuova edificazione
 - 12.500 mq SE di riuso
- Previsioni all'esterno del perimetro urbanizzato (soggette a conferenza di copianificazione) **83.900 mq di SE**, tutti di nuova edificazione.
- Previsioni all'esterno del perimetro urbanizzato (non soggette a conferenza di copianificazione) **750 mq di SE** tutti di nuova edificazione

Per il dettaglio si veda il seguente schema.

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per il Comune di Bibbona

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU			Previsioni esterne al perimetro del TU			
	Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2)			SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3)		NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE	
	mq. di SE			mq. di SE			mq. di SE
	NE - Nuova edificazione	R - Riuso	Tot (NE+R)	NE - Nuova edificazione Art. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R - Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE - Nuova edificazione Art. 25 c.2
a) RESIDENZIALE	21.200	12.500	33.700	-----	0	0	-----
b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE	3.700	0	3.700	24.000	0	24.000	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	4.400	0	4.400	4.000	0	4.000	0
b) TURISTICO - RICETTIVA	14.000	0	14.000	54.900	0	54.900	750**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	4.400	0	4.400	1.000	0	1.000	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	47.700	12.500	60.200	83.900	0	83.900	750

** Superficie Edificabile per l'ampliamento delle attrezzature turistico-ricettive individuate ai sensi dell'art. 64, c.1, lett.d della L.R. 65/2014

Per il Comune di Bibbona, il dimensionamento relativo alle categorie subordinate a Conferenza di Copianificazione, riguarda le seguenti previsioni:

- A.04) Nuova struttura a destinazione ricettiva "Parco acquatico" a Marina di Bibbona
Destinazione d'uso prevista: Turistico Ricettivo
Nuova Edificazione SE = mq. 1.100
- A.05) Nuova struttura a destinazione ricettiva "Area Multifunzionale" a Marina di Bibbona
Destinazione d'uso prevista: Turistico Ricettivo
Nuova Edificazione SE = mq. 12.000, di cui 4.000 mq per RTA-Albergo e 8.000 mq per servizi annessi
- A.06) Nuova struttura turistico-ricettiva alberghiera a Marina di Bibbona
Destinazione d'uso prevista: Turistico Ricettivo
Nuova Edificazione SE = mq. 8.800, di cui 8.000 mq per RTA-Albergo e 800 mq per servizi annessi
- A.12) Nuova area a servizi in località Marina di Bibbona
Destinazione d'uso prevista: Servizi collettivi
Nuova Edificazione SE = mq. 1.000
- A.01) Ampliamento della zona produttiva del Mannaione Area di Campolungo
Destinazione d'uso prevista: Produttivo, commerciale al dettaglio

Nuova Edificazione SE = mq. 12.000 (produttivo) + mq. 2.000 (commerciale al dettaglio)

- A.02) Ampliamento della zona produttiva del Mannaione Area del Capannile

Destinazione d'uso prevista: Produttivo, commerciale al dettaglio

Nuova Edificazione SE = mq. 12.000 (produttivo) + mq. 2.000 (commerciale al dettaglio)

- A.08) Area golf

Destinazione d'uso prevista: Turistico-ricettivo

Nuova Edificazione SE = mq. 17.000 di cui 12.500 mq. per RTA-Albergo e 500 mq. per servizi annessi

- A.09) Nuova attrezzatura turistico-ricettiva "Le Bugne"

Destinazione d'uso prevista: Turistico-ricettivo

Nuova Edificazione SE = mq. 7.500

- A.10) Nuova attrezzatura turistico-ricettiva "Aione"

Destinazione d'uso prevista: Turistico-ricettivo

Nuova Edificazione SE = mq. 6.000

- A.11) Nuovo intervento a destinazione turistico-ricettivo "Fattoria Suvereto"

Destinazione d'uso prevista: Turistico-ricettivo

Nuova Edificazione SE = mq. 2.500 di cui 2.000 mq. per RTA-Albergo e 500 mq. per servizi annessi

Per quanto riguarda il dimensionamento degli abitanti si fa riferimento alla tabella sottostante.

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per il Comune di Bibbona

Territorio comunale Bibbona	Abitanti del P.S.	
	Esistenti	Progetto
Territorio Urbanizzato	2.742	842
Territorio aperto	473	0
Totale	3.215	842
	4.057	

Il proponente effettua un'analisi di coerenza tra gli obiettivi del Piano Strutturale intercomunale e i meta obiettivi del PIT e gli obiettivi del Piano Paesaggistico.

Il proponente effettua inoltre analisi di coerenza tra gli obiettivi del PS intercomunale e gli obiettivi dei seguenti altri piani sovraordinati: PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento) della Provincia di Pisa, PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento) della Provincia di Livorno, PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), PRB (Piano di gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei siti inquinati), PRQA (Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente), PRIIM (Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità), PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni), PTA (Piano di Tutela delle Acque della Toscana), PRC (Piano Regionale Cave).

OSSERVAZIONI

Benchè nell'analisi di coerenza il proponente abbia ritenuto gli obiettivi del piano coerenti o indifferenti rispetto agli obiettivi del PIT, **si ritiene necessario evidenziare come le scelte del Piano Strutturale Intercomunale, relativamente al Comune di Bibbona, risultino a nostro avviso, in contrasto con gli obiettivi del PIT**, già richiamati nel parere ARPAT prot. n. 61075 del 05/09/2017 per la fase preliminare di VAS e di seguito riassunti (Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina).

punto 6. al fine di riqualificare il territorio pianeggiante e costiero, indirizzare i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione verso il contenimento e, ove possibile, la riduzione del già elevato grado di impermeabilizzazione e consumo di suolo:

- evitando la saldatura tra le aree urbanizzate e la realizzazione di ulteriori piattaforme turistico-ricettive e produttive lungo il litorale e sul sistema dunale;
- **riqualificando gli insediamenti a carattere turistico ricettivo e produttivo esistenti;**
- **preservando gli ambienti agricoli e naturali;**
- recuperando i livelli di permeabilità ecologica del territorio di pianura.

Tale indirizzo è prioritario per la fascia di territorio, prevalentemente agricola, compresa tra la Via Aurelia e la linea di costa e in particolare per le Marine di Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Donoratico e per le aree individuate come "direttrici di connettività da ricostituire" nella carta della rete ecologica.

Il PIT individua quindi specifici obiettivi tra cui:

Obiettivo 2

Salvaguardare la pianura costiera, qualificata dalla presenza di aree umide, ambienti dunali e dai paesaggi agrari della bonifica storica, le colline retrostanti caratterizzate da oliveti, vigneti, colture promiscue e aree boscate, nonché le relazioni percettive, funzionali, morfologiche ed ecosistemiche tra la pianura e l'entroterra.

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 14 della Disciplina del Piano, a:

2.1 - Nella fascia di territorio compreso tra la Ferrovia-Aurelia e la linea di costa, e lungo le direttrici di connettività da ricostituire e/o riqualificare individuate nella carta della Rete ecologica:

- **arginare la realizzazione di nuovi insediamenti definendo i margini del territorio urbanizzato ed evitando insediamenti diffusi;**
- **evitare la saldatura tra le aree urbanizzate, con particolare riferimento alle aree di Marina di Castagneto Carducci e Donoratico, lungo gli assi infrastrutturali e le "direttrici di connettività da ricostituire" (individuate nella carta della Rete degli Ecosistemi), preservando i varchi ineditati e i boschi planiziali costieri;**

Le scelte di Piano ed il dimensionamento che ne scaturisce determinano una notevole occupazione di nuovo suolo, anche in territorio non urbanizzato, con importanti interventi nella fascia di territorio, prevalentemente agricola, compresa tra la Via Aurelia e la linea di costa ed in generale in aree attualmente a destinazione agricola. Si osserva la mancanza di una prioritaria pianificazione indirizzata all'individuazione e al recupero di aree degradate, al riuso e recupero di volumetrie esistenti, alla riqualificazione degli insediamenti esistenti, orientando, al contrario, le scelte verso l'occupazione di nuovo suolo agricolo/naturale.

Lo stesso proponente afferma che "la LR 65/2014 ha posto un "limite" importante nella definizione delle trasformazioni urbanistico-edilizie definendo in maniera puntuale e dettagliata il limite del Territorio Urbanizzato (art. 4 della LR 65/2014). Pertanto, le strategie di piano si devono collocare all'interno di tale perimetro con alcune esclusioni che vengono consentite soltanto per quelle funzioni che differiscono dal residenziale (la funzione produttiva-artigianale e quella turistico ricettiva)". Nel caso specifico si evidenzia come le previsioni edificatorie esterne al territorio urbanizzato (83.900 mq di SE) superino ampiamente quelle previste nel territorio urbanizzato (47.700 mq di SE).

Considerati anche gli approfondimenti svolti dalla Conferenza di Co-pianificazione si rimanda ogni valutazione in merito alle autorità competenti.

EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO

In relazione agli effetti ambientali il proponente afferma che l'analisi è stata condotta sul dimensionamento complessivo del Piano Strutturale che ha valenza temporale ventennale.

Il proponente evidenzia alcune criticità del territorio tra cui la fragilità del sistema dunale/costiero e le criticità relative all'approvvigionamento idro-potabile. Per quest'ultimo settore le criticità sono legate a fenomeni quali l'ingressione del cuneo salino, la presenza di cromo esavalente e di nitrati nelle acque sotterranee (DCR 8 ottobre 2003, n. 170 la zona costiera tra Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci è stata individuata quale zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola); la disponibilità idropotabile è soggetta inoltre a particolari criticità specialmente nel periodo estivo.

Il Piano degli interventi del gestore del servizio idrico integrato (ASA Spa) prevede per il Comune di Bibbona, tra l'altro, la realizzazione di 3 nuovi pozzi e un potabilizzatore per il cromo esavalente. In relazione alla depurazione è previsto l'adeguamento funzionale al DLgs 152/06 del depuratore di Bibbona. Per quanto riguarda la problematica dei nitrati il proponente evidenzia quale azione da intraprendere quella dei controlli da parte degli enti di competenza (USL - ARPAT - Polizia Municipale) sulle corrette pratiche agricole.

Il proponente riporta inoltre specifiche valutazioni del gestore del servizio idrico integrato che evidenzia le seguenti ulteriori criticità:

- circa il 50% delle reti ha più di 40 anni di vita; ciò vuol dire che, dal punto di vista industriale, è stato completato l'ammortamento e si deve prevedere una loro sostituzione/riabilitazione;
- oltre il 10% delle condotte sono in fibrocemento, materiale degradato con alta incidenza di perdite.

Nell'ambito della valutazione degli effetti il proponente definisce l'incremento di abitanti conseguente alle scelte del PSI e definisce i seguenti fabbisogni idrici per il Comune di Bibbona:

- fabbisogni idrici relativi alla destinazione residenziale (considerando una dotazione idrica procapite di 150 l per abitante residente/giorno): 46.155 mc/anno
- fabbisogni idrici relativi al comparto turistico-ricettivo (considerando 50 litri per posto letto/giorno): 17.339 mc/anno
- fabbisogni idrici comparto commerciale-direzionale-servizi (considerando un fabbisogno idropotabile di 165 litri per mq di SE all'anno): 2.278 mc/anno
- fabbisogni idrici comparto industriale-commerciale (considerando 0,000013 litri al secondo per metro quadro di SE): 11.120 mc/anno

suddivisi secondo il seguente schema:

	UTOE	RESIDENZIALE	TURISTICO RICETTIVO	COMMERCIALE DIREZIONALE E DI SERVIZIO	INDUSTRIALE ARTIGIANALE	TOTALE
		MC all'anno	MC all'anno	MC all'anno	MC all'anno	MC all'anno
BIBBONA	UTOE 1 - La piana costiera	13.031	11.863	908	0	25.802
	UTOE 2B - La piana centrale	19.163	4.563	1.139	10.959	35.824
	UTOE 3B - Le colline di Bibbona e Casale Marittimo	13.961	913	231	161	15.266
	TOTALE	46.155	17.339	2.278	11.120	76.892

e per un totale di 76.892 mc/anno.

Il proponente, considerando che la quantità media della risorsa idropotabile immessa in rete nel periodo 2011-2016, è stata di circa 432.000 mc/anno e considerando una percentuale di perdite reali pari a 25,4% (Fonte ASA) stima la quantità idrica fatturabile media di circa 322.000 mc/anno. I volumi complessivi fatturati nel triennio 2011-2016 sono stati in media circa 248.000 mc/anno; pertanto, la somma dei nuovi consumi determinati dal PSI (circa 77.000 mc/anno) con la media dei volumi fatturati (248.000 mc/anno) supera di circa l'1% la disponibilità idrica media annua fatturabile (322.000 mc/anno).

Per quanto riguarda la depurazione, l'attuale capacità di trattamento dei reflui per il Comune di Bibbona riesce a soddisfare il nuovo carico depurativo derivante dall'attuazione delle previsioni del PSI. Il

proponente ricorda che per alcune previsioni (schede A.09 – Le Bugne, A.10 – Aione e A.11 “Fattoria Suvereto”) non è possibile utilizzare l’attuale rete fognaria e sarà necessario realizzare impianti autonomi per il trattamento delle acque reflue. È auspicabile per questi casi la possibilità di un riuso delle acque depurate a fini irrigui per gli spazi verdi (parchi, giardini, ecc.). Nell’Allegato B al Rapporto Ambientale – Le previsioni della Conferenza di Copianificazione - sono state inserite specifiche indicazioni relative alla previsione di impianti per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche e dilavamento delle superfici impermeabilizzate o eventualmente derivanti dal trattamento delle acque reflue, finalizzate all’irrigazione degli spazi verdi e delle superfici inerbite.

OSSERVAZIONI ACQUE

Risorsa idrica

Il proponente afferma che il Piano Strutturale Intercomunale deve definire specifiche direttive che andranno recepite e dettagliate nei Piani Operativi e negli altri strumenti della pianificazione urbanistica, per perseguire gli obiettivi strategici del PSI.

Tali direttive, alcune delle quali riportate nella Disciplina di Piano (Doc. QP02), serviranno ad affrontare le criticità evidenziate e mitigare gli effetti del Piano.

Gli obiettivi strategici del PSI sono orientati:

- alla riduzione del prelievo della risorsa idrica dalla falda;
- al contrasto all’avanzamento del fenomeno dell’ingressione salina nella falda;
- all’innalzamento della qualità della risorsa idrica destinata al consumo umano;
- l’incentivazione di sistemi e tecniche per l’accumulo, il trattamento e il riuso delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalla depurazione dei reflui.

Nella Disciplina di Piano il proponente definisce alcune direttive da disciplinare successivamente nell’ambito del PO, tra cui:

- a seguito di una dettagliata analisi dell’attuale rete idropotabile e fognaria, dovranno essere definite le azioni, le misure e le prescrizioni per le previsioni e trasformazioni, finalizzate all’adeguamento della rete acquedottistica, della rete fognaria, sia per gli insediamenti esistenti sia per le nuove previsioni e alla valutazione puntuale delle effettive capacità di carico.
- l’inserimento nei Piani Operativi delle nuove previsioni sia turistiche che produttive dovrà essere legato ad un dettagliato studio sulla situazione dei sottoservizi (acquedotto e fognatura) al fine di prevedere interventi strutturali per la risoluzione delle problematiche legate alla carenza strutturate dell’acquedotto e alla eventuale carenza della depurazione.
- I Piani Operativi e gli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale sono tenuti a dettare indicazioni e/o prescrizioni per la tutela e il corretto uso della risorsa idrica. Questo può essere attuato attraverso la realizzazione di reti duali fra uso potabile e altri usi, anche al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili, raccolta e impiego di acque meteoriche per usi compatibili sia per gli esterni (irrigazioni giardini, orti, lavaggio auto) che per gli interni (scarichi WC), utilizzo ed impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo e per il riuso delle acque reflue depurate.

Si osserva che tutte le suddette indicazioni, sotto forma di indirizzi da disciplinare in dettaglio nell’ambito del PO presentano un carattere di disorganicità, apparendo per alcune UTOE (ad esempio “Disciplina di Piano - punto 4. indirizzi del PSI per il PO riferiti al territorio urbanizzato dell’UTOE 3), mentre non appaiono per le altre UTOE e riteniamo invece che siano utili e applicabili per tutto il territorio comunale e debbano costituire specifiche prescrizioni per le nuove edificazioni. Al contempo si evidenzia che mancano indirizzi per lo smaltimento dei reflui nelle aree non dotate di fognatura. Considerata l’elevata vulnerabilità della falda e la problematica dei nitrati, si ritiene necessario che il PSI indirizzi le nuove previsioni verso l’allaccio alla pubblica fognatura o, al più, per nuclei effettivamente isolati, preveda una apposita disciplina per il ricorso ad impianti in grado di abbattere significativamente i nitrati. A questo proposito, tra gli indicatori per il monitoraggio del Piano, andrebbe introdotto il numero degli allacciamenti alla fognatura per nuovi edifici o in caso di ristrutturazioni.

Un'altra disorganicità è rappresentata, nella Disciplina di Piano, dagli indirizzi forniti all'Art.37.1 - "Razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità", laddove si forniscono utili indicazioni mirate a migliorare i servizi a rete acquedottistico e fognario:

Rete acquedottistica

- riduzione sia delle perdite di rete che del numero degli interventi di riparazione. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso l'avvio di un vasto programma di sostituzione delle tubazioni più ammalorate;
- perseguimento del contenimento dei consumi idrici in favore dell'uso potabile attraverso:
 - l'utilizzazione prioritaria delle acque di migliore qualità per il consumo umano;
 - la razionalizzazione dei consumi di acqua potabile, con ricorso a fonti di approvvigionamento differenziate in funzione dell'uso finale delle acque;
- le trasformazioni urbane o territoriali che presuppongano nuovi carichi urbanistici devono essere subordinate alla effettiva disponibilità di acqua potabile, evitando deficit per gli insediamenti esistenti;
- le trasformazioni urbane o territoriali che comportino utenze con consumi idrici superiori a 10 mc/giorno devono essere subordinate a modalità di razionalizzazione che producano documentati risparmi di acqua potabile (reti idriche duali, reimpiego di acque reflue, raccolta e riutilizzo di acque meteoriche, apparecchiature per il risparmio idrico, ecc.);

Rete fognaria e impianti di trattamento reflui

- la creazione di nuove utenze deve essere subordinata a:
 - capacità di smaltimento degli impianti di depurazione, esistenti o di contestuale realizzazione;
 - realizzazione di sistemi fognari separati, a meno di comprovate ragioni tecniche e ambientali;
- deve essere garantito il progressivo allacciamento di tutte le zone urbanizzate ai sistemi di trattamento delle acque reflue previsti nel programma degli interventi di riorganizzazione della depurazione nella Val di Cecina

Tali indicazioni però non sono riportate tra gli obiettivi ed indirizzi previsti per le UTOE né tantomeno sono riportate quali prescrizioni, nelle schede relative agli interventi esterni al territorio urbanizzato. Per come sono strutturati rischiano di rimanere enunciati generali da demandare al gestore del SII e non costituire misure di mitigazione/compensazione da associare alle scelte espansive del PSI.

Preme ricordare, viste le perdite della rete acquedottistica, come la riduzione delle perdite, con la sostituzione di tratti delle tubazioni di adduzione e distribuzione dell'acqua potabile più vecchie e degradate, possa costituire una compensazione all'incremento dei fabbisogni idrici determinato dalle scelte di Piano, a tutela della risorsa idrica. L'Amministrazione Comunale dovrebbe quindi trovare la maniera di inserire questa azione come effettiva misura di compensazione da attuare nel caso di nuovi importanti insediamenti, in accordo con il gestore del SII.

Gestione delle acque reflue

Tutti gli immobili situati nelle aree urbane del Comune di Bibbona sono allacciati alla rete fognaria, collegata al depuratore comunale, che è situato in località Marina di Bibbona e che scarica le acque depurate nel Fosso della Madonna. Oltre agli autocontrolli effettuati dal Gestore, il depuratore è

controllato da ARPAT, che provvede ad informare anche l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale anomalia riscontrata. I valori medi dei parametri BOD₅, COD e solidi sospesi si attestano su valori che rispettano i limiti di legge previsti. L'impianto di Depurazione di Bibbona, è autorizzato AUA rilasciata dal Comune di Bibbona n. 11/19 del 08/05/2019 relativa allo scarico in acque superficiali (Fosso della Madonna), dei reflui di depurazione provenienti dall'impianto; lo scarico deve rispettare i limiti previsti dalle tabelle 1 e 3 (riferimento acque superficiali) dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/06 e smi e nel periodo da 01 aprile al 30 settembre, per il parametro Escherichia Coli, le acque scaricate dovranno rispettare costantemente il valore limite di 5.000 UFC/100 ml.

Il Depuratore, anche da quanto descritto nell'allegato A1 dell'autorizzazione, tratta i reflui civili provenienti da Bibbona, Marina di Bibbona e dalla frazione "La California" e 8 scarichi industriali; il refluo giunge all'impianto attraverso due condotte distinte, provenienti da Marina di Bibbona e da Bibbona capoluogo e località "La California".

L'impianto ha una potenzialità di progetto pari a 35.000 AE, con una portata media di 292 m³/h (pari a 7008 m³/d ed una portata massima di 438 m³/h); si tratta di un impianto a fanghi attivi tradizionale, con linea acque e linea fanghi. Dai controlli eseguiti da ARPAT, dal 2013 al 2019 non sono mai risultate difformità, anche in occasione di sopralluoghi aggiuntivi effettuati con altri corpi di polizia e di controllo, in merito al rispetto dei valori limiti in relazione alla matrice "scarichi idrici".

Nella documentazione presentata, rispetto alla gestione delle acque reflue, viene affermato il fatto che, anche alla luce di eventuali aumenti di allaccio e comunque nuove costruzioni edilizie, sia di natura abitativa, sia commerciale e servizi, nonché strutture turistico alberghiere e quant'altro, il Depuratore sia in grado di sopperire a tali situazioni.

Si ricorda, considerata la vulnerabilità della falda e l'individuazione della Zona Vulnerabile da nitrati, l'importanza di allacciare gli scarichi alla pubblica fognatura e, come già richiamato sopra, per nuclei effettivamente isolati, il ricorso ad impianti in grado di abbattere significativamente i nitrati.

Si ricorda, inoltre, che, rispetto alla fognatura pubblica, siano tenute sotto controllo possibili criticità e che quelle eventualmente presentatesi siano state risolte, evitando e prevenendo, a titolo di esempio, fenomeni di intasamento causato da allacci anomali di acque bianche in fognatura nera, o sversamenti di liquami maleodoranti in alcune aree.

Acque di balneazione

Il Comune di Bibbona presenta un litorale sabbioso che si estende per 4,8 km, per gran parte parallelo al sistema dunale protetto, con apporti sabbiosi legati prevalentemente al fiume Cecina; dalla documentazione si viene ad evidenziare che non sono presenti evidenti fenomeni di erosione costiera.

La fascia costiera del Comune di Bibbona è stata suddivisa in tre aree omogenee; pertanto, i controlli sui campioni di acque di mare vengono effettuati da ARPAT su tre punti di prelievo principali: Marina di Bibbona Nord - Foce Fosso della Madonna, punto di scarico del depuratore comunale; Marina di Bibbona Centro - Camping Esperidi; Marina di Bibbona sud - Colonia Sesto S. Giovanni). I prelievi vengono effettuati sulla base di una calendarizzazione ben definita, prevista dal calendario ufficiale comunicato alla Regione Toscana ed al Ministero della Salute, con controlli che vengono effettuati con cadenza mensile (6 a stagione).

Dai dati relativi ai monitoraggi effettuati da ARPAT, dal 2013 al 2020, si può affermare che non ci sono state grosse problematiche, anche se devono essere segnalate delle ordinanze sindacali che hanno portato al divieto di balneazione nel 2010, 2015 e 2017 e degli esposti nel 2013 e 2019.

Rispetto alle ordinanze, sia nel 2015 sia nel 2017, esse sono state disposte a seguito di forti fenomeni di pioggia, con conseguente sovraccarico idraulico, che hanno reso necessario l'attivazione dello scaricatore di piena, ma anche a seguito degli esiti dei campionamenti per le acque di balneazione eseguiti da ARPAT con esito non favorevole.

In merito agli esposti:

- nel 2013 veniva segnalata la presenza di schiume (dai sopralluoghi effettuati anche da Capitaneria di Porto ed Ufficio Ambiente del Comune di Bibbona risultavano poi degli intorbidimenti ed ASA comunicava che non si erano verificati malfunzionamenti presso il Depuratore),

- nel 2019 veniva segnalata la presenza di "striscia verdastra", confermata anche da sopralluogo ARPAT con il campionamento che andava ad evidenziare la presenza di *Scirpsiella* sp.

Possono dunque risultare non del tutto corretti, o quanto meno non completi, i dati riportati nella documentazione, che, facendo riferimento esclusivamente agli anni 2016 e 2019, non tengono in considerazione le annualità del 2015 e del 2017, con ordinanze di chiusura della balneazione, anche se correlabili anche, ma non solo, a casi di forte pioggia.

Tuttavia, è corretto quanto riportato, rispetto alla classificazione 2018 (relativa al periodo 2015-2018), di n. 2 aree in classe eccellente, con uno stato, su tutte e tre le aree, idoneo alla balneazione.

OSSERVAZIONI SUOLO E ECOSISTEMI

Nell'allegato A al Rapporto ambientale per la matrice suolo la previsione di piano è considerata fonte di possibili criticità per il consumo di suolo che possono essere mitigate e/o compensate con specifiche misure.

Dall'esame dell'allegato B al rapporto ambientale (le previsioni della Conferenza di Copianificazione), si evince che gli interventi previsti comportano un notevole consumo di suolo; per ogni scheda degli interventi previsti nelle singole UTOE vengono indicate le valutazioni ambientali e mitigazioni di cui tenere conto nella redazione dei piani operativi.

Come già evidenziato nel paragrafo OSSERVAZIONI, relativo alla coerenza del PSI con il PIT, le scelte di Piano ed il dimensionamento che ne scaturisce determinano una notevole occupazione di nuovo suolo, anche in territorio non urbanizzato, a prevalente destinazione agricola.

Si osserva la mancanza di una prioritaria pianificazione indirizzata all'individuazione e al recupero di aree degradate, al riuso e recupero di volumetrie esistenti, alla riqualificazione degli insediamenti esistenti, orientando le scelte verso l'occupazione di nuovo suolo agricolo/naturale.

In linea generale si ritiene che debba essere evitato nuovo impegno di suolo e che comunque debbano essere individuate precise prescrizioni costruttive ed accorgimenti al fine di limitarne l'impermeabilizzazione. Si ritiene che dovranno essere definiti precisi indicatori di monitoraggio che misurino l'andamento del consumo e della qualità del suolo.

Al fine di ridurre l'impronta ecologica degli interventi, dovranno essere previste opportune misure compensative quali nuove piantumazioni arboree e arbustive che offriranno molteplici vantaggi in termini ambientali (favorendo il sequestro di CO², l'ombreggiamento, l'intercettazione delle precipitazioni e degli inquinanti atmosferici ecc..) per le quali dovranno essere indicati parametri dimensionali e definiti precisi indici di copertura vegetale. Si suggerisce di scegliere essenze autoctone ed utilizzare materiale vivaistico di adeguata dimensione e di verificata provenienza e rispondenza ai requisiti fitosanitari, eseguendo adeguate cure colturali e reimpianto di eventuali fallanze.

Eventuali interventi in aree di pertinenza fluviale si ritiene debbano essere effettuati tutelando l'ecosistema, la stagionalità per il rispetto della fauna, contrastando la diffusione di specie non autoctone, riducendo per quanto possibile, gli interventi di artificializzazione dell'alveo, anche secondo le indicazioni contenute nel PIT della Regione Toscana. Al fine di tutelare i caratteri di naturalità possono essere eseguiti interventi di ricostituzione della vegetazione ripariale, eseguendo quando necessario interventi di riqualificazione fluviale al fine di favorire la rinaturalizzazione. Si sottolinea infatti la necessità di favorire lo sviluppo della flora autoctona negli ambienti acquatici e di favorire lo sviluppo di fasce di vegetazione riparia con funzione di protezione dall'erosione spondale, di creazione di habitat per l'ittiofauna e di filtro delle sostanze nutrienti.

Nel caso fossero previsti interventi di artificializzazione si richiama l'opportunità di utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica dopo gli interventi progettuali previsti.

Si raccomanda quindi l'ottemperanza a quanto disposto nella normativa vigente, richiamando anche quanto contenuto all'interno dei documenti:

-"Linee guida per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d'acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica";

-"<http://www.regione.toscana.it/-/studi-sull-interazione-vegetazione-in-alveo-e-corrente>"

Le opere previste non dovranno comportare compromissione della produttività dei terreni agricoli, né sottrazione di suolo agricolo, se non per le aree direttamente interessate al progetto.

Si osserva che durante la gestione delle operazioni di cantiere, a causa dell'eliminazione o rimaneggiamento della vegetazione preesistente, potrebbero crearsi superfici facilmente colonizzabili da specie aliene o invasive provenienti per esempio da mezzi d'opera o movimenti di terra o modifiche delle condizioni micro-stazionali. Si suggerisce a tal fine prevedere indicatori in grado di monitorare la diffusione e colonizzazione di specie esotiche alloctone sulle aree di intervento.

OSSERVAZIONI RIFIUTI

Dal rapporto ambientale si apprende che a Bibbona la raccolta differenziata raggiunge complessivamente il 61% e a Casale Marittimo il 28,8% e che sia a Bibbona che a Casale Marittimo, negli ultimi tre anni, si assiste ad un leggero calo della percentuale di raccolta differenziata.

Tra le emergenze e le criticità ambientali viene richiamata quindi la raccolta differenziata che si pone a livelli inferiori rispetto ai limiti previsti dalla normativa, inoltre durante periodo estivo si assiste alla riduzione della percentuale di RD. Il proponente prevede che potranno comunque essere raggiunti elevati livelli di differenziazione con un'attenta programmazione da parte delle Amministrazioni Comunali e la società che gestisce il servizio, attraverso specifiche azioni da attuarsi nei periodi estivi specialmente nel settore turistico-ricettivo.

Nel Rapporto ambientale vengono riportate stime sulla produzione pro-capite dei rifiuti differenziati ed indifferenziati anche a seguito delle nuove previsioni turistico-ricettive e si conclude che l'aumento di rifiuti prodotti atteso, a seguito della completa attuazione delle previsioni del Piano Strutturale Intercomunale, è in linea con l'andamento percentuale di crescita della produzione di rifiuti registrato negli ultimi tre anni.

Nell'allegato A al Rapporto ambientale per la matrice rifiuti la previsione di piano è considerata fonte di possibile criticità che potrà essere mitigata e/o compensata con specifiche misure.

All'interno dell'allegato B al rapporto ambientale (le previsioni della Conferenza di Copianificazione), per la matrice rifiuti, in ogni scheda degli interventi previsti nelle singole UTOE vengono indicate le Valutazioni Ambientali e mitigazioni di cui tenere conto nella redazione dei piani operativi.

Si richiama quanto osservato nella fase di avvio del procedimento sulla opportunità dell'adozione di politiche di gestione dei rifiuti armonizzate, atte ad incentivare la raccolta differenziata. Inoltre, dal momento che la produzione dei rifiuti può divenire significativa nei mesi estivi per l'apporto dei non residenti, si ritiene che occorra prevedere strumenti di pianificazione locale in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti con iniziative e buone pratiche volte a ridurre la quantità e sviluppare nuove forme di riutilizzo dei rifiuti, secondo quanto contenuto negli atti della legislazione regionale in merito alla riduzione dei rifiuti e quanto indicato nel PAER e nel programma nazionale riduzione dei rifiuti.

Si ritiene inoltre necessario prevedere indicatori che riescano a dare evidenza della qualità degli interventi previsti per mitigare gli eventuali effetti negativi del Piano monitorando sia in termini quantitativi che qualitativi la riduzione della produzione di rifiuti pro capite ed il loro riuso.

OSSERVAZIONI ACUSTICA

Il Comune di Bibbona ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio Comunale nr. 18 del 02.05.2005 Il Comune di Casale Marittimo con Delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 25.03.2019 ha adeguato il PCCA per l'inserimento della nuova area scolastica nel capoluogo. Nella documentazione presentata, in particolare nel Rapporto ambientale al par. 7.5 e nella Sintesi non tecnica, viene riportata una descrizione delle principali aree dei due comuni e l'attribuzione della classe acustica di riferimento. Non viene riportata nella documentazione la verifica di coerenza e conformità tra i PCCA in vigore e gli obiettivi e prescrizioni individuate nel Piano oggetto del procedimento, non

entrando il documento mai nel merito di specifici riferimenti riguardanti l'aspetto dell'inquinamento acustico e alle specificità del territorio rispetto a tale matrice ambientale. Il superamento dei limiti acustici assoluti viene inserito tra i principali indicatori proposti per il processo di valutazione continua del PSI e la matrice acustica viene evidenziata tra quelle necessarie per la verifica della compatibilità paesaggistica, ambientale e territoriale dei singoli interventi e per la verifica dei quali sono state predisposte le schede riportate nell'allegato B del Rapporto ambientale. In tali schede non sono state evidenziate criticità rispetto all'inquinamento acustico per nessuno degli interventi descritti.

Si ritiene necessario che, ai sensi dell'art.24 della L.R. n.10/2010 e ss.mm. e degli art.13 e 14 del DPGR n.2/R/2014, sia effettuata una dettagliata e puntuale verifica di coerenza e conformità tra il PCCA in vigore e le previsioni del Piano oggetto del presente procedimento, per ognuno degli interventi che i Comuni vorranno inserire nel Piano ed eventualmente venga integrato il Rapporto Ambientale. La verifica deve riguardare, in particolare, la compatibilità di ogni singola previsione indicata negli atti con i criteri di sostenibilità acustica delle aree coinvolte e i vincoli che lo stesso Comune si è imposto per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico. I risultati della verifica di coerenza con il PCCA servono per individuare, descrivere e valutare gli effetti e gli eventuali impatti negativi derivanti dall'attuazione delle previsioni in modo da eventualmente fornire, se necessarie, le misure previste per ridurre, impedire o compensare gli eventuali impatti negativi. **Si ricorda che l'inserimento di aree turistiche, parchi acquatici, infrastrutture stradali possono comportare variazioni importanti sul territorio che devono essere valutate preventivamente in modo da ridurre l'esposizione della popolazione all'inquinamento acustico. Analogamente l'ampliamento di siti sensibili (quali scuole, ospedali etc...) deve prevedere una valutazione del clima acustico esistente nell'area in modo da verificare preventivamente i livelli di esposizione previsti. In generale infatti la compresenza di destinazioni d'uso diverse tra di loro è una eventualità frequente nei tessuti urbani misti (residenziale, servizi, turistico, naturalistico, etc...) come quello previsto in questo PSI e rappresenta sempre una criticità dal punto di vista acustico, che sarebbe opportuno evitare, laddove possibile, nelle nuove progettazioni; se non evitata, deve essere approfondita in modo sostanziale nella progettazione stessa che deve trovare, nella minimizzazione di tali impatti, l'elemento guida nella definizione delle scelte di dettaglio. A questo quadro si aggiungono anche le eventuali criticità legate al sistema della mobilità e quindi alla presenza di arterie di traffico stradali con flussi stagionali anche importanti, che non devono essere trascurate nell'ambito di scelte ambientalmente sostenibili. Nel caso vengano individuati effettivi impatti significativi sul clima acustico derivanti dall'attuazione del piano proposto, nel Rapporto Ambientale deve inoltre essere riportata anche una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di indicatori individuati per il controllo degli impatti acustici rilevati. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.89/98 la valutazione di impatto acustico e di clima acustico devono sempre essere redatta da un Tecnico competente in acustica iscritto nell'apposito elenco nazionale (ENTECA) in base ai criteri di cui alla DGR n.857/2013 per valutare eventuali criticità dovute alle attività svolte o alle nuove progettazioni la verifica del rispetto dei limiti di zona.**

Distinti saluti

Livorno, 14/09/2020

La Responsabile del Dipartimento
Dott.ssa ² Lucia Rocchi

² Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Chiudi

Visualizzazione Protocollo

Registro	REGISTRO GENERALE	Sezione	SEZIONE GENERALE
Protocollo	2020/7776 del 14/09/2020 (ARRIVO)		
Tipo Doc.	LETTERA GENERICA	Tramite	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Oggetto	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E CASALE MARITTIMO. VAS CONSULTAZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE, ART. 25 DELLA L.R.T. 10/2010 E S.M.I (#ARPAT_PROTGEN\2020\61148\283448)		
Classifica	06 Pianificazione e territorio		
Fascicolo			

Mittente

Note

(00000098) ARPAT DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LIVORNO
VIA MARRADI, 114 Loc. LIVORNO
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Smistato a

Mittente	Destinatario	Note
PROTOCOLLO il 14/09/2020	Area Edilizia Privata	Inserimento Protocollo

Documenti Allegati

Oggetto	Nome File	Annullato
 DOCUMENTO ORIGINALE	1293347383_51_1600074302556_JavaMail_SRV_APPL__SRV_APPL.eml	
 ALLEGATO 1	NonConforme.xml	
 ALLEGATO 2	NonConforme.eml	

ATTENZIONE:

ARPAT predispone i propri documenti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi di legge.

Per aprire i file firmati digitalmente in formato P7M è possibile usare uno dei software gratuiti (Dike, ArubaSign, FirmaOk, ecc.) indicati dall'Agenzia per l'Italia digitale alla pagina <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>.

Se usate Mozilla Thunderbird per aprire la PEC e non vedete i nostri allegati, verificate che sia installato il componente ThunderPEC e che sia disattivato (OFF) il controllo sui file P7M (per maggiori dettagli vedere la pagina <https://addons.mozilla.org/it/thunderbird/addon/thunderpec>).

Si prega di inviare a questo indirizzo solo documentazione formale da assoggettare al protocollo generale.

Si trasmette il documento protocollo ARPAT n. 2020/0061148 del 14/09/2020, avente ad oggetto **PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E CASALE MARITTIMO. VAS CONSULTAZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE, ART. 25 DELLA L.R.T. 10/2010 E S.M.I.**

Da: <arpat.protocollo@postacert.toscana.it>
Data: lunedì 14 settembre 2020 11:00
Allega: parere_VAS_RA_PS_Bibbona_finale.pdf;p7m; segnatura.xml
Oggetto: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E CASALE MARITTIMO. VAS CONSULTAZIONI DEL RAPPORTO AMBIENTALE, ART. 25 DELLA L.R.T. 10/2010 E S.M.I (#ARPAT_PROTGEN\2020\61148\283448)

R



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
Urbanistica e Politiche abitative

Settore Pianificazione del Territorio

Oggetto: Associazione dei Comuni di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI)
L.R. 65/2014 artt.19, 23 - Piano Strutturale Intercomunale. ADOZIONE
Trasmissione Contributo/Osservazione regionale in fase di adozione

Al Responsabile del Procedimento
del Comune di BIBBONA (Comune Capofila)
Geom. Sandro Cerri

e p.c. Al Comune di CASALE MARITTIMO (PI)

Alla PROVINCIA DI PISA
Settore Pianificazione Strategica, Partecipazioni Sistemi Informativi

Alla PROVINCIA DI LIVORNO
Dipartimento Ambiente e Territorio

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Pisa e Livorno

Alla Direzione
Urbanistica e Politiche Abitative

Al Settore Tutela, riqualificazione
e valorizzazione del Paesaggio

Si trasmette in allegato il contributo tecnico predisposto dal Settore Pianificazione del Territorio con allegati i contributi dei seguenti settori regionali:

01. - Infrastrutture per la logistica	06. - Forestazione. Usi civici. Agroambiente
02. - Programmazione, Viabilità	07. - Tutela della Natura e del Mare
03. - Pianificazione e Controlli in materia di cave	08. - Genio Civile Valdarno Inferiore_1
04. - Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti	09. - Genio Civile Valdarno Inferiore_2
05. - Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	

Il Settore Pianificazione del Territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

I referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Alessandro Marioni tel. 055/4385108 - e-mail: alessandro.marioni@regione.toscana.it
Responsabile P.O. strumenti urbanistici comunali e provinciali – Toscana Centro Nord;
- Arch. Filippo Lo Bocchiaro tel. 055/4384021 - e-mail: filippo.lobocchiaro@regione.toscana.it
Funzionario referente strumenti urbanistici comunali e provinciali – Provincia di Lucca e Pisa
- Arch. Chiara Angioli e-mail: chiara.angioli@regione.toscana.it
Funzionario referente della provincia di Livorno;
- Arch. Roberta Giannini tel.: 055/4382521 e-mail: roberta.giannini@regione.toscana.it
Referente amministrativo della pratica.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Arch. Marco Carletti



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE POLITICHE MOBILITA',
INFRASTRUTTURE E TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
Settore Infrastrutture per la Logistica

Allegati

Risposta al prot. 234372/N.60.20 del 07/07/2020

Fasc. 2020/95P

Oggetto: Comune di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI)

L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Strutturale Intercomunale – ADOZIONE

Contributo di Settore.

Al Settore Pianificazione del Territorio

Arch. Marco Carletti

Ai Funzionari Referenti

Arch. Alessandro Marioni

Arch. Filippo Lo Bocchiaro

Arch. Chiara Angioli

Arch. Roberta Giannini

In riferimento alla vostra richiesta prot. AOOGR/234372/N.060.020 del 07/07/2020, per contributo tecnico finalizzato all'adozione del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale di cui all'oggetto, esaminato il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) e la documentazione trasmessa dal Comune capofila, si rileva che il territorio comunale di Bibbona è attraversato dalla linea Ferroviaria "Livorno - Grosseto".

Per detta infrastruttura ferroviaria e in particolare nel territorio intercomunale in oggetto, il PRIIM, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 18 il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I) non riporta previsioni.

Si ricorda che, come disposto dall'art. 49 del D.P.R. 753/80, lungo il tracciato ferroviario è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di ml. 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia; detta fascia di rispetto dovrà pertanto essere evidenziata tra quelle in elenco dei vincoli sovraordinati.

Si raccomanda inoltre che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., quale Ente Gestore delle infrastrutture ferroviarie nazionali, risulti tra i soggetti nell'elenco degli organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del Piano per le previsioni interferenti con la rete ferroviaria e/o relativa fascia di rispetto.

Non si rilevano ulteriori evidenze per gli altri aspetti di competenza del Settore scrivente.

Cordiali saluti.

La Dirigente

Settore Infrastrutture per la Logistica

(Ing. Anna Valoriani)



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione
Viabilità Regionale Pisa, Livorno, Lucca,
Massa Carrara

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione Del Territorio
Arch. Marco Carletti
e-mail: marco.carletti@regione.toscana.it

Oggetto: Comune di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI)
L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Strutturale Intercomunale – ADOZIONE – Contributo tecnico.

Con riferimento alla nota prot. n. 0234372 del 07/07/2020, si fa presente che non emergono elementi di rilievo per questo settore. Si segnala, quindi, che nelle aree interessate dal Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), in oggetto indicato, non sono presenti cantieri né sono, al momento, state avviate progettazioni di interventi assegnati a questo settore.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dario Bellini



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

Direzione
Politiche della Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale.

Settore
Pianificazione e controlli in materia di cave

La Dirigente

Al Settore Pianificazione del territorio

Al Dirigente Responsabile
Arch. Marco Carletti

All'Arch. Alessandro Marioni
Responsabile P.O.

All'Arch. Filippo Lo Bocchiaro
Funzionario Referente

OGGETTO: Comune di BIBBONA (LD) e CASALE MARITTIMO (PI) L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Strutturale Intercomunale – ADOZIONE - Contributo tecnico.

In risposta alla richiesta di contributo relativo all'adozione del procedimento in oggetto, pervenuta con prot. AOOGR/234372 del 1/02/2017, richiamate anche le nostre precedenti note rilasciate con prot.51297 del 13/05/2020, in occasione dell'avvio del procedimento, e con prot. 341032 del 12/9/2019 in occasione della conferenza di copianificazione, si evidenzia che:

al momento, a fronte delle vigenti disposizioni di cui all'articolo 39 – *Misure di salvaguardia*- della Disciplina di Piano (elaborato PR02) del Piano Regionale Cave adottato dal Consiglio Regionale, permarrrebbe l'interferenza tra la previsione A.14.1 ed il perimetro ST 706 I 5, individuato dal PRAER come area di reperimento di materiali storici, confermato dal PRC adottato (vedasi l'Elaborato PR13) e regolato dall'art. 32 della disciplina del PRC.

Tuttavia, si informa che in data 21 luglio 2020, con DCR n. 47, il Consiglio Regionale ha approvato in via definitiva il Piano Regionale Cave che sarà efficace decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione. Il PRC approvato ha accolto l'osservazione del Comune di Casale Marittimo ed ha perimetrato diversamente l'area MOS. Nel momento in cui il PRC acquisterà la piena vigenza, l'interferenza sopra descritta del redigendo strumento urbanistico verrà superata.

Il PRC adottato è consultabile al seguente link: <http://www.regione.toscana.it/-/piano-regionale-cave-adottato>.

Il PRC approvato è consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-cave>

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'architetto Simona Ciampolini (email: simona.ciampolini@regione.toscana.it tel.055 4386139) o l'architetto Alessandro Rafanelli, responsabile di PO (indirizzo mail alessandro.rafanelli@regione.toscana.it tel.055 4384397)

La Dirigente
Ing. Anna Valoriani



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

**Oggetto: Comune di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI) - L.R. 65/2014, art. 19 –
Piano Strutturale Intercomunale – ADOZIONE - Trasmissione contributo di settore.**

**Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio**

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fuocchiano, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli,



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato,



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014).

Questi obiettivi a breve sono stati dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir 2018/2002), Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria al 2020, è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018), con massiccio incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO₂ al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile. In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile e la generazione distribuita;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Si dettano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 era stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Tale norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.lgs. sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema, (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati decadevano) anche se dovranno a breve essere aggiornati in quanto inadeguati ai nuovi target.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 28/11: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sovraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere il grande sviluppo delle FER richiesto e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:
<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le *sottostazioni* e le *cabine di trasformazione*, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa "distanza di prima approssimazione" la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che "fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1". In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom" prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2005 (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

- a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
- b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
- c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076" approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;

- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;
- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare, con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arpad.toscana.it/sira/sisbon.html>;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;
- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata "la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il sito nazionale di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di Bibbona (LI) ha il territorio classificato ZVN designato e in proposta di tipo A con parti denominate da analisi pressioni e impatti (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies). Il Comune di Casale Marittimo (PI) ha parte del territorio classificato ZVN designato e in proposta di tipo A (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies).

Segue il contributo tecnico:

- **L.R. 41/2018;**
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - **richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;**



Allegati : 0

Risposta al foglio del 07/07/2020
Numero A00GRT/0234372/N.060.020

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Renata Laura Caselli

gs. N.060.020



Oggetto: Comune di Bibbona (LI) e Casale Marittimo (PI) – Adozione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 di cui alla Delibera del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26/05/2020 e alla D.C.C. di Casale Marittimo n. 16 del 13/06/2020 - Contributo istruttorio

Alla c.a. Settore Pianificazione del Territorio
SEDE

In relazione alla richiesta pervenuta con nota del 07/07/2020, prot. 234372 dal *Settore Pianificazione del Territorio*, si trasmette il seguente contributo tecnico di competenza.

Con D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015 è stata approvata l'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, pubblicata sul B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015. Ai sensi del Capo VII, art. 20 comma 1 "Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio" della Disciplina di Piano, *"Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 145 del Codice"*.

Inoltre, in data 17 maggio 2018, è stato sottoscritto il nuovo "Accordo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione", di cui allo schema approvato con D.G.R. n. 445 del 24/04/2018.

Fermo restando l'obbligo di conformazione al PIT di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. 65/2014, si rileva che la procedura è definita all'art. 21 della Disciplina del PIT "Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio"; tale norma, così come meglio specificato nell'Accordo sopra richiamato, prevede che, ultimata la fase delle osservazioni, venga trasmesso alla Regione il provvedimento contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente assunte. Tale atto deve essere inviato anche al Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e alla Provincia di Pisa. La valutazione della conformazione dell'atto di governo del territorio, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 65/14, avviene attraverso una Conferenza Paesaggistica a cui partecipano la Regione e i sopracitati gli organi ministeriali.

Con riferimento alla documentazione richiesta per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica, si ricorda che il sopra citato Accordo stabilisce in particolare all'art. 3 comma 4: *"Gli atti posti all'esame della Conferenza e la relativa documentazione vengono inoltrati tramite posta certificata, a cura della Amministrazione proponente, a tutte le Amministrazioni che partecipano alla Conferenza, con adeguato anticipo rispetto alla data di convocazione della stessa. In particolare, la documentazione andrà inviata alla Soprintendenza Archeologica,*



Belle Arti e Paesaggio competente per territorio anche su supporto elettronico firmato digitalmente. Tale documentazione dovrà prevedere un apposito elaborato nel quale viene dato conto delle modalità di recepimento della disciplina statutaria del PIT-PPR con puntuale riferimento alle disposizioni aventi carattere di Obiettivo, Indirizzo Direttiva e Prescrizione, come elencate nell'art. 4 della Disciplina del Piano”.

Il Piano strutturale Intercomunale in oggetto comprende il territorio dei Bibbona e Casale Marittimo, che ricadono nell'ambito di paesaggio n. 13 “Val di Cecina” del PIT-PPR, ed è interessato dai seguenti vincoli paesaggistici:

- vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004, istituito in forza del D.M. 30/04/1965, relativo ai “Zona costiera del Comune di Bibbona”, con la seguente motivazione: “[...] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché ricca di pinete e boschi, offre aspetti di suggestiva bellezza, sì da formare un incomparabile quadro naturale, costituendo inoltre un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, dove l'opera della natura si fonde mirabilmente con quella del lavoro umano”
- vincoli ope legis ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.lgs 42/2004 relativi a:
 - lett. a) territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - lett. b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi;
 - lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi: “Tombolo di Cecina” (RNLI04), “Bibbona” (RNLI03);
 - lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal D.lgs n. 227/2001;
 - lett. h) usi civici nel Comune di Bibbona;
 - lett. m) le zone di interesse archeologico: “Zona comprendente due insediamenti etruschi e i resti della villa romana di Pieve Vecchia” (PI02), “Zona comprendente la necropoli etrusca di Casa Nocera” (PI05), entrambe nel Comune di Casale Marittimo.

Sono, inoltre, presenti:

- ANPIL – Macchia della Magona;
- ZSC (ex SIC) – Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello;
- ZPS – Tombolo di Cecina;
- ZSC e ZPS – Padule di Bolgheri

In via preliminare a quelle che saranno le valutazioni proprie della Conferenza ex art. 21 della Disciplina del PIT-PPR, in merito agli elaborati del PSI adottato, si evidenzia quanto segue.

L'elaborato “QC 02 Ricognizione dei Beni Paesaggistici” propone una diversa **ricognizione dei beni paesaggistici** di cui alla lettera g), comma 1, dell'art. 142 del Codice, rispetto all'individuazione cartografica operata dal PIT-PPR.

Ai fini dell'attivazione della procedura di aggiornamento cartografico di cui all'art. 5, comma 4 dell'elaborato 8B “Disciplina dei Beni Paesaggistici” del PIT-PPR, i discostamenti proposti, opportunamente motivati in relazione ai criteri stabiliti nell'Elaborato 7B, saranno valutati in maniera approfondita congiuntamente con i competenti organi ministeriali in sede di Conferenza Paesaggistica.

Con riferimento alla **individuazione del territorio urbanizzato**, di cui alla Tav. QP03 “Statuto del territorio-



Territorio Urbanizzato, Sistemi e Sottosistemi Territoriali” e dettagliato nell’elaborato Doc.QP02 “Allegato B alla Disciplina di Piano – Album di analisi del Territorio Urbanizzato e delle Aree turistiche complesse”, la definizione del perimetro risulta nel complesso coerente con il contenuto dell’art. 4 della L.R. n. 65/2014 e con le “Indicazioni metodologiche per l’applicazione della carta alla perimetrazione del territorio urbanizzato alla scala dei piani comunali” di cui all’Abaco dell’invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali” (art. 12 comma 4 della Disciplina del Piano del PIT-PPR); tuttavia, in relazione alle aree di seguito individuate si ritiene opportuno effettuare ulteriori approfondimenti, ed in particolare:

Marina di Bibbona

- lungo via dei Melagrani, è stata inclusa nel perimetro del territorio urbanizzato un’area libera che presenta caratteri di ruralità e che è interessata totalmente dal vincolo di cui all’art.142 D.Lgs. 42/2004 lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua; nel complesso, il tessuto lungo via Melograni, classificato dal PSI come TR7, TPS3, TR6 e TR6, presenta le caratteristiche del morfotipo extraurbano, si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito alle finalità espresse di “ricucitura” e “disegno del margine urbano” relative all’area 1, individuata ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.R. 65/2014, anche in relazione alla direttiva 2.1 correlata all’Obiettivo 2 della scheda d’Ambito n. 13;
- lungo via del Forte, un’area occupata da una pineta è stata inclusa nel perimetro del territorio urbanizzato.

Mannaione

- a Mannaione nel morfotipo TPS2 è stata inclusa un’area che presenta le medesime caratteristiche di ruralità del territorio contiguo; si ritiene opportuno motivare tale inserimento all’interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014, specificando le strategie di riqualificazione del margine dell’insediamento e le funzioni a cui tali aree sono destinate.

Bibbona capoluogo

- lungo via Scandicci e lungo la strada provinciale n. 15, sono state incluse nel perimetro del territorio urbanizzato aree libere che presentano caratteri di ruralità, si ritiene opportuno motivare tale inserimento, così come per l’area di cui al punto precedente;
- l’area 8, ubicata lungo il fosso della Madonna e individuata “*al fine di riqualificare il margine urbano caratterizzato da aree pertinenziali e ortive residuali*”, è compresa dall’Abaco delle Invarianti del PIT-PPR, oltre che in “area critica per processi di artificializzazione” (II Invariante), nei “bacini di esondazione” (I Invariante) che presenta, tra le indicazioni, quella di “*limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e mantenere la permeabilità dei suoli*”; l’adiacente tessuto, classificato dal PSI come TR7 (tessuto sfrangiato di margine), presenta le medesime caratteristiche dell’edificato prospiciente classificato come TR8 (tessuto lineare), tra i cui obiettivi specifici dell’Abaco è indicato quello di “*Contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo gli assi stradali e sui retri dell’edificato esistente*”; si richiama, inoltre, l’indirizzo n. 10 della Scheda d’Ambito n. 13 che prevede di “*promuovere interventi di riqualificazione naturalistica del reticolo idrografico minore di collegamento tra la fascia costiera e le colline boscate*”;
- le aree 9 e 10 “*finalizzate alla ricucitura, completamento e ridisegno del margine urbano*” costituiscono un varco inedito con caratteri rurali e sono comprese dall’Abaco delle Invarianti del PIT-PPR, oltre che in “area critica per processi di artificializzazione” e nel morfotipo “matrice agroecosistemica collinare” (II Invariante) per il quale, tra le indicazioni per le azioni, è prevista la “*riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato diffuso e delle infrastrutture*”, anche nel “morfotipo complesso del seminativo, oliveto e vigneto di pianura delle prime pendici collinari” (IV Invariante), per il quale, tra le indicazioni per le azioni, è indicata, quella di “*limitare e contrastare i*



fenomeni di dispersione insediativa, saldatura lineare dei centri abitati ed erosione del territorio rurale"; l'area 9 è inoltre interessata parzialmente dal vincolo di cui all'art.142 D.Lgs. 42/2004 lettera g) boschi e foreste; infine, si richiama uno degli obiettivi specifici degli adiacenti morfotipi TR4, che è quello di *"Riprogettare il margine urbano con interventi di qualificazione paesaggistica (costruire permeabilità tra spazio urbano e aperto, ridisegnare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, progettare percorsi di connessione/attraversamento, fasce alberate, orti, frutteti e giardini periurbani)"*;^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100}

- l'area 6 finalizzata *"alla ricucitura, completamento e ridisegno del margine urbano"* è compresa dall'Abaco delle Invarianti del PIT-PPR, oltre che in *"area critica per processi di artificializzazione"*, nel morfotipo *"matrice agroecosistemica collinare"* (IV Invariante) per il quale, tra le indicazioni per le azioni, è prevista la *"riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato diffuso e delle infrastrutture"*.

Località Terra dei Ceci e La Casetta

- gli agglomerati Torre dei Ceci e La Casetta, compresi all'interno del territorio urbanizzato, presentano le caratteristiche di morfotipo extraurbano.

Casale Marittimo capoluogo

- i tessuti TR5, individuati a nord del capoluogo e inclusi nel perimetro del territorio urbanizzato, presentano le caratteristiche del morfotipo extraurbano; inoltre, tale perimetro comprende in località Montaleo, oltre ad aree libere, un'area ubicata lungo via Cecinese e interessata dal vincolo di cui all'art. 142 lettera g) del D.Lgs. 42/2004;
- lungo via Cecinese è stata inclusa nel perimetro del territorio urbanizzato un'area libera con caratteri di ruralità; si ritiene opportuno motivare tale inserimento, specificando le strategie di riqualificazione del margine dell'insediamento e le funzioni a cui tali aree sono destinate;
- l'area 6, individuata *"al fine di ridisegnare il margine urbano attorno al centro storico"*, è un'area agricola interclusa occupata da ulivi che qualifica il contesto paesaggistico dell'insediamento storico ed è classificata dall'Abaco delle Invarianti del PIT-PPR come *"morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti di collina"* (IV Invariante), per il quale è previsto, tra le indicazioni per le azioni, di *"Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e - quando possibile - funzionale tra insediamento storico e tessuto dei coltivi mediante:*
 - *la tutela dell'integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che ne alterino la struttura d'impianto;*(...)
 - *la conservazione, ove possibile, degli oliveti alternati ai seminativi in una maglia fitta o medio-fitta, posti a contorno degli insediamenti storici, in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto ad altre colture o alla copertura boschiva."*

In merito, si richiama, inoltre, quanto previsto tra le indicazioni per le azioni della Scheda d'Ambito 13 *"Val di Cecina"*:

4. al fine di tutelare il sistema insediativo collinare e la leggibilità della sua relazione con il paesaggio agrario, prevedere misure e azioni volte a tutelare l'integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze di valore architettonico-testimoniale, dei loro intorni agricoli e delle visuali panoramiche da e verso tali insediamenti, anche contenendo ulteriori espansioni. In particolare sono meritevoli di tutela:

- (...)
- *i borghi collinari di Montescudaio, Guardistallo, Riparbella, Casale Marittimo, Castellina Marittima e Pomarance, che rappresentano riferimenti visuali di grande valore paesaggistico e punti di vista privilegiati sulla valle del Cecina.*



In merito alle **previsioni di trasformazione all'esterno del territorio urbanizzato**, sottoposte alla valutazione della **Conferenza di Copianificazione**, si ritiene opportuno che il PSI prescriva al PO la redazione di Schede norma, comprensive di schema grafico, che declinino e dettagliino le indicazioni del PS e diano conto del recepimento dei contenuti del Parere del Settore scrivente, allegato al verbale del 22/11/2019, che si richiamano, in relazione al superamento delle criticità rilevate.

Si rileva, inoltre, che il consistente dimensionamento previsto per tali interventi non risulta allineato in particolare a quanto previsto dagli indirizzi per le politiche della Scheda d'Ambito, riferiti ai sistemi della Costa, Pianura e fondovalle, che specificano:

6. al fine di riqualificare il territorio pianeggiante e costiero, indirizzare i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione verso il contenimento e, ove possibile, la riduzione del già elevato grado di impermeabilizzazione e consumo di suolo:

- *evitando la saldatura tra le aree urbanizzate e la realizzazione di ulteriori piattaforme turistico-ricettive e produttive lungo il litorale e sul sistema dunale;*
- *riqualificando gli insediamenti a carattere turistico- ricettivo e produttivo esistenti;*
- *preservando gli ambienti agricoli e naturali;*
- *recuperando i livelli di permeabilità ecologica del territorio di pianura.*

Tale indirizzo è prioritario per la fascia di territorio, prevalentemente agricola, compresa tra la Via Aurelia e la linea di costa e in particolare per le Marine di Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Donoratico e per le aree individuate come "direttrici di connettività da ricostituire" nella carta della rete ecologica.

Si richiamano in merito le direttive correlate all'"Obiettivo 2 "Salvaguardare la pianura costiera qualificata dalla presenza di aree umide, ambienti dunali e dai paesaggi agrari della bonifica storica, le colline retrostanti caratterizzate da oliveti, vigneti, colture promiscue e aree boscate, nonché le relazioni percettive, funzionali, morfologiche ed ecosistemiche tra la pianura e l'entroterra" della scheda d'ambito n. 13, che prevedono:

2.1 - nella fascia di territorio compreso tra la Ferrovia-Aurelia e la linea di costa, e lungo le direttrici di connettività da ricostituire e/o riqualificare individuate nella carta della Rete ecologica:

- *arginare la realizzazione di nuovi insediamenti definendo i margini del territorio urbanizzato ed evitando insediamenti diffusi;*
- *riqualificare le piattaforme turistico ricettive e produttive lungo il litorale migliorandone la qualità ecologica e paesaggistica;*
- *tutelare l'integrità morfologica del sistema insediativo storico rurale, con particolare riferimento all'insediamento di Cecina;*
- *evitare la saldatura tra le aree urbanizzate, con particolare riferimento alle aree di Marina di Castagneto Carducci e Donoratico, lungo gli assi infrastrutturali e le "direttrici di connettività da ricostituire" (individuate nella carta della Rete degli Ecosistemi), preservando i varchi ineditificati e i boschi planiziali costieri;*

[...]

2.2 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.

2.3 salvaguardare il territorio agricolo delle aree della bonifica, favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;

2.4 tutelare il valore estetico-percettivo delle visuali che si colgono "da" e "verso" la fascia costiera e i borghi storici collinari di Casale Marittimo, Bibbona, Bolgheri, Castagneto Carducci che si affacciano sulla pianura litoranea".

[...]



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

*Settore Tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio*

Il Settore resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Responsabile della P.O. Arch. Cecilia Berengo

tel. 055/4385307 e-mail cecilia.berengo@regione.toscana.it

Funzionario referente dell'istruttoria regionale Arch. Manuela Casarano

tel. 055/4382014 e-mail manuela.casarano@regione.toscana.it

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico Bartolo Scrascia



Risposta al foglio del 07/07/2020

Numero 234372/N.060.020

Oggetto: Comune di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI) L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Strutturale Intercomunale – ADOZIONE Richiesta contributi tecnici in fase di adozione

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi all'oggetto, si comunica quanto segue relativamente alla documentazione presentata:

Disciplina di Piano:

pag 47 e 48 *“Il PO disciplina le trasformazioni ammissibili nel territorio rurale in conformità alle disposizioni dello Statuto del Territorio, agli indirizzi per ciascuna UTOE come indicato al successivo Capo 2 del Titolo III e sulla base dei seguenti indirizzi.....*

Si ricorda che, per quanto attiene le aree boscate, la loro trasformazione, ai sensi della L.R. 39/00, art 41 comma 2 *“riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge”*.

Si invita pertanto ad inserire specifico riferimento alla citata legge nonché al suo regolamento attuativo DPGR 48/τ/2003, e al fine di evitare possibili dubbi interpretativi a rivedere gli indirizzi per le aree forestali utilizzando la stessa terminologia impiegata dalla normativa

Rapporto ambientale:

- si evidenzia che nel suddetto documento sarebbe più opportuno parlare di gestione forestale sostenibile o gestione attiva piuttosto che di gestione conservativa soprattutto laddove si fa riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale;

- a pagina 75 si riporta *‘La fase attuale vede un patrimonio boschivo ancora troppo povero dal punto di vista qualitativo e con eccessivi prelievi forestali nei querceti’*. Non risulta corretto parlare di prelievo eccessivo (rispetto a cosa?), il regolamento forestale definisce puntuali norme tecniche per il prelievo individuando turni ed estensioni delle tagliate,

- si segnala altresì che la pineta demaniale non è amministrata dal Corpo Forestale come riportato nei testi ma dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
Dr. Sandro Pieroni



Ai Comuni di
Casale Marittimo (PI) e Bibbona (LI)

Al Responsabile del Settore
"Pianificazione del Territorio"

Oggetto: Comuni di Bibbona (LI) e di Casale Marittimo (PI). Adozione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Contributo tecnico ai fini della Valutazione di incidenza, ex art. 87 della L.R. 30/2015.

In riferimento alla nota prot. 0234372 del 07/07/2020 trasmessa dal Settore regionale "Pianificazione del Territorio" con la quale si comunica che il Comune di Bibbona, in qualità di Comune capofila, ha trasmesso sia la propria Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/05/2020 di Adozione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, che la D.C.C. di Casale Marittimo n. 16 del 13/06/2020, si esprime il seguente contributo ai fini della Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 30/2015.

Richiamati, per quanto di competenza, i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 357/1997;
- la L.R. n. 30/2015;
- la D.G.R. 644/2004;
- la D.G.R. 1223/2015;
- il D.M. del 17/10/2007.
- la D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*";
- la D.G.R. 119 del 12/02/2018 "*L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana*".

Richiamato il precedente contributo espresso dal Settore scrivente in fase di avvio del procedimento e conferenza di copianificazione, trasmesso con nota del 27/09/2019 (prot. n. 359859), con il quale venivano forniti riferimenti normativi e conoscitivi utili alla redazione del Piano in oggetto;

Dato atto che il PSI ha articolato il territorio di Bibbona e di Casale Marittimo in n.3 UTOE, come di seguito elencate:

- UTOE 1: La piana costiera
- UTOE 2: La piana centrale
- UTOE 3: Le colline di Bibbona e Casale Marittimo

Considerato che, caratteristica peculiare dei territori comunali interessati dal PSI è l'alternarsi di ampie aree rurali, aree boscate, aree naturalistiche a pineta e macchia mediterranea, aree dunali, tra i due centri urbani di matrice storica ed alcuni recetti agglomerati residenziali sviluppati in discontinuità con tali aggregati storici.



Considerato che tali agglomerati edilizi (in particolare il nucleo di Marina di Bibbona) insistono in prossimità di siti della Rete Natura 2000. In particolare:

- **ZPS Tombolo di Cecina – IT5160003.** La parte dell'area protetta compresa nel Comune di Bibbona occupa una superficie di circa 120 ettari (circa il 34% del totale) e si colloca lungo la fascia costiera che dal confine comunale con il Comune di Cecina, si estende verso sud fino a interfacciarsi con l'abitato di Marina di Bibbona. Tale sito è parzialmente ricompreso all'interno della "Riserva Biogenetica dei Tomboli di Cecina", Riserva Naturale Statale gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina;
- **ZSC/ZPS Padule di Bolgheri – IT5160004.** La parte dell'area protetta ricompresa nel Comune di Bibbona occupa una esigua superficie pari a circa 4 ettari (0,7 % del totale) e si colloca lungo il confine con il Comune di Castagneto Carducci, in prossimità del Fosso del Livrone. Tale Sito è compreso nell'Oasi di Protezione "Oasi di Bolgheri" e nell'Oasi WWF "Bolgheri". Il sito è classificato come Zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e, inoltre, come "Rifugio Faunistico Padule di Bolgheri", istituito con Decreto del Ministero Agricoltura e Foreste nel 1971;
- **ZSC Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello – IT5160005.** La parte dell'area protetta compresa nel Comune di Bibbona occupa una superficie di circa 1.615 ettari (46% del totale) mentre quella presente nel Comune di Casale Marittimo è circa 26 ettari (0,7 % del totale) e si colloca nella parte est del territorio di Bibbona e nella parte sud-est del territorio di Casale Marittimo. Tale sito risulta parzialmente compreso nell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) "Macchia della Magona" oltre che nella Riserva Naturale Statale "Bibbona", gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina;

Tenuto conto che alcune previsioni edilizie indicate tra gli obiettivi del PSI, seppure localizzate esternamente ai siti Natura 2000, potrebbero determinare in fase attuativa un effetto significativo sullo stato di conservazione degli habitat presenti, considerata la tipologia e il dimensionamento dei diversi interventi e gli eventuali effetti cumulativi, le superfici territoriali interessate e la vicinanza con alcuni siti della rete Natura 2000. In particolare, a titolo esemplificativo, si evidenziano le previsioni relative all'UTOE 1 - Piana costiera - per le quali nello Studio di incidenza non viene fornita una analisi esaustiva circa le possibili incidenze sullo stato di conservazione dei due Siti (ZPS Tombolo di Cecina e ZSC/ZPS Padule di Bolgheri), limitandosi ad affermare che "*Le strategie del PSI, per la loro localizzazione e le loro caratteristiche, hanno un'incidenza attenuata. Il loro impatto appare, inoltre, particolarmente contenuto in considerazione del fatto che le aree sono comunque esterne alle aree protette presenti*", e senza fornire sufficienti elementi di analisi (quantitativi e qualitativi) a supporto di tali conclusioni;

Considerato che alcune previsioni risultano localizzate in vicinanza dei siti Natura 2000, in particolare:

- *A04 Parco acquatico Marina di Bibbona*, distante 380 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;
- *A05 Zona ricettiva "Area multifunzionale" Marina di Bibbona*, distante 520 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;
- *A06 Nuova attrezzatura turistico ricettiva Marina di Bibbona*, distante 765 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;



- A17 Nuova area a parcheggio pubblico Marina di Bibbona, distante 200 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;
- B01 Nuova viabilità per pedoni e mezzi di soccorso Marina di Bibbona, coincidente con il confine della ZSC/ ZPS Padule di Bolgheri;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 87 della l.r. 30/2015 "Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, apposito Studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" e che pertanto sono soggetti a Valutazione di incidenza gli atti sopracitati riguardanti anche ambiti esterni ai siti Natura 2000, ma suscettibili di produrre effetti sugli stessi
- nel caso in esame, occorre valutare se siano ragionevolmente ipotizzabili eventuali impatti ed incidenze significative derivanti dalle trasformazioni previste dal PSI sulle specie, sugli habitat e/o sull'integrità dei siti della Rete Natura 2000, con riferimento agli obiettivi di conservazione dei siti medesimi, seppure esterni a tali siti;
- risulta necessario integrare lo Studio di incidenza, presentato a livello di screening, con una analisi degli effetti diretti ed indiretti delle previsioni urbanistiche e della disciplina del PSI sui siti della Rete Natura 2000 al fine di assicurare una ottimale conservazione degli habitat dei Siti, con particolare riferimento al tema dei prelievi idrici e/o al recapito di scarichi, alla componente rumore, agli effetti conseguenti all'incremento delle superfici impermeabilizzate e al consumo di suolo, in quanto suscettibili di produrre effetti sullo stato di conservazione dei Siti, anche in considerazione delle attuali pressioni a cui sono sottoposti tali ambiti, derivanti dalle numerose attività turistiche-ricettive presenti;
- lo Studio di Incidenza presentato non consente di escludere effetti significativi poiché non esplicita le analisi effettuate a supporto di tale tesi, non fornisce alcun dato qualitativo e quantitativo circa le presenze in termini di habitat e specie attualmente presenti e non valuta gli eventuali effetti cumulativi derivanti dall'attuazione delle singole previsioni. Nel merito, quanto sinteticamente relazionato nel Cap. 11 dello Studio di Incidenza, ovvero che *"le strategie del PSI, per la loro localizzazione e le loro caratteristiche, hanno un'incidenza attenuata. Il loro impatto appare, inoltre, particolarmente contenuto in considerazione del fatto che le aree sono comunque esterne alle aree protette presenti"* non consente di escludere eventuali incidenze. In particolare, pur affermando nelle conclusioni che *"Il disturbo legato alla fruizione delle aree e dell'incremento della fruizione turistica sarà in parte attenuato dalla presenza di numerose strutture ricettive che, di fatto, distribuiranno gli elevati valori di carico turistico su tutta la fascia costiera"*, manca sia una valutazione circostanziata circa gli effetti a carico degli habitat derivanti dall'effettivo incremento della fruizione turistica nel territorio, sia l'indicazione di possibili misure di mitigazione;

Considerato quanto sopra, si ritiene necessario richiedere in questa fase un maggiore approfondimento dello Studio di incidenza attraverso una valutazione appropriata, da trasmettere al Settore scrivente ai fini dell'espressione della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 87 della L.R. 30/2015. Si ricorda che tale studio dovrà essere elaborato secondo i contenuti elencati nel documento predisposto dalla Regione Toscana, esplicativo ed integrativo di quanto previsto dall'allegato "G" al D.P.R. 357/1997 pubblicato sul sito web della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/~nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale>);



Nel merito, si ritiene che lo Studio di incidenza debba contenere i seguenti approfondimenti:

1. analisi degli impatti e delle eventuali incidenze cumulative delle diverse previsioni del PSI, con particolare riferimento alle UTOE 1 e 2;
2. analisi delle tipologie di habitat presenti, ai sensi della D.G.R. n. 505 del 17/05/2018 e relativi allegati;
3. esame delle delle previsioni del PSI alla luce criticità evidenziate nella D.G.R. 644/2004;
4. esame dettagliato delle problematiche connesse all'aumento del carico urbanistico determinato dalle previsioni di nuove attività ricettive e turistiche sugli ecosistemi fluviali e sulle aree lacustri ed umide, in coerenza con le Misure di conservazione; a tal proposito, si segnalano tra le Misure di conservazione di cui alla D.G.R. 1223/2015, quelle volte al monitoraggio e al miglioramento della qualità delle acque dei Siti natura 2000 e dello stato ecologico e chimico degli ecosistemi fluviali e delle acque sotterranee, anche in riferimento agli scarichi delle nuove previsioni di strutture turistico-ricettive;
5. analisi degli effetti indiretti delle previsioni urbanistiche sui Siti della Rete Natura 2000, con particolare riferimento ai prelievi idrici e al recapito di scarichi;
6. indicazione di eventuali misure di mitigazione volte ad attenuare potenziali impatti e a superare le criticità evidenziate, nonché al fine di assicurare livelli ottimali di compatibilità ambientale delle previsioni del PSI.

Si evidenzia infine che, come già indicato nel precedente contributo espresso dal Settore scrivente (nota del 27/09/2019, prot. n. 359859), in considerazione delle componenti del patrimonio naturalistico-ambientale regionale di cui all'art. 1 della L.R. 30/2015, per il quale la legge riconosce *"il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza"*, il Rapporto Ambientale dovrà analizzare, oltre al sito Natura 2000 e alle aree di collegamento ecologico-funzionale e agli altri elementi funzionali e strutturali della Rete Ecologica regionale, di cui all'art. 7 della L.R. 30/2015, anche le specie di flora e di fauna e habitat naturali e seminaturali di cui al Capo III del Titolo III della L.R. 30/2015. Tali elementi costituiscono, secondo quanto disposto dalla L.R. 30/2015 (art. 79, comma 5), riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti e interventi e conseguentemente devono essere oggetto di considerazione nelle valutazioni ambientali, in attuazione specifica delle tutele previste dagli art. 79 ("Forme di tutela della fauna"), art. 80 ("Forme di tutela della flora"), art. 81 ("Disciplina degli habitat di cui all'allegato A del d.p.r. 357/1997"), art. 82 ("Disciplina degli habitat non ricompresi nell'allegato A del d.p.r. 357/1997"). Per il reperimento di dati sulle componenti sopra menzionate, si segnala il portale geografico regionale Geoscopio, dove sono consultabili dati cartografici sulle aree protette, sui Siti Natura 2000, su habitat, fitocenosi e specie animali e vegetali di interesse conservazionistico (database Re.Na.To.-Biomart);

Il Settore scrivente resta a disposizione per eventuali ulteriori apporti collaborativi.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

AS/NR/GI



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Oggetto: Comune di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI)
L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Strutturale Intercomunale – ADOZIONE
Richiesta contributi tecnici in fase di adozione

Contributo tecnico

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio
c.a. Arch Marco Carletti

In riferimento alla vs richiesta prot. AOOGR/AD 0234372 del 07/07/2020 si comunica quanto segue.

Agli atti di questo Settore è depositato il “Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo ai sensi degli artt. 23 e 94 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.” (deposito n. 418 del 27/03/2020). Nell’ambito dell’istruttoria di tale procedimento svolta da questo Ufficio, è stata inviata ai due Comuni una nota di richiesta integrazione (ns. protocollo AOOGR/PD 0185881 del 26/05/202) che si allega quale contributo tecnico.

Nella suddetta nota sono enunciate le richieste per gli aspetti geologici-geomorfologici, idraulici e sismici relativi al territorio dei due Comuni nonché evidenziate le valutazioni di coerenza con il PAI; viene inoltre richiamata l’attenzione su alcune previsioni ricadenti in aree esterne al territorio urbanizzato già oggetto di Conferenza di Copianificazione per le quali, questo Settore aveva espresso contributo, con nota prot. AOOGR/PD 0344267 del 16/09/2019, che ad ogni buon conto si allega alla presente.

Distinti Saluti

Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco Pistone

Referente istruttoria: M. Della Maggesa
Responsabile PO: F. Cioni



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Oggetto: L.R.65/2014 – D.P.G.R. n. 53/R/2011 – Deposito n. 418 del 27/03/2020 – Indagini geologico-
tecniche di supporto al “Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona (LI) e Casale
Marittimo (PI) ai sensi degli artt. 23 e 94 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. (Dep. n.418 del 27/03/2020).
Comunicazione ai sensi dell'art.9, comma 2, DPGR 53/R/2011. Richiesta integrazioni.

Comune di Bibbona (LI)
Area 4 “Edilizia Privata-Urbanistica”
c.a. Responsabile del Procedimento
geom. Sandro Cerri

p.c. Comune di Casale M.mo (PI)
Ufficio Tecnico Comunale
c.a. Geom. Stefano Fantacci

A seguito dell'avvio del procedimento relativo al controllo obbligatorio del deposito in oggetto, comunicato a
codesto Comune con nostra nota prot. n. AOOGR/TPD Prot. 121432 del 27/03/2020, si è proceduto all'esame
della documentazione. Di seguito si rappresentano gli esiti dell'istruttoria eseguita.

Comune di Casale Marittimo

Aspetti geologici-geomorfologici e coerenza col quadro conoscitivo del PAI

Il Comune ha depositato agli atti di questo Settore gli studi geologici a supporto del Piano Operativo
Comunale adottato in data 25/03/2019, il cui procedimento risulta ad oggi sospeso in attesa di integrazioni.
Nel procedimento di redazione del suddetto Piano, l'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale, con nota
prot. N.4740 del 22/06/2018, ha espresso parere positivo con prescrizioni ex art.25 delle Norme di Piano PAI
Bacino Toscana Costa in cui viene “*confermata la sostanziale coerenza degli aspetti propri del Piano
Operativo rispetto al PAI, si segnala [...] che per le aree esterne alle aree urbanizzate è emersa la necessità di
alcune integrazioni e modifiche volte a garantire il rispetto dei criteri di omogeneità a scala di distretto in
particolare per quanto riguarda i processi geomorfologici attivi.*”

Successivamente con decreto del Segretario Generale n. 20 del 11/05/2020, ai sensi dell'art. 24 delle
norme di attuazione del PAI del bacino Toscana Costa, sono stati approvati l'approfondimento del quadro
conoscitivo e le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica relative al territorio



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

comunale. Gli studi depositati a supporto del PSI sono dunque coerenti con il quadro conoscitivo della pericolosità del PAI.

Aspetti idraulici – Quadro conoscitivo

Si prende atto che tra gli elaborati depositati non è stata allegata la documentazione relativa agli studi idrologico-idraulici sui corsi d'acqua che si sviluppano nel territorio comunale. Relativamente a tali studi il rimando è agli elaborati redatti dal Comune nel 2018 a supporto del Piano Operativo, che risultano agli atti di questo Settore e che comprendono lo studio idraulico del Botro della Valle fino all'intersezione della strada SP n.10 con quella dei Tre Comuni e del Fosso Parmigiani-Le Basse presso il Centro Turistico La Casetta. Dagli esiti degli studi emerge la modifica del quadro conoscitivo relativo alla pericolosità da alluvione del PGRA UOM Toscana Costa. Per tali studi questo Ufficio ha chiesto integrazioni al Comune, con nota AOOGR/TPD Prot. 193638 del 10/05/2019, con riferimento alla necessità del rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 3 della Disciplina di PGRA. Tali integrazioni a tutt'oggi non risultano pervenute. In relazione a ciò si comunica peraltro che in data 02/03/2020 è stato sottoscritto l'Accordo tra l'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e la Regione Toscana, di cui alla DGRT n.166 del 17/02/2020, per l'individuazione delle procedure da seguire per l'aggiornamento delle mappe di pericolosità da alluvione.

Si richiama pertanto la necessità, anche in questo contesto, di procedere con le elaborazioni integrative richieste nella suddetta nota al fine della caratterizzazione della probabilità di esondazione dei sopra citati corsi d'acqua.

Si rilevano infine alcune incoerenze con il quadro conoscitivo del PGRA per quanto attiene l'individuazione delle aree a pericolosità I2 ai sensi del DPGR 53/R/2011.

Comune di Bibbona

A supporto del PSI sono stati presi quale riferimento, rivalutandoli in alcuni casi, gli esiti degli studi geologico-tecnici redatti per la "*Variante quinquennale al Regolamento Urbanistico - Terzo Regolamento Urbanistico*".

Aspetti geologici-geomorfologici e coerenza col quadro conoscitivo del PAI

Valutati nel complesso gli elaborati e condividendone sostanzialmente i contenuti, si rilevano comunque alcune incoerenze nella tavola n. G08 tra la classificazione di pericolosità assegnata ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011 e la corrispondente del PAI, anche in considerazione del progetto di Piano di bacino del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica, relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana" (PAI dissesti geomorfologici). Ciò con riferimento alla perimetrazione della classe molto elevata.

Per quanto attiene gli aspetti sismici si segnala la necessità di chiarire alcune valutazioni connesse al fenomeno della liquefazione relativamente alla fascia di terreni che va dalla linea di costa a poco oltre la via Aurelia, comprendente gli abitati di La California e Marina di Bibbona.

Aspetti idraulici – Quadro conoscitivo

Per la redazione degli elaborati cartografici sono stati presi quale riferimento gli esiti degli studi idraulici redatti a supporto della sopra richiamata variante, validati anche dall'Autorità Distrettuale in termini di modifica del PGRA.



Si prende atto che le classificazioni di pericolosità, ai sensi del DPGR 53/R/2011 sono state comunque localmente rivalutate rispetto alla suddetta variante anche in relazione all'entrata in vigore della LR 41/2018; sulla base dei suddetti studi è stata predisposta la carta di magnitudo idraulica, non espressamente prevista ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011, esclusivamente per le aree in cui il dato del battente risulta certificato, escludendo di fatto alcune porzioni del territorio urbanizzato.

Ciò premesso si rilevano alcune incongruenze con il quadro conoscitivo del PGRA per quanto attiene le aree interessate da allagamenti compresi fra 200 e 500 anni con particolare riferimento al territorio collinare e e ad alcune porzioni pianeggianti classificate a pericolosità idraulica elevata (alluvioni frequenti) per criteri morfologici.

Inoltre visti anche i contenuti dell'art. 26 della Disciplina di Piano del Piano Strutturale in riferimento all'individuazione dei battenti idraulici, laddove attualmente non definiti, si ritiene necessario fornire approfondimenti finalizzati a meglio chiarire il quadro conoscitivo riferito all'effettivo rischio idraulico (battenti) con particolare riferimento al territorio urbanizzato.

Si ritiene necessario dunque documentare e aggiornare già in questa fase lo stato di attuazione/progettazione degli interventi strutturali sui corsi d'acqua previsti sul territorio comunale di Bibbona anche in termini di valutazione della loro efficacia ai fini della riduzione del rischio, tenuto conto anche dei contenuti in merito della sopra citata variante quinquennale.

In relazione alle previsioni sul territorio del Comune di Casale Marittimo già oggetto di conferenza di copianificazione per le quali sono già state inserite nell'ambito della Disciplina del Piano Strutturale le prescrizioni per le successive fasi, si richiama l'attenzione su quanto segue:

- **A.14.2 Nuovo plesso scolastico (proposta alternativa)** con ubicazione lungo la SP dei Tre Comuni, in area attualmente ad uso agricolo, compresa tra via della Camminata Est e via dei Quadri. Per quanto riguarda l'aspetto geomorfologico, benché l'area ricada in Pericolosità Geologica Media G2, risulta interessata marginalmente a nord-nordovest da un'area classificata come frana attiva, PFME del PAI vigente dell'UOM Toscana Costa e classe di pericolosità P4 del nuovo Progetto di PAI adottato. In tale contesto, laddove l'attuazione della previsione dovesse ricadere all'interno della sopracitata perimetrazione, si ricorda che è necessario acquisire il parere vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. Si raccomandano comunque dettagliate verifiche di stabilità dei versanti ed adeguate indagini geologico-geognostiche, che documentino la dinamica complessiva del versante, l'areale potenzialmente coinvolgibile e finalizzate alla verifica delle condizioni di sicurezza, considerato peraltro la destinazione d'uso prevista.
- **A.19) Nuova area a parcheggio pubblico nel centro storico in località Campo del Tamburello** ubicata a confine con il Botro della Valle, ricompreso nel reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera e) della L.R. 79/2012. Per l'aspetto idraulico l'area è classificata a Pericolosità Idraulica Molto Elevata I4 e per la stessa previsione sono state già chieste integrazioni a livello di POC, alle quali si rimanda-anche a livello di PSI.

Resta inteso che le previsioni complessivamente oggetto di Copianificazione e ricadenti in ambiti di pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti dovranno essere supportate nella fase di Piano operativo da ulteriori approfondimenti in merito alla definizione ed indicazione delle opere di gestione del rischio prevista dalla LR 41/2018 nonché in coerenza con il nuovo regolamento regionale DPGR 5/R/2020.

Si prende atto infine che negli elaborati grafici sono stati riportati i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e) della L.R. 79/2012. Si raccomanda pertanto di recepire all'interno dell'art. 27 della "Disciplina di Piano" i divieti ed i condizionamenti previsti dall'art. 3 della L.R. 41/2018.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Per quanto sopra in attesa della trasmissione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti, il procedimento in oggetto rimane sospeso. Si rimane comunque fin da ora disponibili ad un incontro, da concordare per le vie brevi, per meglio illustrare i contenuti della presente.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Federico Cioni

Referenti istruttoria
Mariangela Della Maggesa
Mariateresa Cerrai

56121 loc. Ospedaletto Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax 050/772403-055/4387450
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586/800089
C.F. - P.I.: 01386030488

AOOGR/DPD Prot. 0185881 Data 26/05/2020 ore 17:18 Classifica N.060.020. Il documento è stato firmato da Federico Cioni e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Settore Pianificazione del Territorio

Oggetto: Associazione dei Comuni di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI)
L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Strutturale Intercomunale – ADOZIONE
Contributo tecnico/Osservazione in fase di adozione, art. 19 Lr 65/2014

Con nota del 03/07/2020 prot. R.T. n. 0231030 del 03/07/2020 il Comune di BIBBONA (LI), in qualità di Comune capofila, ha trasmesso la Delibera del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26/05/2020 e la D.C.C. di Casale Marittimo n. 16 del 13/06/2020, di Adozione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.) in oggetto, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014; il contestuale procedimento di conformazione e adeguamento al P.I.T./P.P.R. di cui alla D.C.R.T. n. 37/2015, mediante l'istituto della conferenza paesaggistica di cui all'art. 21 della disciplina di Piano; il documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art.25 della L.R. 10/2010 e della Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 30/2015.

Situazione urbanistica

Il Comune di Bibbona è dotato di Piano Strutturale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/06/2001 ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 16/01/1995 n. 5 e Variante parziale al P.S. approvata con delibera consiliare n. 08 del 29/04/2011 e di Regolamento Urbanistico adottato con delibera consiliare n. 8 del 08/04/2014 e approvato con delibera consiliare n. 27 del 30/03/2018.

Il Comune di Casale Marittimo è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23/11/2000, redatto ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 16/01/1995 n. 5 e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 45 del 19/12/2002 ai sensi della L.R. 5/95.

Ai sensi delle disposizioni transitorie e finali di cui al Titolo IX – Capo I della L.R. 65/14 il Comune di Bibbona rientra nella casistica di cui all'art. 231, mentre il Comune di Casale Marittimo in quella di cui all'art. 228.

Iter del procedimento

Con Delibera di Giunta n.220 del 28/12/2016 il Comune di Bibbona, in quanto comune capofila, ha dato Avvio al procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI), ai sensi dell'art.17 della L.R. 65/2014.

In data 22/11/2019 è stata effettuata a Firenze, presso gli uffici della Regione Toscana, la 1° seduta della Conferenza di Copianificazione di cui all'art.25 della L.R. 65/2014, al fine di sottoporre al parere della conferenza medesima le previsioni non residenziali contenute nel nuovo P.S.I. comportanti impegno di suolo non edificato esterno al perimetro del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art.4 della L.R.65/2014.

In data 17/12/2019 si è svolta, sempre negli uffici regionali di via di Novoli a Firenze, la seconda seduta della Conferenza di copianificazione.

E' opportuno ricordare che le proposte di localizzazione degli interventi del P.S.I. analizzati dalla Conferenza di Copianificazione non hanno valore conformativo e prescrittivo, ma rappresentano solo l'individuazione di un ambito all'interno del quale il futuro Piano Operativo di ciascuno dei due Comuni individuerà la

localizzazione conformativa dell'intervento, che dovrà essere sottoposta - preliminarmente all'adozione dello stesso - a nuova Conferenza di Copianificazione.

Si elencano di seguito le proposte comunali sottoposte al parere della conferenze di copianificazione e gli esiti finali:

COMUNE DI BIBBONA :

Aree a vocazione turistico-ricettiva

- a.01) - Ampliamento della zona produttiva del Mannaione Area di Campolungo
- a.02) - Ampliamento della zona produttiva del Mannaione Area del Campanile
- a.04) - Nuova struttura a destinazione ricettiva "Parco acquatico" in località Marina di Bibbona
- a.05) - Nuova struttura a destinazione ricettiva "Area multifunzionale" in località Marina di Bibbona
- a.06) - Nuova struttura turistico-ricettiva alberghiera in località Marina di Bibbona (*)
- a.07) - Ampliamento del complesso turistico-ricettivo "Le Capanne
- a.08) - Area golf
- a.09) - Nuova struttura turistico-ricettiva "Le Bugne"
- a.10) - Nuova struttura turistico-ricettiva "Aione"
- a.11) - Recupero patrimonio edilizio esistente a destinazione turistico-ricettiva "Fattoria Suvereto"

Nuovi interventi di interesse pubblico

- a.12) - Nuova area a servizi in località Marina di Bibbona
- a.13) - Nuovo impianto sportivo in località La California (*)
- a.15) - Area sgambatura cani in località Marina di Bibbona (*)

Aree a verde pubblico

- a.16) - Area a verde pubblico attrezzato in località Marina di Bibbona

Parcheggi pubblici

- a.17) - Nuova area a parcheggio pubblico in località Marina di Bibbona
- a.18) - Nuova area a parcheggio pubblico a Bibbona (centro storico)

Parcheggi privati

- a.20) - Parcheggio associato ad attività turistiche esistenti in loc. Marina di Bibbona (*)
- a.21) - Parcheggio riservato al Corpo Forestale (*)

Nuova viabilità

- b.1) - Nuova viabilità riservata ai pedoni ed ai mezzi di soccorso in loc. Marina di Bibbona
- b.2) - Nuova viabilità in loc. La California
- b.3) - Nuova viabilità a Bibbona (centro storico)
- b.4) - Nuova viabilità in loc. Marina di Bibbona - SP 39

Ampliamento della strada esistente

- b.5) - Ampliamento della strada esistente in loc. Poligono di Tiro "Le Casermette"

Viabilità ciclo-pedonale extraurbana di progetto

- b.6) - Nuovo tratto di viabilità ciclabile in loc. Marina di Bibbona
- b.7) - Nuovo tratto di viabilità ciclabile Marina di Bibbona - La California

COMUNE DI CASALE MARITTIMO :

Aree a vocazione turistico-ricettiva

a.03) – Nuova espansione produttiva in loc. Terra dei Ceci

Nuovi interventi di interesse pubblico

a.14) – Nuovo plesso scolastico

Parcheggi pubblici

a.19) - Nuova area a parcheggio pubblico a Casale Marittimo (Centro Storico)

Esisto della Conferenza di Copianificazione della seduta del 22/11/2019 :

Condizione generale :

Le previsioni A2), A4), A5) A8), A13), A15), A17), A20), A21), B2), B4) e B6) del Comune di Bibbona, come evidenziato nel contributo tecnico fornito dal Genio Civile Valdarno Inferiore, “ricadono in area a pericolosità da alluvione elevata (P3) e/o media (P2) del PGRA dell’UOM Toscana Costa. Le suddette classi di pericolosità idraulica sono derivate da uno studio idrologico-idraulico redatto nell’ambito della Variante quinquennale al R.U. - Terzo R.U. “ (deposito n. 2025 del 03/04/2014) del comune di Bibbona, che comportava modifiche delle mappe di pericolosità da alluvione PGRA. Tali modifiche sono state recepite nelle perimetrazioni del PGRA – Uom Toscana Costa con le procedure previste dall’art. 14 della Disciplina del PGRA.. Si fa dunque presente che le classificazioni di fattibilità e le condizioni di trasformazione delle previsioni di nuove costruzioni ricadenti in area a pericolosità da alluvione P2 e P3, dovranno essere rese coerenti con le disposizioni della LR 41/2018, con riferimento all’art. 16. Si evidenzia in particolare che la stessa legge dispone, per le nuove costruzioni in classe P3 (art. 11) , la necessità di realizzare opere per la gestione del rischio alluvioni di tipo a) o b) che ai sensi dell’art. 8 si riconducono ad opere idrauliche sui corsi d’acqua”.

Si evidenzia inoltre che “gli interventi di trasformazione, a prescindere dalle perimetrazioni di pericolosità sopra richiamate, dovranno inoltre tener conto del rispetto delle distanze dal reticolo idraulico di cui alla LR 79/2012 previsto dall’art. 3 della LR 41/2018”

In considerazione della natura non conformativa del Piano Strutturale Intercomunale, gli elaborati cartografici non dovranno indicare in modo preciso lineare le aree interessate dalle previsioni, diversamente da quanto rappresentato nell’elaborato presentato per la conferenza, tale rappresentazione “più strategica” consentirà di rimandare alla corretta individuazione delle aree oggetto di previsione, anche in considerazione della conformità al PIT-PPR, nel futuro Piano Operativo.

La Conferenza ritiene che le sottoelencate previsioni, analizzate nel corso della conferenza, siano conformi a quanto previsto dall’art.25 co.5 della L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni:

Comune di BIBBONA (LI)

A.01) - Ampliamento della zona produttiva del Mannaione Area di Campolungo:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall’Associazione dei Comuni, evidenziando l’opportunità, in fase di redazione del PO, di predisporre una scheda norma dettagliata o un’analisi progettuale di dettaglio che specifichi, oltre la pericolosità e fattibilità sismica, geologica ed idraulica, anche le modalità di attuazione degli interventi ed inserendo uno schema distributivo della previsione con le tipologie edilizie e le altezze massime consentite.

Le destinazioni ammesse sono limitate a quelle industriale/artigianale, commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio, escluso le medie e grandi strutture di vendita.

A.02) - Ampliamento della zona produttiva del Mannaione Area del Capannile:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall’Associazione dei Comuni, evidenziando l’opportunità, in fase di redazione del PO, di predisporre singole schede norma dettagliate o analisi progettuali di dettaglio che specifichino, oltre la pericolosità e fattibilità sismica, geologica ed idraulica,

anche le modalità di attuazione degli interventi ed inserendo uno schema distributivo della previsione con le tipologie edilizie e le altezze massime consentite.

Le destinazioni ammesse sono limitate a quelle industriale/artigianale, commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio, escluso le medie e grandi strutture di vendita.

Il Gli interventi dovranno essere coerenti con quanto espresso dal PIT-PPR.

A.04) - Nuova struttura a destinazione ricettiva "Parco acquatico" in località Marina di Bibbona

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

In considerazione dell'elevato valore paesaggistico dell'area, benché non interessata dalla presenza di vincoli, si evidenziano possibili criticità ostative alla realizzazione dell'intervento dovute alla previsione di un elevato carico urbanistico e consumo di suolo, in particolare se associato alla previsione A-05 che insiste nello stesso ambito.

La conferenza ritiene la previsione conforme a condizione che gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, garantendo il perseguimento e l'attuazione degli Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9 e 12; dell'obiettivo 2 - direttive correlate 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

A.05) - Nuova struttura a destinazione ricettiva "Area multifunzionale" in località Marina di Bibbona

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

In considerazione dell'elevato valore paesaggistico dell'area, si evidenziano possibili criticità ostative alla realizzazione dell'intervento dovute alla previsione di un elevato carico urbanistico e consumo di suolo, in particolare se associato alla previsione A-04 che insiste nello stesso ambito.

La conferenza ritiene la previsione conforme a condizione che gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, garantendo il perseguimento e l'attuazione degli Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9 e 12 e dell'Obiettivo 2 - direttive correlate 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Oltre alla coerenza con la Disciplina di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 8 (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua).

A.06) - Nuova struttura turistico-ricettiva alberghiera in località Marina di Bibbona:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

In considerazione dell'elevato valore paesaggistico dell'area, si evidenziano possibili criticità ostative alla realizzazione dell'intervento dovute alla previsione di un elevato carico urbanistico e consumo di suolo, in un'area libera interessata dalla presenza di specifico vincolo paesaggistico.

La conferenza ritiene la previsione conforme a condizione che gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, garantendo il perseguimento e l'attuazione degli Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9 e 12 e dell'Obiettivo 2 - direttive correlate 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Oltre alla coerenza con :

- la Disciplina del D.M. 30/04/1965 G.U. 261 (Prescrizioni 2.c.3, 3.c.1, 3.c.2)

- la Disciplina dei sistemi costieri n. 4 Litorale sabbioso di Cecina (Prescrizioni 3.3 - lett. h), l))

A.08) - Area golf:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

In considerazione del valore paesaggistico dell'area, trattandosi di un ambito tuttora integro, si evidenziano possibili criticità ostative alla realizzazione dell'intervento dovute alla previsione di un elevato carico urbanistico e consumo di suolo.

Gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, garantendo il perseguimento e l'attuazione degli Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9 e 12 e dell'Obiettivo 2 - direttive correlate 2.2, 2.3 e 2.4.

Oltre alla coerenza con la Disciplina di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 8 (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua).

A.09) - Nuova struttura turistico-ricettiva "Le Bugne":

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

Gli interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR, in particolare con la Disciplina di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR obiettivi, direttive e prescrizioni dell'elaborato 8B, art. 12 (Territori coperti da foreste e da boschi).

A.10) - Nuova struttura turistico-ricettiva "Aione":

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

In considerazione del valore paesaggistico dell'area, trattandosi di un ambito tuttora integro, si evidenziano possibili criticità ostative alla realizzazione dell'intervento.

Gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, garantendo il perseguimento e l'attuazione degli Indirizzi per le politiche n. 10, 11 e 12 e dell'Obiettivo 2 - direttive correlate 2.2, 2.3.

Oltre alla coerenza con la Disciplina di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 8 (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua) art. 12 (Territori coperti da foreste e da boschi).

A.12) - Nuova area a servizi in località Marina di Bibbona:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

A.13) - Nuovo impianto sportivo in località La California:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni, evidenziando l'opportunità, in fase di redazione del PO, di predisporre una scheda norma dettagliata o un'analisi progettuali di dettaglio che specifichi, oltre la pericolosità e fattibilità sismica, geologica ed idraulica, anche le modalità di attuazione degli interventi.

A.16) - Area a verde pubblico attrezzato in località Marina di Bibbona:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

Gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento agli obiettivi, direttive e prescrizioni della scheda del sistema costiero 4. Litorale sabbioso del Cecina e delle prescrizioni del D.M. 30/04/1965 G.U. 261 n° 2.c.1; 2.c.3; 2.c.5; 3.c.1.

A.17) - Nuova area a parcheggio pubblico in località Marina di Bibbona:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

In considerazione dell'elevato valore paesaggistico dell'area, si evidenziano possibili criticità ostative alla realizzazione dell'intervento.

Gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, garantendo il perseguimento e l'attuazione degli Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9 e 12 e dell'Obiettivo 2 - direttive correlate 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Oltre alla coerenza con la Disciplina di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 8 (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua).

A.18) - Nuova area a parcheggio pubblico a Bibbona (centro storico):

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni, evidenziando l'opportunità, in fase di redazione del PO, di predisporre una scheda norma dettagliata o un'analisi progettuale di dettaglio che specifichi, oltre la pericolosità e fattibilità sismica, geologica ed idraulica, anche le modalità di attuazione degli interventi.

Gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, oltre alla coerenza con la Disciplina di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 12 (Territori coperti da foreste e da boschi).

A.20) - Parcheggio associato ad attività turistiche esistenti in loc. Marina di Bibbona:

In considerazione del valore paesaggistico dell'area, trattandosi di un ambito agricolo tuttora integro, si evidenziano possibili criticità ostative alla realizzazione dell'intervento, in particolare se associato alla previsione A-15 che insiste nello stesso ambito.

Gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, garantendo il perseguimento e l'attuazione degli Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9 e 12 e dell'Obiettivo 2 - direttive correlate 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Oltre alla coerenza con la Disciplina di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 8 (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua).

A.21) - Parcheggio riservato al Corpo Forestale:

Gli interventi dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, garantendo il perseguimento e l'attuazione degli Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9 e 12 e dell'Obiettivo 2 - direttive correlate 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Oltre alla coerenza con :

- la Disciplina del D.M. 30/04/1965 G.U. 261 (Prescrizioni 2.c.3, 3.c.2)

B.1) – Nuova viabilità riservata ai pedoni e ai mezzi di soccorso in loc. Marina di Bibbona

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

Gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, garantendo il perseguimento e l'attuazione degli Indirizzi per le politiche n. 7, 8, 9 e 12 e dell'Obiettivo 2 - direttive correlate 2.1

Oltre alla coerenza con :

- la Disciplina del D.M. 30/04/1965 G.U. 261 (Prescrizioni 2.c.1, 2.c.2, 2.c.3, 2.c.4, 2.c.5, 3c.1, 3.c.2, 3.c.4, 3.c.9)

- la Disciplina dei sistemi costieri n. 4 Litorale sabbioso di Cecina (Prescrizioni 3.3 - lett. a, b, g, l,))

- la Disciplina di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 8 (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua) art. 12 (Territori coperti da foreste e da boschi)

B.2) Nuova viabilità in loc. La California

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

B.3) Nuova viabilità centro storico di Bibbona

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

B.4) Nuova viabilità Marina di Bibbona

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

Gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, garantendo il perseguimento e l'attuazione degli Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'Obiettivo 2 - direttive correlate 2.1, 2.3 e 2.4.

B.6) Nuovo tratto viabilità ciclabile in loc. Marina di Bibbona

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

Gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, garantendo il perseguimento e l'attuazione degli Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'Obiettivo 2 - direttive correlate 2.1, 2.3 e 2.4.e la coerenza con la Disciplina di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 8 (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua) e art. 12 (Territori coperti da foreste e da boschi).

B.7) – Nuovo tratto di viabilità ciclabile Marina di Bibbona – La California:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

Gli eventuali interventi ammissibili dovranno dimostrare la coerenza con il PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, garantendo il perseguimento e l'attuazione degli Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'Obiettivo 2 - direttive correlate 2.1, 2.3 e 2.4.

COMUNE DI CASALE MARITTIMO :

A.03) – Nuova espansione produttiva in Loc. Terra dei Ceci:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'associazione dei Comuni, evidenziando l'opportunità, in fase di redazione del PO, di predisporre una scheda norma dettagliata o un'analisi progettuale di dettaglio che specifichi, oltre la pericolosità e fattibilità sismica, geologica ed idraulica, anche le modalità di attuazione degli interventi ed inserendo uno schema distributivo della previsione con le tipologie edilizie e le altezze massime consentite.

Si raccomanda di limitare le destinazioni ammesse a quelle industriali/artigianali, commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio, escluso le medie e grandi strutture di vendita.

A.14) Nuovo plesso scolastico

In caso il PRC accolga l'osservazione presentata dal Comune si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni, in caso contrario la previsione dovrà seguire le indicazioni della seconda soluzione presentata.

A.19) Nuova area a parcheggio pubblico nel centro storico in loc. Campo del Tamburello

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'Associazione dei Comuni.

La conferenza ha ritenuto le seguenti previsioni **non** conformi a quanto previsto dall'art.25 co.5 della L.R.65/2014 :

Comune di BIBBONA (LI)

A.15) – Area sgambatura cani in località Marina di Bibbona

Non sono state inoltre oggetto della conferenza di copianificazione le seguenti previsioni :

Comune di BIBBONA (LI)

A.7) Ampliamento del complesso turistico-ricettivo “Le Capanne “

Ai sensi dell'art.25 co.2, lett.c);

A.11) Recupero patrimonio edilizio esistente a destinazione turistico-ricettiva “Fattoria- Suvereto”

Alla luce dei chiarimenti dell'Amministrazione comunale in sede di conferenza, la previsione non costituisce occupazione di nuovo suolo.

B.5) Ampliamento della strada esistente in loc. Poligono di Tiro “Le Casermette”

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. d)

Infine, per quanto riguarda le previsioni **A.11, A.13 e B.7** del Comune di BIBBONA, La Conferenza ha ritenuto di voler approfondire con la richiesta di integrazioni, rimandando ad una seconda seduta, che si è svolta il giorno **17 Dicembre 2019.**

Le conclusioni della conferenza di copianificazione del giorno **17/12/2019** sono state le seguenti:

Le previsioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 25 c. 5 della L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni:

Comune di BIBBONA (LI)

A.11) – Recupero patrimonio edilizio esistente a destinazione turistico-ricettiva “Fattoria Suvereto”

In considerazione delle caratteristiche territoriali e paesaggistiche dell'area oggetto di intervento, non essendo stata chiarita la natura complessiva dell'intervento proposto - che interessa un ambito agricolo ancora integro - e la relazione che si verrebbe a creare tra il patrimonio edilizio esistente circostante di origine agricola ma ormai de-ruralizzato e la nuova edificazione a destinazione turistica ricettiva proposta, appare indispensabile che l'elevato dimensionamento richiesto - fino ad un max di 2.500 mq - sia autorizzato e previsto dal P.S. e successivamente consentito dal P.O., solo se vincolato alla realizzazione di un intervento di alta qualità edilizia, che dia atto del corretto inserimento paesaggistico e delle mitigazioni eventualmente necessarie, consentendo la realizzazione di una struttura di alto livello turistico (cat. 5 stelle), preferibilmente di tipo alberghiero. Qualora l'intervento dovesse essere di categoria inferiore, la S.E. ammissibile dovrà essere diminuita in maniera considerevole. Inoltre, al fine di limitare il consumo di nuovo suolo in territorio rurale, il P.O. dovrà elaborare soluzioni che tengano in considerazione tale obiettivo primario della L.R.

65/2014 e ribadito anche dalla scheda d'Ambito 13 Val di Cecina, prescrivendo, tra l'altro, la limitazione del numero di nuovi fabbricati che ragionevolmente non dovrebbero essere in numero superiore a 4, al fine di evitare la creazione di un nuovo borgo rurale. A tal fine il P.O. dovrà quindi chiarire se sarà individuato un comparto indipendente a destinazione turistico-ricettiva oppure se tale previsione interesserà in parte o la totalità dei fabbricati esistenti attualmente a destinazione residenziale. Al fine di poter condurre gli inquadramenti e le verifiche necessarie è quindi indispensabile che il P.O. prescriva la realizzazione dell'intervento attraverso la redazione di un Piano Attuativo.

A.13) – Nuovo impianto sportivo in località La California

Si rimanda al P.O. la predisposizione di singole Schede norme dettagliate, nel rispetto del P.I.T.-P.P.R., specificandone anche le modalità di attuazione degli interventi e le altezze massime consentite.

B.7) – Nuovo tratto di viabilità ciclabile Marina di Bibbona – La California:

Si richiama il rispetto degli obiettivi, direttive e in particolare le prescrizioni di cui alle lettere a) ed f) della scheda del sistema costiero 4.Litorale sabbioso del Cecina, degli obiettivi, direttive e prescrizioni dell'elaborato 8B, art. 8 (Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua) e art. 12 (Territori coperti da foreste e da boschi). Inoltre si richiama al rispetto delle prescrizioni del D.M. 30/04/1965 G.U. 261 n° 2.c.1; 2.c.2; 2.c.3; 2.c.4; 2.c.5; 3.c.1; 3.c.2.

Contributo tecnico/Osservazione

Il presente contributo/osservazione regionale in fase di adozione del P.S.I. nel quale sono evidenziati alcuni elementi da approfondire per i quali potrebbero emergere eventuali profili di contrasto, non coerenza e incompatibilità con la L.R. 65/2014 e con il P.I.T.-P.P.R. approvato con D.C.R.T. n.37 del 27/03/2015, è formulato anche nello spirito di collaborazione di cui all'art. 53 della L.R. 65/2014, allo scopo di favorire lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

A) Dimensionamento e UTOE – Allegato A alla disciplina di Piano (Doc. OP02)

In riferimento alla verifica degli standard di cui al DM 1444/68 a livello comunale, si rileva che per entrambi i comuni di Bibbona (pag. 22) e di Casale M.mo (pag. 31), non appare rispettato il dato quantitativo minimo relativo alle attrezzature scolastiche.

In considerazione della peculiarità anche territoriale dei due comuni, con particolare riferimento ad esempio alla distribuzione demografica della popolazione, si evidenzia l'opportunità di esplicitare le motivazioni di questo scostamento nell'Allegato A della Disciplina del Piano – Dimensionamento.

B) Disciplina di Piano (Doc. OP02)

Dall'analisi del documento si evidenziano i seguenti punti che necessitano di essere approfonditi:

Art.35.2 - Dimensionamento e qualità dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni:

- comma 4 : E' opportuno evidenziare che gli interventi "rilevanti" sul patrimonio edilizio esistenti che comportano il cambio di destinazione d'uso devono essere computanti nella colonna delle Nuove Funzioni del dimensionamento del P.S.I. ;
- comma 7 : In considerazione dell'attuazione del PSI in un ambito temporale ventennale - così come riportato al comma 1 dell'art. 35.2 della Disciplina di Piano - appare incoerente con tale scelta il

fatto che già il primo Piano Operativo si spinga verso percentuali così alte di attuazione del dimensionamento ventennale (100% artigianale-industriale, 70% tutte le altre funzioni). Appare quindi indispensabile che il Piano distingua tali percentuali tra le nuove edificazioni e le nuove funzioni e fornisca maggiori criteri al Piano Operativo indirizzati al contrasto dell'uso di nuovo suolo, privilegiando ad esempio gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nuove funzioni, rispetto a quelli di nuove edificazioni che determinano un concreto consumo di nuovo suolo.

Art.36. - Qualità degli insediamenti – punto h) (Barriere Architettoniche)

Nel merito, si ritiene opportuno ricordare che i riferimenti normativi successivi alla L.R. 47/1991 sono:

- Decreto Presidente Giunta Regionale 29/07/2009, N. 41/R, Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche;
- L.R. N. 60 del 18/10/2017: Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Si rileva inoltre che, dalla verifica del materiale inviato, non risulta presente nella documentazione del PSI adottato, la *a mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane*”, così come previsto all'art. 92 c. 5, lett. d) della Lr 65/2014.

Art.37.2 - Riqualificazione e la razionalizzazione del sistema produttivo artigianale

In merito alla specifica strategia di sviluppo del PSI relativa al sistema produttivo-artigianale, come già evidenziato anche nel corso della conferenza di copianificazione, si evidenzia l'opportunità per l'associazione dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo di sviluppare le realtà artigianali-produttive esistenti sul proprio territorio con i criteri dell'APEA.

Tale scelta di sviluppo infatti, e la eventuale conversione delle realtà produttive esistenti in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, rappresenterebbe una opportunità importante per lo sviluppo di un territorio e per le aziende che vengono in essa insediate, in virtù delle rilevanti economie di scala che essa consente di attuare.

Per maggiori approfondimenti su le APEA e sulla gestione unitaria delle loro infrastrutture e dei loro servizi, si rimanda a questa url: <https://www.regione.toscana.it/-/apea-dalla-a-alla-z>

C) Il Territorio Urbanizzato del P.S.I.

Dall'analisi dell'elaborato *Allegato B alla Disciplina di Piano Album di analisi del Territorio Urbanizzato e delle aree turistiche complesse* e della *Tav QP03* sono emerse alcune possibili criticità che si invita l'Associazione dei Comuni ad analizzare:

Comune di Bibbona

- Loc. Marina di Bibbona : Area 1. Porzione sinistra dell'area TR7, lungo la via dei melograni è presente un'area apparentemente incolta, confinante con un campo dotato di essenze arboree. In considerazione della presenza del fosso limitrofo tale area assume anche la funzione di corridoio ecologico e paesaggistico;
- Loc. La California: Aree 2 e 3. L'intervento di trasposizione all'interno del territorio urbanizzato del dimensionamento dell'area Ex Isac, potrà essere ammissibile esclusivamente vincolando il ripristino dello stato dei luoghi nell'area oggi in stato di degrado
- Loc. Bibbona Capoluogo: Area 7. Al fine di preservare la presenza arborea esistente, dovranno essere dati specifiche indicazioni al P.O. per la redazione di una specifica scheda norma;

- Loc. Bibbona Capoluogo: Aree 8, 9 e 10. Le ampie aree individuate possiedono un elevato valore agricolo, ambientale e paesaggistico per la zona e costituiscono di fatto un varco paesaggistico da mantenere e ove, nel caso intervenire in maniera molto moderata.

Comune di Casale Marittimo

- Loc. Terra dei Ceci: Area 02. L'area presenta evidenti caratteri di ruralità in un ambito caratterizzato dalla presenza di edificato sparso ai sensi dell'art.4 co.5 lett.b) della L.R. 65/2014.
- Loc. Casetta: Area 03. L'area, benché considerabile completamento del tessuto urbano esistente, l'area presenta una chiara connotazione agricola, priva di opere di urbanizzazione primaria, ed è confinante con l'area boscata vincolata ai sensi dell'art.142 lett. g) del D.Lgs.42/2004.
- Loc. Casale Marittimo: Area 06. Dalla lettura dell'allegato B del Doc_QP02, si evidenzia che "l'area è inserita all'interno del perimetro del T.U quale ricucitura del margine urbano a destinazione di verde pubblico attrezzato a servizio del centro storico. L'area è inoltre interessata da un PUC convenzionato in data 08.06.2018 e dalla previsione scolastica A14.1 oggetto di Conferenza di copianificazione". Tuttavia dalla documentazione presentata all'atto della Conferenza di Copianificazione del 22.11.2019, risulta individuata un'altra area alternativa alla originaria ubicazione individuata, che è collocata lungo la strada provinciale dei tre Comuni. Inoltre, dal contributo inviato dal Settore Pianificazione e controllo in materia di cave in data 12/08/2020 prot. n. 282036, si prende atto che per quanto riguarda la previsione A.14) relativa alla realizzazione di un nuovo plesso scolastico, è stata accolta dal Piano Regionale Cave approvato, l'osservazione presentata dal Comune di Casale Marittimo. Pertanto in virtù di tale accoglimento è stata diversamente perimetrata nel PRC l'area MOS (sulla quale insisteva la previsione originaria del complesso scolastico). In virtù di tale accoglimento codesta Associazione dei Comuni dovrà pertanto chiarire quale area di previsione (A.14 o 14.1) dovrà essere destinata alla realizzazione del nuovo plesso scolastico ed eliminare conseguentemente l'ulteriore area di previsione individuata nell'area 06 dell'allegato B del Doc_QP02.

D) Le previsioni di trasformazione esterne al Perimetro del Territorio Urbanizzato

La Ciclopista Tirrenica:

Dall'analisi del materiale adottato, in particolare nella cartografia (Tav QP05 - La conferenza di copianificazione, e la Tav QP06 Strategie: Gli indirizzi progettuali sovracomunali) si rileva la rappresentazione in colore rosso del tracciato di una nuova infrastruttura lineare per la viabilità ciclabile denominata "ciclovía tirrenica" che dall'abitato di Marina di Bibbona, attraversando la pineta litoranea costiera della Riserva nazionale del Tombolo di Cecina, prosegue a Nord fino al territorio comunale di Cecina.

Si evidenzia che differentemente da quanto rappresentato nella Tav QP05, che riporta cartograficamente le previsioni che sono state oggetto della conferenza di copianificazione, tale nuova infrastruttura non è stata oggetto di valutazione della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014, tantomeno era rappresentata nella documentazione (Relazione esplicativa e Tav 3 – Le previsioni oggetto di conferenza di copianificazione – scala 1: 15.000) inviata dall'Associazione dei Comuni all'attenzione della conferenza stessa.

La nuova infrastruttura lineare infatti, benché ciclabile, non può configurarsi quale "adeguamento" della viabilità esistente rientrando quindi tra i casi di esclusione della conferenza medesima ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. a), in quanto la viabilità esistente, quando presente, è costituita da una rete di sentieri non asfaltati, privi di sottoservizi e di sezione alquanto ridotta.

È indispensabile quindi che il Piano Strutturale Intercomunale, preliminarmente all'individuazione cartografica di tale infrastruttura e al fine di sottoporla alla conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della Lr 65/2014, proceda alla redazione di uno studio in grado di dimostrare la compatibilità paesaggistica della previsione proposta che attraversa un'area interessata da una moltitudine di vincoli paesaggistici, art. 136 e a42 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/2004), dimostrando il rispetto di obiettivi, direttive e prescrizioni, di cui all'Elaborato 8 B del PIT-PPR, relative agli stessi, che per praticità si elenca :

- Art.136 D.Lgs. 42/2004 – D.M. 30/04/1965 – G.U. 261 del 1965 “Zona costiera del comune di Bibbona”
- Art. 142 D.Lgs.42/2004 c.1 - lettera A (i territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri)
 - lettera C (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua)
 - lettera F (i parchi e le riserve nazionali o regionali) “Tombolo di Cecina”
 - lettera G (territori coperti da foreste e boschi)

La rappresentazione delle previsioni localizzative

Come già evidenziato nel corso della conferenza di copianificazione, si ricorda che vista la natura non conformativa del PSI, le previsioni localizzative, ad esempio le previsioni A.04, A.05 e A.08, non dovrebbero essere rappresentate in modo preciso ed univoco con contorni ben delineati, rimandando tale precisione “conformativa” alla cartografia del Piano Operativo.

E) Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

Con la Delibera C.R.T. n. 37 del 27/03/2015 è stata approvata l'*Integrazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico* contenente le modifiche al P.I.T. approvato con D.C.R. n. 72/2007 e che costituisce l'integrazione del Piano stesso per la disciplina paesaggistica. Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015 dell'avviso di avvenuta approvazione dell'integrazione del P.I.T. con valenza paesaggistica con la D.C.R. n. 37/2015, il P.I.T. assume pertanto valenza di Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In relazione alle procedure per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica per la conformazione di cui agli articoli 20 e 21 del P.I.T., si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBAC e Regione Toscana, sottoscritto il 17 maggio 2018, approvato con D.G.R. n. 445 del 24/04/2018 e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/571799/ACCORDO+REGIONE+TOSCANA-MiBACT+2018-signed.pdf/f7798632-3fdd-4289-8e49-20a2c4662876>

F) Rapporto del Garante

In applicazione di quanto previsto dal *Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione* (pubblicato sul B.U.R.T. n. 5 del 17/02/2017) si prega di voler trasmettere all'Ufficio del Garante – email: ufficiogarante@regione.toscana.it – il Rapporto del garante comunale allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e, nella fase di avvio, il Programma delle attività inerenti allo strumento urbanistico.

Il Settore Pianificazione del Territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito e per informazioni si informa che i referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Alessandro Marioni tel.: 055/4385108 e-mail: alessandro.marioni@regione.toscana.it
Responsabile P.O. Strumenti della pianificazione regionale e comunale – Toscana Centro Nord;
- Arch. Filippo Lo Bocchiaro tel.: 055/4384021 e-mail: filippo.lobocchiaro@regione.toscana.it
Funzionario referente della provincia di Pisa;
- Arch. Chiara Angioli e-mail: chiara.angioli@regione.toscana.it

Funzionario referente della provincia di Livorno;
- Arch. Roberta Giannini tel.: 055/4382521
Referente amministrativo della pratica.

e-mail: roberta.giannini@regione.toscana.it

Il Funzionario per il Territorio
Arch. Chiara Angioli

Il Funzionario per il Territorio
Arch. Filippo Lo Bocchiaro

Il Responsabile P.O.
Arch. Alessandro Marioni

Da: "Regione Toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>
Data: venerdì 18 settembre 2020 00:00
A: <comune.bibbona@pec.it>
Allega: Segnatura.xml; Lettera trasmissione_contributo_ADOZIONE_PSI_Bibbona e Casale.pdf; 1. Infrastrutture per la Logistica_2020-95P.pdf; 2. Programmazione, Viabilit'.pdf; 3. Pianificazione e controlli in materia di cave.pdf; 4. Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti.pdf; 5. Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio.pdf; 6. Forestazione. Usi civici. Agroambiente.pdf; 7. Tutela della Natura e del Mare.pdf; 8. Genio Civile Valdarno Inferiore_1.pdf; 9. Genio Civile Valdarno Inferiore_2.pdf; LI_PI_BIBBONA_CASALE_MMO_94171 e 94172_PSI_ADOZIONE_Contributo_Oss_REV_DEF.pdf
Oggetto: INTERPRÒ: Associazione dei Comuni di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI) L.R. 65/2014 artt.19, 23 - Piano Strutturale Intercomunale. ADOZIONE Trasmissione Contributo/Osservazione regionale in fase di adozione

Associazione dei Comuni di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI) L.R. 65/2014 artt.19, 23
- Piano Strutturale Intercomunale. ADOZIONE Trasmissione Contributo/Osservazione regionale in fase di adozione

Chiudi

Visualizzazione Protocollo

Registro	REGISTRO GENERALE	Sezione	SEZIONE GENERALE
Protocollo	2020/7970 del 18/09/2020 (ARRIVO)		
Tipo Doc.	LETTERA GENERICA	Tramite	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Estremi	Data: 18/09/2020 Numero: 0317537		
Oggetto	Associazione dei Comuni di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI) L.R. 65/2014 artt.19, 23 - Piano Strutturale Intercomunale. ADOZIONE Trasmissione Contributo/Osservazione regionale in fase di adozione		
Classifica	0603 Edilizia privata		
Fascicolo			

Mittente	Note
AOO Regione Toscana Giunta - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA regionetoscana@postacert.toscana.it	

Mittente	Smistato a	Destinatario	Note
PROTOCOLLO il 18/09/2020		Area Edilizia Privata	Inserimento Protocollo

Documenti Allegati

Oggetto	Nome File	Annullato
 DOCUMENTO ORIGINALE	1127519099_13_1600418102276_JavaMail_SRV_APPL_SRV_APPL.eml	
 SEGNATURA	Segnatura.xml	
 ALLEGATO 1	Lettera trasmissione_contribtuo_ADOZIONE_PSI_Bibbona e Casale.pdf	
 ALLEGATO 2	1. Infrastrutture per la Logistica_2020-95P.pdf	
 ALLEGATO 3	2. Programmazione_Viabilita.pdf	
 ALLEGATO 4	3. Pianificazione e controlli in materia di cave.pdf	
 ALLEGATO 5	4. Servizi Pubblici Locali_ Energia e Inquinamenti.pdf	
 ALLEGATO 6	5.Tutela_ Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio.pdf	
 ALLEGATO 7	6. Forestazione. Usi civici. Agroambiente.pdf	
 ALLEGATO 8	7. Tutela della Natura e del Mare.pdf	
 ALLEGATO 9	8. Genio Civile Valdarno Inferiore_1.pdf	
 ALLEGATO 10	9.Genio Civile Valdarno Inferiore_2.pdf	
 ALLEGATO 11	LI_PI_BIBBONA_CASALE MMO_94171 e 94172_PSI_ADOZIONE_Contributo_Oss_REV_DEF.pdf	
 CONFERMA RICEZIONE	Conferma.xml	
 ACCETTAZIONE E-MAIL - DOCUMENTO ORIGINALE	03DA08665E701839B4B180DA23A1F6756510D7AE.eml	
 CONSEGNA E-MAIL - DOCUMENTO ORIGINALE	C4DA7236983D9283045F7546BD0F452F7A2C1DF1.eml	

CONTRIBUTI PERVENUTI A SEGUITO RIADOZIONE

A	28.07.2022	7246	AZIENDA USL Toscana Nord Ovest	RA
B	05.09.2022	8445	REGIONE TOSCANA Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica	RA
C	16.09.2022	8882	SNAM Spa	RA
D	19.09.2022	8917	ARPAT Dipartimento di Livorno	RA

Prot n°

Cecina 27.07.2022

N° Ordine A.U.S.L. 102/2022

Alla responsabile dell'Ufficio Unico di Piano
ing. Serena Talamucci

Oggetto: parere, apporto, contributo tecnico su riadozione di alcune strategie del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo, a seguito della nuova conferenza di Copianificazione del 22.04.2022

Esaminata, in data odierna, la documentazione relativa al procedimento in oggetto visto il precedente parere di questa ASL n. 37/2017 del 09.08.2017; verificato che non sono mutate, semmai si sono deteriorate sotto il profilo quantitativo, le condizioni relative all'approvvigionamento idrico potabile del territorio interessato, in particolare di quello del comune di Bibbona; viste le nuove informazioni contenute nella documentazione del Piano Strutturale Intercomunale in oggetto; tenuto conto che, per quanto di conoscenza di questa Unità Funzionale, ad oggi non è stato realizzato, rispetto al 2017, nessun intervento sulla rete acquedottistica pubblica teso a mitigare la carenza di fornitura idrico potabile per il territorio di Marina di Bibbona interessato da flussi turistici estremamente rilevanti;

si esprimono le seguenti osservazioni.

Ad oggi, vista l'impossibilità dell'ente gestore dell'acquedotto pubblico di garantire un adeguato quantitativo d'acqua per gli usi potabili durante il periodo estivo, 11 dei 12 campeggi nell'area di Marina di Bibbona, il campeggio "Le Capanne", l'albergo con capacità ricettiva maggiore, le grandi strutture residenziali costituite da centinaia di appartamenti utilizzati nel periodo estivo e definite "lotti A, B, C....." fanno ricorso a pozzi propri, la cui qualità dell'acqua viene costantemente monitorata da questa U.F. a tutela della salute pubblica.

Praticamente tutte le strutture dispongono di una o più piscine ad uso degli ospiti che, sulla base dell'attuale normativa nazionale e regionale, devono essere obbligatoriamente svuotate per motivi igienici prima dell'inizio della stagione turistica, per poter poi essere successivamente riempite con acqua "nuova"; questa procedura, sommata ai ricambi d'acqua giornalieri necessari per un idoneo mantenimento dei requisiti qualitativi dell'acqua in vasca, comporta un ulteriore aggravio dei consumi.

Facendo riferimento alla tabella delle presenze turistiche sul territorio inserita nel rapporto ambientale, ad un consumo giornaliero effettivo procapite di 250 l/g e alle risorse idriche necessarie per le piscine è del tutto realistico ipotizzare un volume d'acqua ad uso potabile di 300.000 mc annui attualmente erogato da pozzi privati, non gestiti da ASA s.p.a.

Sotto l'aspetto qualitativo ci preme evidenziare la presenza di Cromo totale ed esavalente (seppure in miglioramento negli ultimi anni) nei pozzi che alimentano le strutture poste a Sud di Via dei Melograni e di Nitrati in quelle poste a Nord.

Azienda USL Toscana nord ovest

A



**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE**

Area Funzionale
**Igiene Pubblica
e Nutrizione**

Unità Funzionale
**Igiene Pubblica
e Nutrizione**

Responsabile
Dott. Alessandro Barbieri

Zona Bassa Val di Cecina
Via Montanara n. 52
c/o Presidio H
57023 Cecina
tel. 0586 614450
email: ispn.bvc@uslnordovest.toscana.it

Zona Val di Cornia
Via Forlanini n. 26
57025 Piombino
tel. 0565 926811-70
email: ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it

Zona Elba
Largo Torchiana n.1
57037 Portoferraio
tel. 0565 926811-12
email: ispn.elba@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

**Azienda USL
Toscana nord ovest**
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto, con estati sempre più siccitose, le risorse attuali potrebbero deteriorarsi sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, determinando gravi criticità igienico-sanitarie, con impatti non irrilevanti sulla salute umana alla quale la qualità dell'acqua è strettamente correlata.

Si conferma quanto sia necessario affrontare questo problema, coinvolgere l'Autorità Idrica Toscana interessata e l'ente gestore dell'acquedotto, prima di adottare qualsiasi previsione urbanistica che comporti nuovi insediamenti e quindi maggiori presenze sul territorio comunale.

Per quanto riguarda il territorio del comune di Casale Marittimo, occorre evidenziare che sono presenti due importanti strutture ricettive (campeggio Valle Gaia e residence La Casetta) che utilizzano risorse idropotabili proprie. Complessivamente il volume d'acqua ad uso potabile erogato in tali strutture è di circa 30000 mc annui.

Non sono emerse, negli ultimi anni, problematiche quantitative e qualitative per la risorsa idrica utilizzata.



Responsabile istruttoria tecnica

Azienda USL Toscana Nord Ovest
Dipartimento della Prevenzione di Livorno - Zona BVC
Igiene e Sanità Pubblica e Nutrizione
Tecnico della Prevenzione - Micologo
Gronchi Giacomo

Responsabile del procedimento

Azienda USL Toscana Nord Ovest
Dipartimento della Prevenzione di Livorno - Zona BVC
Igiene e Sanità Pubblica e Nutrizione
Dirigente Medico
Dott. Vito Conti

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Area Funzionale
**Igiene Pubblica
e Nutrizione**

Unità Funzionale
**Igiene Pubblica
e Nutrizione**

Responsabile
Dott. Alessandro Barbieri

Zona Bassa Val di Cecina
Via Montanara n. 52
c/o Presidio H
57023 Cecina
tel. 0586 614450
email: ispn.bvc@uslnordovest.toscana.it

Zona Val di Cornia
Via Forlanini n. 26
57025 Piombino
tel. 0565 67550-70
email: ispn.vdc@uslnordovest.toscana.it

Zona Elba
Largo Torchiana n.1
57037 Portoferraio
tel. 0565 926811-12
email: ispn.elba@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

**Azienda USL
Toscana nord ovest**
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

Comune di
Bibbona

Data: 10/10/2022

Con la presente si attesta l'avvenuta protocollazione del/i documento/i di tipo: LETTERA
GENERICA.

Mittente : AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - VIA A. COCCHI, 7/9 Loc. PISA

Oggetto : PARERE SANITARIO SU RIADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE
INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E CASALE MARITTIMO

Protocollo : 2022/0007246 (Arrivo)

Del : 28/07/2022 Ore : 07:33

Assegnato a : ATEC - Area 3 - Area Tecnica e SUAP
LLPP - Area Lavori Pubblici

L' ADDETTO

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento e' stato inviato ai seguenti destinatari:
 - ID. FISCALE: 92012540495 RAGIONE SOCIALE: COMUNE DI BIBBONA - /
comune.bibbona@pec.it
- Data invio: 27/07/2022
- Amministrazione mittente: AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - UFFICIO
PROTOCOLLO GENERALE (aoo_uno/ausltno)
- Protocollo in uscita: aoo_uno/2022/0898616
- Oggetto: Parere sanitario su riadozione del piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona
e Casale Marittimo
- Documenti allegati:
 - N.O.102-22 COMUNE DI BIBBONA.PDF



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

*Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica*

8

**COMUNI DI BIBBONA E CASALE
MARITTIMO**

all'Autorità Competente per la VAS
all' Ing. Serena Talamucci, Responsabile
del procedimento

e p.c.

REGIONE TOSCANA

Al Responsabile del Settore Sistema
Informativo e Pianificazione del Territorio
c/a arch. Marco Cartetti
c/a arch. Alessandro Marioni

Al Responsabile del Settore Tutela,
Riquilificazione e Valorizzazione del
Paesaggio
c/a arch. Domenico Bartolo Scrascia

Al Responsabile del Settore Tutela della
Natura e del Mare
c/a ing. Gilda Ruberti

Oggetto: Art. 25 della lr 10/2010 - Riadozione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell'Associazione dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo (LI). **Contributo istruttorio ai sensi del co. 2 dell'art. 33 della lr 10/2010.**

Con nota pervenuta dal Comune di Bibbona, in qualità di comune capofila, (n. prot. Reg. 0281840 del 13/07/2022), si prende atto che l'Associazione dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo ha adottato nuovamente il PSI ai sensi dell'articolo 19 della lr 65/2014 e dell'articolo 25 della lr 10/2010, per le modifiche operate a seguito della Conferenza di Copianificazione, ai sensi dell'art. 25 della lr 65/2014 e s.m.i., tenutasi in data 22/04/2022.

Contributo

Esaminata la documentazione pubblicata sui siti web comunali di cui sono parte integrante gli elaborati della VAS, si ritengono utili i seguenti elementi di approfondimento, finalizzati al miglioramento e alla qualificazione ambientale del PSI, nell'ottica della collaborazione tra enti.

Premessa

In via preliminare si prende atto della vigente strumentazione urbanistica generale dei due comuni:
- il Comune di Bibbona è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 48 del 29/06/2001 e successive varianti di cui l'ultima approvata con D.C.C. n. 08 del 29/04/2011, e di Regolamento Urbanistico di cui la Variante quinquennale al RU (terzo Regolamento Urbanistico) approvata con D.C.C. n. 27 del 30/03/2018;
- il Comune di Casale Marittimo è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 45 del 23.11.2000 e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 45 del 19/12/2002 e successive varianti. Il Comune di



Casale Marittimo, con D.C.C. n. 15 del 25/03/2019, ha adottato il Piano Operativo con l'individuazione per perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014

Si prende atto inoltre che:

- il Piano Strutturale Intercomunale è stato adottato con D.C.C. del Comune di Bibbona (ente capofila) n. 32 del 26/05/2020 e con D.C.C. del Comune di Casale Marittimo n. 16 del 13/06/2020 e successivamente pubblicato sul BURT nr. 29 del 15/07/2020.
- con D.C.C. di Bibbona n. 42 del 21/06/2022 e con D.C.C. di Casale Marittimo n. 26 del 29/06/2022, sono state riadottate alcune strategie del PSI e con le medesime deliberazioni C.C. n. 42 del 21/06/2022 del Comune di Bibbona e C.C. n. 26 del 29/06/2022 del Comune di Casale Marittimo, sono stati riadottati il Rapporto Ambientale con i relativi allegati e la Sintesi non Tecnica per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

1. Contenuti del Piano

Il PSI nasce dalla volontà dei due comuni di dotarsi di politiche coordinate per il governo del territorio.

In riferimento alle strategie ambientali proposte si segnalano i seguenti obiettivi del PSI:

Ob1. Definizione del territorio urbanizzato e del territorio rurale e dei criteri per formulare il dimensionamento per allineare il PS ai contenuti della LR 65/2014

Ob3. Aggiornamento ed integrazione del Quadro Conoscitivo, ed aggiornamento del patrimonio territoriale (materiale e immateriale)

Ob7. Riqualificazione della viabilità anche attraverso lo sviluppo della viabilità di collegamento con le principali arterie viarie, promuovere e sostenere la mobilità lenta con lo scopo di completare alcuni tracciati ciclo pedonali esistenti e integrare la rete dei percorsi esistenti a livello intercomunale, valorizzando i medesimi con forme nuove di attività, individuando nodi di connessione con la "Ciclopista Tirrenica" per la quale le Province di Livorno e Pisa hanno siglato il relativo protocollo di intesa con la Regione Toscana

Ob9. Promozione della qualità e della sostenibilità dell'edilizia.

Il Piano Strutturale Intercomunale articola il territorio del Comune di Bibbona e di Casale Marittimo nelle seguenti UTOE:

1. La piana costiera
2. La piana centrale (suddivisa in: UTOE 2B – La piana centrale di Bibbona e UTOE 2C La piana centrale di Casale)
3. Le colline di Bibbona e Casale Marittimo

Il Rapporto Ambientale (RA) e l'Allegato A alla Disciplina di Piano "Dimensionamento – Riadozione" riportano il dimensionamento previsto dal PSI, suddividendolo per ogni UTOE e per il territorio dei due comuni. In particolare nel:

- Comune di Bibbona per le diverse categorie funzionali, sono previsti 47.700,00 mq di Nuova edificazione (NE) all'interno del TU e 84.100, 00 mq di NE nel territorio rurale.
- Comune di Casale Marittimo sono previsti nel TU 8.800 mq di NE per le diverse categorie funzionali e 6.200 mq di NE nel territorio rurale.

Nell'UTOE 1 La piana costiera e nell'UTOE 3 Le colline di Bibbona e Casale Marittimo, il PSI prevede maggiori incrementi di NE per la funzione turistico-ricettiva: nella Piana costiera 14.000 mq nel TU e 21.900 mq nel territorio rurale, nelle Colline 17.000 mq ad uso turistico ricettivo in territorio rurale. Per l'UTOE 2 il PSI prevede un incremento significativo di NE nel territorio rurale in particolare nell'UTOE 2B



– La piana centrale di Bibbona (29.200 mq per la funzione artigianale e 17.000 mq per la funzione turistico ricettiva).

Dall'esame della documentazione del PSI, si formulano in primis le seguenti osservazioni:

1.1 Il dimensionamento per la categoria funzionale residenziale è stato stimato sulla base di un incremento della popolazione di circa 993 abitanti insediabili (di cui 842 nel comune di Bibbona e 151 nel comune di Casale M.mo) che corrisponde al un incremento del 23% sul totale della popolazione esistente che, dai dati forniti dall'anagrafe comunale al 21/01/2020, corrisponde a 4.305 abitanti, di cui 3.215 abitati nel comune di Bibbona e 1.090 abitanti nel comune di Casale M.mo). Si rileva in tal modo un incremento del 26% della popolazione insediabile nel comune di Bibbona e del 14% nel comune di Casale M.mo. In particolare nell'UTOE 1 gli abitanti di progetto (n. 237) costituiscono quasi un raddoppio degli abitati esistenti (n. 295). Tale incremento non trova corrispondenza nella analisi dei processi demografici in atto che registrano un trend sostanzialmente stabile. A pag. 130 del RA si legge infatti che: *“dal 2009 al 2019 la popolazione residente si mantiene pressoché costante”*. Considerato che le pressioni sulle componenti ambientali connesse alle previsioni di piano derivano dalla necessità di insediare le quantità di popolazione sopra indicata, si ritiene che tali quantità debbano essere chiaramente motivate anche in relazione al trend degli ultimi 10 anni che è invece stabile.

1.2 In considerazione del significativo dimensionamento di nuova superficie edificabile previsto nel territorio rurale e del valore paesaggistico delle aree rurali interessate, testimoniato dalla presenza di vincoli paesaggistici ex lege e per decreto, si segnalano di seguito alcune previsioni per le quali sono state rilevate criticità paesaggistico ambientali dovute all'elevato carico urbanistico e al consumo e impermeabilizzazione di suolo ad esso associato e per le quali si rileva un disallineamento rispetto alla disciplina del PIT-PPR con specifico riferimento alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici intercettati:

- UTOE 1 previsione:

-A.04) nuova struttura a destinazione ricettiva *“Parco acquatico”* in località Marina di Bibbona; interessa una Superficie territoriale (ST) complessiva di 52.600 mq, con una NE di 1.100 mq. L'area di intervento si inserisce in un contesto di elevato valore paesaggistico e ambientale, caratterizzato da un lato dalla fascia pinetata (Tombolo di Cecina) e dall'altro dal paesaggio agrario produttivo. Tale previsione associata alla A-05 che insiste nello stesso ambito non risulta coerente con la Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina: Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9 e 12; obiettivo 2 e direttive correlate 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;

- A.05) nuova struttura a destinazione ricettiva *“Area Multifunzionale”* in loc. Marina di Bibbona che prevede una NE di 12.000 mq di cui 4.000 mq per RTA e 8.000 per servizi annessi: L'area di intervento si inserisce in un contesto con presenza di vincolo ai sensi dell'art. 142 c.1 - lettera c) (Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua) del D. Lgs 42/2004. Tale previsione non risulta coerente con la Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina (Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9 e 12; obiettivo 2 e direttive correlate 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4), oltre alla Disciplina di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 8 (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua);

- A.06) Nuova struttura turistico-ricettiva alberghiera in loc. Marina di Bibbona che prevede 8.800 mq di NE, di cui 8.000 mq per RTA-Albergo e 800 mq per servizi annessi. La previsione ricade in area a vincolo paesaggistico in forza del D.M. 30/04/1965 G.U. 261 del 1965 comprendente la *“Zona costiera del Comune di Bibbona”* ed interessa, in residuale parte, un'area tutelata per legge, di cui art.142 comma 1, lett.a) del D.Lgs. 42/2004 *“I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia...”*. Anche per questa previsione non risulta dimostrata la coerenza con il



PIT-PPR con specifico riferimento alla Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina (Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9 e 12 e dell'Obiettivo 2 e direttive correlate 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4), oltre alla coerenza con:

- la Disciplina del D.M. 30/04/1965 G.U. 261 (Prescrizioni 2.c.3, 3.c.1, 3.c.2);
 - la Disciplina dei sistemi costieri n. 4 Litorale sabbioso di Cecina (Prescrizioni 3.3 - lett. "h", lett. "l").
- UTOE 2 previsione:
- A.08) Area golf che interessa una ST di 775.900 mq per la quale è ammessa una NE ad uso turistico ricettivo di 17.000 mq cui 12.500 mq per RTA-Albergo e 5.000 mq. per servizi annessi. Nell'area è presente un vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c.1 - lettera c) del D. Lgs 42/2004. In considerazione del valore paesaggistico dell'area, trattandosi di un ambito tuttora integro, si evidenziano possibili criticità paesaggistiche in relazione alla coerenza con la Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina (Indirizzi per le politiche n. 6, 8, 9 e 12 e dell'Obiettivo 2 e direttive correlate 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4), oltre alla Disciplina di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'art. 8 (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua);
 - A.01) e A.02) Ampliamento della zona produttiva del Mannaione, rispettivamente Area di Campolungo e Area del Capannile, in cui sono previsti complessivi 28.000 mq di NE ad uso produttivo e commerciale al dettaglio. In questo caso le previsioni costituiscono ampliamento dell'area produttiva esistente in area agricola per le quali non risulta dimostrata la coerenza con il PIT-PPR.
- UTOE 3 previsione :
- A.09) Nuova attrezzatura turistico-ricettiva "*Le Bugne*" che interessa una ST di 65.820 mq e prevede 7.500 mq di NE. L'intervento interessa in buona parte beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. g) del D. Lgs 42/2004 e determina criticità ambientali e paesaggistiche in relazione alle quantità previste di nuova edificazione in un contesto rurale integro caratterizzato dalla presenza seminativi delle aree di bonifica con presenza di oliveti e vigneti di pianura e di edifici rurali di valore tipologico. La proposta non risulta allineata con la Disciplina di cui all'Elaborato 8B art. 12 (Territori coperti da foreste e da boschi) del PIT-PPR;
 - A.10) Nuova attrezzatura turistico-ricettiva "*Aione*" che interessa un ST di 40.000 mq per complessivi 6.000 mq di NE. L'intervento presenta criticità paesaggistico ambientali in quanto ricade all'interno di un contesto agricolo integro caratterizzato dalla presenza oliveti e di valore naturalistico, individuato quale matrice agroecosistemica collinare e area critica per processi di artificializzazione nella Carta della rete ecologica della seconda invariante strutturale del PIT-PPR, inoltre l'intervento interessa in buona parte beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c) e lett. g) del D.Lgs 42/2004. La proposta non risulta allineata con la Disciplina di cui all'Elaborato 8B artt. 8 e 12 del PIT-PPR;
 - A.11) Nuovo intervento a destinazione turistico-ricettivo "*Fattoria Suvereto*" che interessa un ST di 350.000 mq per complessivi 2.500 mq di NE di cui 2.000 mq. per RTA-Albergo e 500 mq. per servizi annessi. L'intervento presenta criticità paesaggistico ambientali in quanto ricade all'interno di un contesto agricolo integro con presenza di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. c) e lett. g) del D.Lgs 42/2004. Anche in questo caso la previsione non risulta allineata con la Disciplina di cui all'Elaborato 8B.

Per tali previsioni, che contribuiscono ad alimentare ulteriormente il processo di erosione del territorio agricolo e ad incrementare ulteriormente il consumo di suolo con conseguente consistente diminuzione di tutti i servizi ecosistemici ad esso associati, si rileva la mancanza di una attenta analisi degli impatti sulle componenti ambientali (anche di tipo cumulativo) in considerazione delle criticità e vulnerabilità ambientali presenti (v. punto 1.3 e 3.1 del presente contributo); allo stato attuale tali previsioni non si inquadrano in una



cornice di piena sostenibilità ambientale e territoriale dello sviluppo. Si rileva inoltre la necessità di analizzare più approfonditamente la valutazione della coerenza con le disposizioni del PIT-PPR con specifico riferimento alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici.

1.3. Le previsioni A4), A5) A8) del Comune di Bibbona, ricadono in area a pericolosità da alluvione elevata (P3) e/o media (P2) del PGRA dell'UOM Toscana Costa. Si fa presente che tali previsioni dovranno essere valutate alla luce delle classificazioni di fattibilità e delle condizioni di trasformazione e rese coerenti con le disposizioni della LR 41/2018, con riferimento all'art. 16 (v. punto 2 terzo alinea del presente contributo).

In merito ai contenuti del Rapporto ambientale si formulano le seguenti osservazioni, riprendendo quanto evidenziato nel contributo trasmesso in fase di avvio del procedimento di formazione del PSI con nota inoltrata via PEC, prot. regionale n. AOOGR/429361/F.050.020 del 11/09/2017:

2. Coerenza con gli altri piani e programmi

In riferimento al rapporto con altri piani e programmi che incidono sul territorio interessato dal Piano, il paragrafo 6.2 del RA analizza la coerenza del PSI con il PIT-PPR, e relativa Scheda d'Ambito n. 13 Val di Cecina, con il PTC della Provincia di Livorno, con il Piano Regionale di Sviluppo (PRS), con il Piano di gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei siti inquinati (PRB), con il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), con il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), con il Piano Gestione Rischio Alluvioni Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), con il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA).

In riferimento a tale analisi si evidenziano le seguenti carenze:

- La coerenza viene solo enunciata senza fornire un'analisi e un quadro riassuntivo delle azioni e degli elementi di connessione presenti e/o integrati nella disciplina del PSI e derivanti dal raffronto con la disciplina dei piani sovraordinati.

- L'analisi di coerenza con il PIT-PPR è stata condotta tra gli obiettivi del PSI e gli indirizzi per le politiche, gli obiettivi di qualità e le direttive della scheda d'ambito di paesaggio. La matrice riporta una "coerenza debole" con gli obiettivi del PSI volti alla potenziamento dell'offerta turistica in area agricola e allo sviluppo di una viabilità di collegamento con le principali arterie viarie.

Le valutazioni di coerenza condotte tuttavia non sembrano tenere conto delle specifiche scelte pianificatorie che hanno portato ad individuare soluzioni che spesso non risultano allineate con le direttive della scheda d'Ambito e con le norme di tutela dei beni paesaggistici intercettati (v. punto 1.2 del presente contributo).

- Non risultano condotte le verifiche e le valutazioni di cui all'art.10 delle NTA "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) per il quale *"I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione;*

- Il PSI avrebbe dovuto prevedere uno specifico indirizzo per i PO affinché questi, nel definire le trasformazioni, individuino e valutino alternative localizzative per gli interventi in classe di pericolosità idraulica elevata in modo da dimostrarne la sostenibilità delle scelte sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo economico in quanto eventuali interventi di messa in sicurezza, di cui peraltro non si è indagata la fattibilità né si sono fornite adeguate informazioni nei RA del PSI, rappresentano comunque un onere anche a carico della collettività. L'analisi delle alternative risulta peraltro uno dei contenuti fondamentali del processo di VAS svolto e il RA ne deve dare conto.



3. Analisi del contesto, caratterizzazione dello stato dell'ambiente e obiettivi di sostenibilità ambientale

Al paragrafo 7 del RA sono riportate le analisi su popolazione, attività socio economiche, paesaggio, qualità dell'aria, sistema acque (stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali e sotterranei, acque marino costiere, acque di balneazione), rifiuti, siti contaminati e processi di bonifica, energia.

3.1 Al cap. 8 del RA sono riportate le criticità ambientali in merito a:

- stato ecologico e chimico delle acque superficiali. In particolare per i corsi d'acqua
 - Sterza valle, per il quale è stato rilevato, nel triennio 2016-2018, lo stato ecologico "sufficiente" e lo stato chimico "non buono";
 - Fosso Camilla per il quale è stato rilevato, nel triennio 2016-2018, lo stato ecologico "buono", mentre lo stato chimico risulta "non buono";
- stato chimico delle acque sotterranee per il quale è evidenziato uno stato "Buono con fondo naturale", che comunque eccede i valori soglia di classificazione, nello specifico per il pozzo:
 - Preselle 4 a Casale M.Mo; le misurazioni effettuate nel 2018 hanno evidenziato uno stato "Buono scarso localmente", per presenza di tricloroetano;
 - Capannile a Bibbona, dove è misurato uno stato "Buono scarso localmente", per presenza di sodio, cloruro, oxyfluorfen, pendimetalin, pesticidi totali;
 - Capanne 2 a Bibbona dove è misurato uno stato "Buono fondo naturale", per presenza di cromo VI.
- presenza di zone vulnerabili ai nitrati; nel comune di Bibbona (54 % della superficie comunale è interessata).
- modalità di approvvigionamento idrico e depurativo. In particolare sono state rilevate criticità in riferimento alla qualità e carenza della risorsa idropotabile mesi estivi. La società gestore prevede la realizzazione di nuovi pozzi di captazione. Sul territorio intercomunale sono presenti due impianti attivi di depurazione delle acque reflue.

Il RA evidenzia al cap. 8.2. che *"Il sistema delle acque sotterranee è soggetto a modificazioni dovute a numerosi aspetti sia naturali, ingressione di acque marine, che antropici quali emungimenti delle falde per diversi usi (potabile, agricolo, ecc.) ed agricoltura intensiva. Un altro aspetto importante è legato alla qualità delle acque: la presenza di cromo totale, di cromo esavalente e di nitrati, pur rimando al di sotto dei limiti di legge, necessita comunque di attenzioni particolari.*

Infine, la disponibilità idropotabile è soggetta a particolari criticità specialmente nel periodo estivo. Il gestore del servizio idrico integrato ha programmato una serie di interventi che permettono la risoluzione di tali criticità sia per i territori di Bibbona e che per quelli di Casale Marittimo".

4 Valutazione degli effetti - Alternative

Il RA fornisce un'analisi quali/quantitativa dei possibili impatti significativi sull'ambiente indotti dalle previsioni di trasformazione proposte. Sono definiti:

- l'incremento della popolazione a seguito delle nuove edificazioni residenziali (n. abitanti insediabili 993);
- l'incremento della produzione dei rifiuti e i risultati delle raccolte differenziate;
- il consumo delle risorse idriche in mc di risorsa idropotabile per le nuove previsioni. Per il comune di Bibbona il RA evidenzia che la somma dei nuovi consumi con la media dei volumi fatturati supera di circa l'1% la disponibilità idrica media annua fatturabile, mentre per il comune di Casale M.mo la somma dei nuovi consumi con alla media dei volumi fatturati rimane ben al di sotto della disponibilità idrica media annua fatturabile. Tale valutazione non fa riferimento tuttavia al carico massimo nei mesi estivi.
- il consumo di risorse energetiche.



Per quanto riguarda la criticità sui sistemi di depurazione viene specificato che per alcune previsioni non è possibile utilizzare l'attuale rete fognaria. Per le schede A.09 – Le Bugne, A.10 – Aione e A.11 “Fattoria Suvereto” “sarà necessario realizzare impianti autonomi per il trattamento delle acque reflue e che Nel Comune di Casale Marittimo il sistema di trattamento dei reflui tramite depuratore è assicurato soltanto per il centro di Casale Marittimo”.

4.1 La valutazione operata non tiene conto della valutazione degli effetti delle nuove previsioni sulla componente suolo.

4.2 Al cap. 9.2.2 del RA viene specificato che obiettivi strategici del Piano Strutturale Intercomunale dovranno essere orientati:

- alla riduzione del prelievo della risorsa idrica dalla falda;
- al contrasto all'avanzamento del fenomeno dell'ingressione salina nella falda;
- all'innalzamento della qualità della risorsa idrica destinata al consumo umano;
- l'incentivazione di sistemi e tecniche per l'accumulo, il trattamento e il riuso delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalla depurazione dei reflui

Tuttavia questi obiettivi, che dal quadro valutativo risultano prioritari al fine di mitigare le criticità esistenti ed evitare potenziali deficit futuri, con riferimento alla qualità delle acque e alla rete idrica, **non trovano concreta attuazione nella disciplina del PSI e non trovano corrispondenza nelle scelte strategiche di Piano volte alla individuazione delle dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni.**

Allo stato attuale, quindi, le previsioni di PSI non risultano inserite in un quadro di pianificazione sostenibile in quanto, a seguito di una analisi dettagliata della valutazione degli effetti nell'ambito del presente PSI, non ne è stata dimostrata la fattibilità e sostenibilità ambientale; in altre parole il processo di VAS sembra non aver adeguatamente influenzato e indirizzato le scelte strategiche del PSI.

4.3 Per quanto riguarda l'individuazione delle alternative, non sembrano essere elaborate opzioni alternative di PSI. Si ricorda che, così come previsto alla lettera h) dell'Allegato 2 alla lr 10/2010, il RA avrebbe dovuto valutare gli scenari alternativi evidenziando e mettendo a confronto le principali differenze, in termini di effetti ambientali, tra i diversi possibili scenari evolutivi legati all'attuazione del PSI.

Il tema delle alternative rappresenta uno degli elementi centrali della VAS, in quanto permette di operare scelte pianificatorie maggiormente consapevoli.

In considerazione degli ambiti rurali interessati e delle valenze ambientali ad essi associati e del dimensionamento previsto, si evidenziano criticità ambientali in termini di artificializzazione di suolo agricolo, impatto sugli assetti paesaggistici/ambientali/naturalistici e carico antropico sulle risorse (risorsa idrica ecc.).

Si fa presente che, in considerazione della particolare valenza ambientale del territorio rurale interessato, tali previsioni dovevano essere oggetto di specifiche verifiche, in particolare per quelle potenzialmente complesse per ubicazione, natura e dimensioni-estensione, rispetto a situazioni di problematicità esistenti; le scelte avrebbero dovuto inoltre essere supportate dalla valutazione di alternative prendendo in esame le ripercussioni sul contesto insediativo esistente, verificando eventuali effetti cumulativi rispetto ad un intorno significativo.

4.4 Si segnala inoltre che l'assenza della relazione di monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni dei vigenti PS, così come richiesto dall'art. 15 della lr 65/2014.

5 Monitoraggio – Valutazione d'Incidenza



5.1 Il RA riporta le misure di monitoraggio del PSI al paragrafo 10 e la cadenza periodica per la redazione del Rapporto di monitoraggio che dovrà essere annuale. Tuttavia non sono definite le modalità di raccolta dei dati e i target di riferimento. Tale carenza è direttamente connessa alla mancanza di una reale stima degli effetti e di una verifica delle performance ambientali di Piano. Si ricorda che, ai sensi della normativa regionale, le attività di monitoraggio costituiscono parte integrante del RA e comprendono il controllo degli indicatori, preventivamente selezionati, con riferimento agli obiettivi di piano ed alle azioni, agli impatti significativi e alle situazioni di criticità ambientale individuate nel RA.

Si ritiene opportuno, prima dell'approvazione del PSI, integrare il Piano attraverso l'individuazione di idonee misure di monitoraggio in applicazione dall'art. 29 e dell'Allegato 2 della l.r. 10/10.

5.2 Vista la presenza nel territorio interessato dal PSI di siti della Rete Natura 2000 (SIC-SIR 51 – Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello e SIR-ZPS 49 – Tomboli di Cecina), si ricorda che ai sensi dell'art. 73 ter della l.r. 10/10 l'autorità competente per la VAS esprime il proprio parere motivato previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente. Pertanto la struttura competente effettuerà l'istruttoria valutativa sulla base dello Studio di incidenza presentato, gli esiti di tale istruttoria e quindi della valutazione di incidenza dovranno essere trasmessi all'autorità competente prima dell'emissione del parere motivato. Il parere motivato è accompagnato dagli esiti della valutazione di incidenza e ne tiene conto.

Conclusioni

Si chiede all'Autorità Competente di tener conto di quanto sopra delineato nel parere motivato VAS, redatto ai sensi dell'art. 26 della l.r. 10/10.

Si ricorda infine che il provvedimento di approvazione del PSI è accompagnato dal documento di Dichiarazione di sintesi redatto dal proponente e avente i seguenti contenuti definiti all'art. 27 della l.r. 10/10:

- processo decisionale seguito;
- modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- modalità con cui si è tenuto conto del RA, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- motivazioni e scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

Si chiede pertanto anche al proponente di dare riscontro al presente contributo nella Dichiarazione di Sintesi.

Si coglie l'occasione per informare i Comuni dell'entrata in vigore, in data 7 novembre 2021, del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione di infiltrazioni mafiose" convertito in Legge 233/2021. Tale norma modifica ulteriormente quanto già modificato con Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 in vigore dal 31 luglio.

In sintesi le modifiche apportate al Titolo II del decreto legislativo 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) dagli ultimi due dispositivi, che sono attualmente in vigore, prevedono alcune novità che interessano il presente procedimento per la successiva fase valutativa e di monitoraggio. In particolare:

- l'Art. 15 "Valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni" (modifiche apportate dall'art. 18 D.L. 152/2021), al comma 1 prevede che il termine di novanta giorni previsto per l'espressione del parere motivato da parte dell'Autorità competente sia ridotto a quarantacinque;
- l'Art. 18 Monitoraggio (modifica apportata dall'art. 28 D.L. 77/2021) prevede:
 - l'invio dei rapporti di monitoraggio all'Autorità Competente, la quale dovrà esprimersi, entro 30 giorni, sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente (commi 2-bis e 2-ter);



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

- la verifica dell'Autorità Competente dello stato di attuazione del piano o programma, degli effetti prodotti e del contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali (comma 3-bis).

Il Settore rimane a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari nell'ottica della collaborazione tra enti.

Cordiali saluti,

Per la Responsabile Arch. Carla Chiodini
La dirigente sostituta Ing. Gilda Ruberti

Arch. Paola Gatti tel. 055 438 3932 e-mail: paola.gatti@regione.toscana.it
Funzionario referente dell'istruttoria.

pg/ep/sp

Comune di
Bibbona

Data: 10/10/2022

Con la presente si attesta l'avvenuta protocollazione del/i documento/i di tipo: LETTERA
GENERICA.

Mittente : AOO Regione Toscana Giunta - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Oggetto : ART. 25 DELLA LR 10/2010 - RIADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE
INTERCOMUNALE (PSI) DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI BIBBONA E
CASALE MARITTIMO (LI). CONTRIBUTO ISTRUTTORIO AI SENSI DEL CO. 2
DELL'ART. 33 DELLA LR 10/2010.

Protocollo : 2022/0008445 (Arrivo)

Del : 05/09/2022 Ore : 10:00

Assegnato a : ATEC - Area 3 - Area Tecnica e SUAP
LLPP - Area Lavori Pubblici

L' ADDETTO

Oggetto: Riadozione di alcune strategie del Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Bibbona e Casale Marittimo a seguito della nuova Conferenza di copianificazione
Mittente: "centropisa\@pec\.snamretegas\.it" <centropisa@pec.snamretegas.it>
Data: 16/09/2022, 10:31
A: comune.bibbona@pec.it

(C)

Spett.le Comune di Bibbona,
alla c.a. Ing. Serena Talamucci

in riferimento alla vostra delibera comunale in oggetto, facciamo presente che nella zona individuata per la realizzazione del piano intercomunale sono presenti nostri metanodotti in pressione ed esercizio.

Vi informiamo sin d'ora che i metanodotto emarginati, in pressione ed esercizio, sono stati realizzati conformemente alle norme di cui alla Circolare Ministero dell'Interno n.56 del 16/05/1964 e s.m.i. è disciplinati dalle vigenti normative di sicurezza di cui al D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della gazzetta Ufficiale n.107 dell'8/05/2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Ciò premesso, ed al fine di valutare puntualmente l' interferenza, è necessario un sopralluogo da eseguirsi in contraddittorio, durante il quale nostro personale segnalerà in loco la posizione e la profondità di posa dei metanodotti, onde consentirvi la predisposizione di elaborati grafici utili da trasmetterci con apposita richiesta di Nulla Osta a SNAM Rete Gas all'indirizzo pec: centropisa@pec.snamretegas.it .

Vi invitiamo a prendere contatti con la ns. Unità Distaccamento di Follonica - Via Del Fonditore, 735 - 58022 Follonica (GR), Tel. 0566/51587 - 3479182594 (Sig. Saladino Vito), per programmare il sopralluogo con picchettamento della ns. condotta.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

SNAM Spa
Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di PISA
Manager
Roberto Farsetti

Comune di
Bibbona

Data: 10/10/2022

Con la presente si attesta l'avvenuta protocollazione del/i documento/i di tipo: LETTERA
GENERICA.

Mittente : centropisa@pec.snamretegas.it - centropisa@pec.snamretegas.it

Oggetto : RIADOZIONE DI ALCUNE STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE
INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E CASALE MARITTIMO A
SEGUITO DELLA NUOVA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

Protocollo : 2022/0008882 (Arrivo)

Del : 16/09/2022 Ore : 10:41

Assegnato a : ATEC - Area 3 - Area Tecnica e SUAP
LLPP - Area Lavori Pubblici

L' ADDETTO

ARPAT - Area Vasta Costa – Dipartimento di LIVORNO
Settore Supporto Tecnico
Via Marradi, 114 - 57126 Livorno

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. LI.01.25.02/30.3 del a mezzo: PEC

A **Comune di Bibbona**
Ufficio Unico di Piano - Urbanistica
Ing. Serena Talamucci
PEC: comune.bibbona@pec.it

Oggetto: Riadozione di alcune strategie del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo a seguito della nuova Conferenza di Copianificazione tenutasi in data 22.04.2022.
VAS, art. 25 L.R. n. 10/2010 e smi.
Contributo tecnico ARPAT

Risposta alla richiesta di parere del Comune di Bibbona del 11/07/2022, acquisita da ARPAT al prot. n. 2022/0052899 del 11/07/2022.

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Piano Strutturale Intercomunale è stato adottato con DCC del Comune di Bibbona (ente capofila) n. 32 del 26/05/2020 e del Comune di Casale Marittimo n. 16 del 13/06/2020. Successivamente sono state predisposte e approvate le controdeduzioni alle osservazioni. L'accoglimento di alcune osservazioni per talune strategie poste al di fuori del Territorio Urbanizzato, ha determinato la necessità di svolgere un'ulteriore Conferenza di Copianificazione in data 22/04/2022. L'inserimento di queste nuove previsioni ha richiesto la riadozione di alcune strategie di PSI e di una nuova versione, integrata, del Rapporto Ambientale di VAS e dei relativi allegati (sono stati modificati e perfezionati alcuni elaborati che costituiscono il P.S.I. e sono state aggiornate le tabelle del dimensionamento del P.S.I.) al fine di verificare la sostenibilità ambientale dei nuovi interventi.

I nuovi interventi previsti nel Comune di Bibbona sono i seguenti:

- A.26) Nuova area per deposito e lavorazione di inerti (loc. Mannaione)
Superficie territoriale: 124.442 m².
Nuova edificazione: SE = 200 m² destinazione d'uso: Produttivo (area deposito e lavorazione inerti).
- B.8) Nuova viabilità carrabile (S.P. della Camminata): si tratta di un nuovo tratto di strada necessario per bypassare un'area destinata a recupero e riqualificazione dell'esistente.
- Direttrice Ciclovia tirrenica; costituisce il recepimento della strategia regionale "ciclopista tirrenica" che prevede la realizzazione di un tratto di viabilità ciclo-pedonale sul territorio del Comune di Bibbona tra le frazioni di Marina di Bibbona e La California lungo la viabilità ferrata. L'esatto tracciato della ciclovia sarà individuato nel Piano Operativo. L'intervento è ricompreso nel progetto più ampio delle ciclovie turistiche

Pagina 1 di 4

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - per informazioni: urp@arpat.toscana.it
per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC),
ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Modalità e diritti degli interessati: www.arpat.toscana.it/utilita/privacy

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita
Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

di interesse nazionale e oggetto di protocollo d'intesa tra MIT e le Regioni Toscana, Liguria e Lazio; un progetto volto allo sviluppo integrato della mobilità e del turismo sostenibili attraverso una ciclovie che si estende per tutta la costa, dal confine italo francese fino a Roma, che attraversa Parchi naturali, aree archeologiche, città e borghi di grande valenza storico-paesaggistica.

OSSERVAZIONI

Suolo ed ecosistemi

A seguito dell'aggiornamento delle tabelle di dimensionamento del P.S I, si evidenzia un ulteriore, seppur contenuto, consumo di suolo non quantificato per la previsione B.8) Nuova viabilità carrabile -S.P. della Camminata e per la Direttrice Ciclovie tirrenica, il cui tracciato esatto sarà individuato nel Piano Operativo.

Si richiamano a questo proposito le osservazioni già espresse da questo Dipartimento con parere prot. n. 61148 del 14/09/2020 nell'ambito della VAS - consultazioni del Rapporto Ambientale, art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., - del Piano Strutturale Intercomunale, in relazione al consumo di suolo agricolo/naturale, individuato come fonte di elevata criticità e le misure compensative e di mitigazione già proposte:

"...In linea generale si ritiene che debba essere evitato nuovo impegno di suolo e che comunque debbano essere individuate precise prescrizioni costruttive ed accorgimenti al fine di limitarne l'impermeabilizzazione. Si ritiene che dovranno essere definiti precisi indicatori di monitoraggio che misurino l'andamento del consumo e della qualità del suolo.

Al fine di ridurre l'impronta ecologica degli interventi, dovranno essere previste opportune misure compensative quali nuove piantumazioni arboree e arbustive che offriranno molteplici vantaggi in termini ambientali (favorendo il sequestro di CO₂, l'ombreggiamento, l'intercettazione delle precipitazioni e degli inquinanti atmosferici ecc..) per le quali dovranno essere indicati parametri dimensionali e definiti precisi indici di copertura vegetale. Si suggerisce di scegliere essenze autoctone ed utilizzare materiale vivaistico di adeguata dimensione e di verificata provenienza e rispondenza ai requisiti fitosanitari, eseguendo adeguate cure colturali e reimpianto di eventuali fallanze.

Eventuali interventi in aree di pertinenza fluviale si ritiene debbano essere effettuati tutelando l'ecosistema, la stagionalità per il rispetto della fauna, contrastando la diffusione di specie non autoctone, riducendo per quanto possibile, gli interventi di artificializzazione dell'alveo, anche secondo le indicazioni contenute nel PIT della Regione Toscana. Al fine di tutelare i caratteri di naturalità possono essere eseguiti interventi di ricostituzione della vegetazione ripariale, eseguendo quando necessario interventi di riqualificazione fluviale al fine di favorire la rinaturalizzazione. Si sottolinea infatti la necessità di favorire lo sviluppo della flora autoctona negli ambienti acquatici e di favorire lo sviluppo di fasce di vegetazione ripariale con funzione di protezione dall'erosione spondale, di creazione di habitat per l'ittiofauna e di filtro delle sostanze nutritive.

Nel caso fossero previsti interventi di artificializzazione si richiama l'opportunità di utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica dopo gli interventi progettuali previsti.

Si raccomanda quindi l'ottemperanza a quanto disposto nella normativa vigente, richiamando anche quanto contenuto all'interno dei documenti:

"Linee guida per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d'acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica";

-"<http://www.regione.toscana.it/-/studi-sull-interazione-vegetazione-in-alveo-e-corrente>"

Le opere previste non dovranno comportare compromissione della produttività dei terreni agricoli, né sottrazione di suolo agricolo, se non per le aree direttamente interessate al progetto. Si osserva che durante la gestione delle operazioni di cantiere, a causa dell'eliminazione o rimaneggiamento della vegetazione preesistente, potrebbero crearsi superfici facilmente colonizzabili da specie aliene o invasive provenienti per esempio da mezzi d'opera o movimenti di terra o modifiche delle condizioni micro-stazionali. Si suggerisce a tal fine prevedere indicatori in grado di monitorare la diffusione e colonizzazione di specie esotiche alloctone sulle aree di intervento..."

Rifiuti

Per quanto riguarda la previsione della nuova area per deposito e lavorazione di inerti da realizzarsi in località Mannaione, si osserva che il Piano Regionale dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB) introduce uno specifico obiettivo di recupero e riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione in attuazione delle direttive europee di riferimento, ai fini del riutilizzo e del riciclaggio, in sostituzione di materie prime vergini.

A questo proposito si richiamano alcuni obiettivi e linee di intervento contenuti nel PRB:

"...prossimità e autonomia nella gestione dei rifiuti speciali..."

"...rispetto dei requisiti tecnici e delle caratteristiche ambientali degli aggregati riciclati in grado di garantire l'immissione sul mercato..."

"...incentivazione della rimozione delle sostanze nocive e/o pericolose prima della demolizione attraverso la demolizione selettiva, che rappresenta la via più efficace per assicurare che certe sostanze non siano presenti nel rifiuto e, conseguentemente, anche nel materiale riciclato..."

"...efficienza economica del recupero da ottenersi attraverso la semplificazione e lo snellimento dei cicli di trattamento e smaltimento dei rifiuti, oggi talora ridondanti di processi di trattamento intermedi, che saranno resi superflui da un maggiore recupero di materia..."

Si ritiene quindi che la coerenza con il suddetto Piano, che si propone di sfavorire l'utilizzazione di materiali vergini sostituendoli con quelli provenienti dal trattamento dei rifiuti di demolizione e costruzione, sia maggiormente garantita qualora nel previsto impianto venga raggiunto effettivo e definitivo recupero del materiale trattato.

Rumore

Nel sopraccitato parere prot. n. 61148 del 14/09/2020 ARPAT ha evidenziato, in sintesi, la necessità di riportare, nella prima versione del RA presentato nel 2020, una dettagliata e puntuale verifica di coerenza e conformità tra il PCCA in vigore e le previsioni del PSI, per ognuno degli interventi e degli obiettivi indicati. La verifica avrebbe dovuto riguardare, in particolare, la compatibilità di ogni singola previsione indicata negli atti con i criteri di sostenibilità acustica delle aree coinvolte e con i vincoli che gli stessi Comuni hanno stabilito anche con altri strumenti di pianificazione. Lo scopo dell'analisi di coerenza è di individuare, descrivere e valutare gli effetti e gli eventuali impatti negativi derivanti dall'attuazione delle previsioni in modo da fornire, eventualmente, le possibili misure per ridurre, impedire o compensare gli eventuali impatti negativi. In particolare, è stato evidenziato che l'inserimento di aree turistiche, parchi acquatici, realizzazione di nuovi tratti stradali, ampliamenti di aree produttive o multifunzionali possono comportare variazioni importanti sul territorio che devono essere valutate preventivamente in modo da ridurre l'esposizione della popolazione all'inquinamento acustico.

La nuova versione del RA del giugno 2022, così come integrata tenendo conto anche dei contributi preventivi dai vari enti chiamati ad esprimersi, comprende un nuovo specifico paragrafo (§ 7.5) dal titolo 'Gli impatti acustici'. Il paragrafo riporta l'analisi dello stato acustico del territorio eseguita, per entrambi i comuni coinvolti, passando in rassegna e descrivendo le classificazioni acustiche e le destinazioni presenti di alcune aree del territorio che, probabilmente, rappresentano quelle ritenute più significative in merito a possibili problematiche di tipo acustico. Tuttavia, è necessario rilevare che non risulta chiara, perché non esplicitamente richiamata, la diretta relazione tra le aree esaminate e le aree interessate dagli interventi descritti tra gli obiettivi del PSI né risulta evidente in che modo la classificazione esistente possa essere ritenuta più o meno coerente con le future previsioni di piano. In altre parole, la coerenza con il PCCA sembra essere descritta soltanto in relazione alle situazioni esistenti e non a quelle future.

In relazione a quanto sopra rilevato e tenuto conto delle previsioni di PSI, si ritiene necessario, ai fini di una corretta ed esaustiva analisi di coerenza eseguita ai sensi dell'art.24 della L.R. n.10/2010, degli art.13 e 14 del DPGR n.2/R/2014 e dell'Allegato 3 dello stesso DGRT, integrare il RA con i seguenti elementi:

1. Specificare in dettaglio le relazioni tra le analisi riportate nel paragrafo 7.5 'Gli impatti acustici' del RA e le specifiche previsioni del PSI, individuando e valutando gli effetti e gli eventuali impatti negativi derivanti dall'attuazione delle previsioni in modo da fornire, eventualmente, le possibili misure per ridurre, impedire o compensare gli eventuali impatti negativi; ciò anche al fine di motivare adeguatamente o di escludere la possibilità di ricorrere a varianti al PCCA vigente per consentire l'attuazione di previsioni di piano che potrebbero risultare incompatibili con la classificazione acustica del territorio interessato.

2. Richiamare esplicitamente che qualunque previsione di riconversione, riqualificazione o nuova realizzazione riguardante il patrimonio edilizio, dovrà sempre essere orientata alla riduzione o alla eliminazione delle situazioni di compresenza promiscua di destinazioni d'uso diverse nello stesso edificio o in edifici vicini (residenziale e produttiva e/o turistico-ricettiva, svago, etc...) che rappresentano sempre una fonte di forti criticità dal punto di vista acustico difficilmente risanabili.

3. Richiamare l'obbligo, in sede di elaborazione dei PO o di altri strumenti di attuazione subordinati, di produrre la relazione previsionale di clima acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n.447/95 e dell'art.12, comma 3, della L.R. n.89/98, nel caso di realizzazione di insediamenti sensibili, come scuole di ogni ordine e grado, case di cura e di riposo ed edifici sanitari con degenza, e nel caso di insediamenti residenziali in prossimità di infrastrutture dei trasporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi e impianti sportivi. Richiamare l'obbligo, in sede di elaborazione dei PO o di altri strumenti di attuazione subordinati, di specifica valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, della L. n.447/95 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 4, della LR n.89/98, nel caso di nuove realizzazioni o modifiche di infrastrutture dei trasporti, impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative da presentare a cura dei titolari dei progetti in occasione dell'avvio del relativo procedimento autorizzativo, all'atto della richiesta di concessione edilizia oppure all'atto della richiesta di licenza di esercizio delle stese attività, in base alle vigenti disposizioni normative.

CONCLUSIONI

ARPAT ha esaminato ed espresso le proprie valutazioni sul Rapporto Ambientale del Piano Strutturale Intercomunale in oggetto con parere prot. n. 61148 del 14/09/2020 a cui si rimanda.

In relazione ai nuovi interventi proposti sono riportate specifiche valutazioni nel precedente paragrafo di "osservazioni".

Si sottolineano in particolare le criticità relative alla tematica rumore.

Si segnala inoltre come non sia possibile effettuare valutazioni sugli impatti connessi alla realizzazione della ciclovia tirrenica in quanto al momento non ne è stato definito il tracciato, che sarà individuato nel Piano Operativo.

Distinti saluti.

Livorno, 19/09/2022

Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
del Dipartimento ARPAT di Livorno
Ing. Federico Mentessi¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Oggetto: RIADOZIONE DI ALCUNE STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E CASALE MARITTIMO A SEGUITO DELLA NUOVA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE TENUTASI IN DATA 22.04.2022. VAS, ART. 25 L.R. N. 10/2010 E SMI. CONTRIBUTO TECNICO ARPAT (#ARPAT_PROTGEN\2022\71264\358966)

Mittente: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Data: 19/09/2022, 11:21

A: AOOCBIB

— NonConforme.eml —

Oggetto: RIADOZIONE DI ALCUNE STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E CASALE MARITTIMO A SEGUITO DELLA NUOVA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE TENUTASI IN DATA 22.04.2022. VAS, ART. 25 L.R. N. 10/2010 E SMI. CONTRIBUTO TECNICO ARPAT (#ARPAT_PROTGEN\2022\71264\358966)

Mittente: <arpad.protocollo@postacert.toscana.it>

Data: 19/09/2022, 11:20

A: <comune.bibbona@pec.it>

Si trasmette il documento protocollo ARPAT n. 2022/0071264 del 19/09/2022, avente ad oggetto **RIADOZIONE DI ALCUNE STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E CASALE MARITTIMO A SEGUITO DELLA NUOVA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE TENUTASI IN DATA 22.04.2022. VAS, ART. 25 L.R. N. 10/2010 E SMI. CONTRIBUTO TECNICO ARPAT.**

ATTENZIONE:

ARPAT predispone i propri documenti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs 82/2005 e smi.

Per aprire i file firmati digitalmente in formato ".p7m" è possibile usare uno dei software gratuiti (Dike, ArubaSign, FirmaOk et al.) indicati dall'Agenzia per l'Italia digitale alla pagina <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>.

Si prega di inviare a questo indirizzo solo documentazione formale da assoggettare al protocollo generale.

— Allegati: —

NonConforme.xml	567 bytes
NonConforme.eml	253 kB
Segnatura.xml	1,4 kB

Chiudi

Visualizzazione Protocollo

Registro	REGISTRO GENERALE	Sezione	SEZIONE GENERALE
Protocollo	2022/8917 del 19/09/2022 (ARRIVO)		
Tipo Doc.	LETTERA GENERICA	Tramite	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Oggetto	RIADOZIONE DI ALCUNE STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BIBBONA E CASALE MARITTIMO A SEGUITO DELLA NUOVA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE TENUTASI IN DATA 22.04.2022. VAS, ART. 25 L.R. N. 10/2010 E SMI. CONTRIBUTO TECNICO ARPAT (#ARPAT_PROTGEN\2022\71264\358966)		
Classifica Fascicolo	0604 Edilizia pubblica		

Mittente	Note
(00000098) ARPAT DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LIVORNO VIA MARRADI, 114 Loc. LIVORNO arpat.protocollo@postacert.toscana.it	

Smistato a	Destinatario	Note
Mittente		
PROTOCOLLO il 19/09/2022	Area 3 - Area Tecnica e SUAP	Inserimento Protocollo
PROTOCOLLO il 19/09/2022	Area Lavori Pubblici	Inserimento Protocollo
PROTOCOLLO il 19/09/2022	Edilizia Privata	Inserimento Protocollo

Documenti Allegati

Oggetto	Nome File	Annullato
 DOCUMENTO ORIGINALE	7038042_33_1663579501469_JavaMail_SRV_APPL__SRV_APPL.eml	
 ALLEGATO 1	NonConforme.xml	
 ALLEGATO 2	NonConforme.eml	



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

AREA 4 "EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA"
Edilizia Privata – Urbanistica – Demanio Marittimo
Ambiente – Condoni Edilizi – Abusi Edilizi
Tel. 0586672235

LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

NELLA SUA FUNZIONE DI "AUTORITA' COMPETENTE" VAS
ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10

VERBALE DEL 16.09.2021

OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo adottato rispettivamente con deliberazione C.C. n. 32 del 26.05.2020 del Comune di Bibbona e con deliberazione C.C. n. 16 del 13.06.2020 del Comune di Casale Marittimo. Illustrazione dei contributi pervenuti in merito alla procedura di VAS e alla Valutazione d'Incidenza.

LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO NELLA SUA FUNZIONE DI "AUTORITÀ COMPETENTE VAS"

1

come nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04.02.2020 e con il medesimo atto individuata quale "**Autorità Competente**" in materia di **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, composta dai membri di seguito indicati:

- Arch. Paolo Arzilli
- Arch. Marco Giampellegrini
- Dott. Geol. Riccardo Leoni

riunitasi in data 16 Settembre 2021 a partire dalle ore 15.30 presso la sede comunale, con la presenza di tutti i membri suddetti, a seguito della convocazione ricevuta con mail prot. n. 8329 del 13.09.2021;

con la presenza dell'Arch. Gabriele Banchetti, professionista incaricato della redazione della Valutazione Ambientale Strategica in relazione al Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo.

La funzione di Segretario Verbalizzante è svolta da Roberta Menghi, Responsabile del Servizio Amministrativo presso l'Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica.

Il Segretario accerta la presenza di tutti i membri della Commissione dopodiché la seduta è dichiarata valida ed aperta.



☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111

🌐 www.comune.bibbona.li.it



Il Segretario passa la parola all'Arch. Gabriele Banchetti per l'illustrazione dei contributi pervenuti in merito alla procedura di VAS e alla Valutazione d'Incidenza, richiamando i seguenti atti e provvedimenti relativi al PSI fino ad ora intervenuti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020, con le quali è stato adottato ai sensi della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. e della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., il Piano Strutturale Intercomunale descritto e rappresentato negli elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale ai relativi atti, come trasmesse alla presente "Autorità Competente" per la VAS con nota prot. n. 5785 del 03.07.2020;
- Con le medesime deliberazioni, C.C. del Comune di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e C.C. del Comune di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020, sono stati adottati anche, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., il "Rapporto Ambientale con i relativi allegati" e la "Sintesi non Tecnica" per la "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS), nonché, lo "Studio d'Incidenza";
- Conseguentemente all'avvenuta adozione del PSI si è proceduto, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della stessa L.R.T. 65/2014, nonché ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., al deposito del Piano Strutturale Intercomunale nella sede comunale per 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), durante i quali chiunque ha avuto la facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni, così come previsto dalle sopra citate leggi regionali, all'art. 19 della L.R.T. 65/2014 e all'art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
- L'avviso di avvenuto deposito degli atti relativi all'adozione del PSI, è stato pubblicato sul BURT n. 29 del 15.07.2020;
- Le Osservazioni/Contributi/Pareri potevano essere presentate entro e non oltre il giorno 14.09.2020 esclusivamente al Comune di Bibbona in qualità di Ente Responsabile dell'esercizio associato, Comune Capofila.

Si precisa che, in relazione allo svolgimento della VAS, analogamente a quanto previsto dalla L.R.T. 65/2014 in merito alle "funzioni" assunte nel procedimento dall'Ente Responsabile dell'esercizio associato in qualità di Comune Capofila, è stato ritenuto, in accordo con il Comune di Casale Marittimo, che il Comune di Bibbona si assumesse l'onere della gestione del procedimento VAS, avvalendosi dell'"AUTORITÀ COMPETENTE", individuata ai sensi della L.R.T. 10/2010 e s.m.i. dal Comune di Bibbona nella Commissione Comunale per il Paesaggio, come in ultimo nominata con propria deliberazione C.C. n. 10 del 04.02.2020. La figura dell'**AUTORITÀ' PROCEDENTE** per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è individuata nel Consiglio Comunale dei rispettivi Comuni, mentre **"IL PROPONENTE"** del Piano Strutturale Intercomunale è individuato nell'Ufficio Unico di Piano che ha sede presso il Comune di Bibbona (Comune Capofila).

Con note prot. n. 5760 e 5771 del 03.07.2020, gli atti relativi all'adozione del PSI, sono stati trasmessi alla Regione, alla Provincia di Livorno e Pisa e agli Soggetti Competenti in materia ambientale.

A seguito dell'invio suddetto e della pubblicazione sul BURT dell'avvenuta adozione del PSI, da un punto di vista ambientale (L.R.T. 10/2010 e L.R.T. 30/2015), sono pervenuti i seguenti contributi (si tralasciano in questa sede le osservazioni pervenute ai sensi della L.R.T. 65/2014 in quanto il loro esame non è di competenza di questa "Autorità"):



☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111

🌐 www.comune.bibbona.li.it



N. D'ORDINE	DATA	PROT. N.	PRESENTATA DA	NOTE
	PRESENTAZIONE			
01/A	09.07.2020	6021	E – Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Zona Livorno Pisa	(presentata prima del periodo fissato per le osservazioni) RA
01/B	17.07.2020	6280	TERNA Rete Italia Area Operativa Trasmissione di Firenze	RA
01/C	27.08.2020	7302	REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia	Ing. Ruberti – Contributo tecnico Valutazione d'Incidenza
02	07.09.2020	7593	TONI Massimo	PSI/RA
09	11.09.2020	7705	QUERCI Luca – Campeggio del Forte s.n.c.	PSI/RA
10	11.09.2020	7706	QUERCI Luca – Campeggio del Forte s.n.c.	PSI/RA
12	11.09.2020	7708	Azienda agricola BORGHESI Sauro	PSI/RA (Casale M.mo)
13	11.09.2020	7710	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
14	11.09.2020	7711	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
15	11.09.2020	7712	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
16	11.09.2020	7713	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
20	14.09.2020	7752	PECORETTI Giuseppe	PSI/RA (Casale M.mo)
24	14.09.2020	7761	CIARCIA Lorenzo	(RA)
35	14.09.2020	7776	ARPAT Dipartimento di Livorno	(RA)
45	18.09.2020	7970	REGIONE TOSCANA Settori vari	PSI/RA

3

Do



P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

Tel. 0586/672111

www.comune.bibbona.li.it



L'Arch. Gabriele Banchetti dopo aver illustrato brevemente i contributi sopraelencati approfondisce quello catalogato al n. 01/C, pervenuto a questo Ente in data 27.08.2020 al prot. n. 7302, inviato dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Tutela della Natura e del Mare, relativo alla Valutazione di Incidenza ex art. 87 della L.R.T. 30/2015. In detta nota si evidenzia la necessità di effettuare un maggior approfondimento dello Studio di Incidenza come dettagliato nel contributo stesso.

L'analisi degli altri contributi come sopra elencati e le relative decisioni in merito, sono rimandati ad una successiva seduta ai fini dell'espressione del parere motivato di cui all'art. 26 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i..

Vista:

- La Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- La Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i. "Norme per il governo del territorio";
- La Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010";

Visti gli elaborati adottati del PSI ed in particolare lo Studio d'Incidenza (elaborato A1.33 - QV3);

Visto il contributo catalogato come n. 01/C, pervenuto a questo Ente in data 27.08.2020 al prot. n. 7302, inviato dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Tutela della Natura e del Mare, relativo alla Valutazione di Incidenza ex art. 87 della L.R.T. 30/2015 che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;

Premesso tutto quanto sopra,

L'Autorità Competente per la VAS, all'unanimità,

dà mandato

- al progettista Arch. Gabriele Banchetti di provvedere, a seguito del contributo regionale anzidetto, alle necessarie integrazioni dello Studio relativo alla Valutazione d'Incidenza;
- all'Area 4 – "Edilizia Privata e Urbanistica" di inviare alla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Tutela della Natura e del Mare, le integrazioni al suddetto Studio al fine dell'espressione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 87 della L.R.T. 30/2015.

L'Autorità Competente VAS

Arch. Paolo Arzilli


Arch. Marco Giampellegrini

Dott. Geol. Riccardo Leoni

Il Segretario Verbalizzante

Responsabile Servizio amministrativo

Area 4 – Edilizia Privata e Urbanistica Roberta Menghi



P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

Tel. 0586/672111

www.comune.bibbona.li.it





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

01 c R

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Tutela della Natura e del Mare

Ai Comuni di
Casale Marittimo (PI) e Bibbona (LI)

Al Responsabile del Settore
"Pianificazione del Territorio"

Oggetto: Comuni di Bibbona (LI) e di Casale Marittimo (PI). Adozione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Contributo tecnico ai fini della Valutazione di incidenza, ex art. 87 della L.R. 30/2015.

In riferimento alla nota prot. 0234372 del 07/07/2020 trasmessa dal Settore regionale "Pianificazione del Territorio" con la quale si comunica che il Comune di Bibbona, in qualità di Comune capofila, ha trasmesso sia la propria Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/05/2020 di Adozione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, che la D.C.C. di Casale Marittimo n. 16 del 13/06/2020, si esprime il seguente contributo ai fini della Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 30/2015.

Richiamati, per quanto di competenza, i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 357/1997;
- la L.R. n. 30/2015;
- la D.G.R. 644/2004;
- la D.G.R. 1223/2015;
- il D.M. del 17/10/2007.
- la D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*";
- la D.G.R. 119 del 12/02/2018 "*L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana*".

Do

Richiamato il precedente contributo espresso dal Settore scrivente in fase di avvio del procedimento e conferenza di copianificazione, trasmesso con nota del 27/09/2019 (prot. n. 359859), con il quale venivano forniti riferimenti normativi e conoscitivi utili alla redazione del Piano in oggetto;

Dato atto che il PSI ha articolato il territorio di Bibbona e di Casale Marittimo in n.3 UTOE, come di seguito elencate:

- UTOE 1: La piana costiera
- UTOE 2: La piana centrale
- UTOE 3: Le colline di Bibbona e Casale Marittimo

Considerato che, caratteristica peculiare dei territori comunali interessati dal PSI è l'alternarsi di ampie aree rurali, aree boscate, aree naturalistiche a pineta e macchia mediterranea, aree dunali, tra i due centri urbani di matrice storica ed alcuni receti agglomerati residenziali sviluppatasi in discontinuità con tali aggregati storici.



Considerato che tali agglomerati edilizi (in particolare il nucleo di Marina di Bibbona) insistono in prossimità di siti della Rete Natura 2000. In particolare:

- **ZPS Tombolo di Cecina – IT5160003.** La parte dell'area protetta compresa nel Comune di Bibbona occupa una superficie di circa 120 ettari (circa il 34% del totale) e si colloca lungo la fascia costiera che dal confine comunale con il Comune di Cecina, si estende verso sud fino a interfacciarsi con l'abitato di Marina di Bibbona. Tale sito è parzialmente ricompreso all'interno della "Riserva Biogenetica dei Tomboli di Cecina", Riserva Naturale Statale gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina;
- **ZSC/ZPS Padule di Bolgheri – IT5160004.** La parte dell'area protetta ricompresa nel Comune di Bibbona occupa una esigua superficie pari a circa 4 ettari (0,7 % del totale) e si colloca lungo il confine con il Comune di Castagneto Carducci, in prossimità del Fosso del Livrone. Tale Sito è compreso nell'Oasi di Protezione "Oasi di Bolgheri" e nell'Oasi WWF "Bolgheri". Il sito è classificato come Zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e, inoltre, come "Rifugio Faunistico Padule di Bolgheri", istituito con Decreto del Ministero Agricoltura e Foreste nel 1971;
- **ZSC Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello – IT5160005.** La parte dell'area protetta compresa nel Comune di Bibbona occupa una superficie di circa 1.615 ettari (46% del totale) mentre quella presente nel Comune di Casale Marittimo è circa 26 ettari (0,7 % del totale) e si colloca nella parte est del territorio di Bibbona e nella parte sud-est del territorio di Casale Marittimo. Tale sito risulta parzialmente compreso nell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) "Macchia della Magona" oltre che nella Riserva Naturale Statale "Bibbona", gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina;

Tenuto conto che alcune previsioni edilizie indicate tra gli obiettivi del PSI, seppure localizzate esternamente ai siti Natura 2000, potrebbero determinare in fase attuativa un effetto significativo sullo stato di conservazione degli habitat presenti, considerata la tipologia e il dimensionamento dei diversi interventi e gli eventuali effetti cumulativi, le superfici territoriali interessate e la vicinanza con alcuni siti della rete Natura 2000. In particolare, a titolo esemplificativo, si evidenziano le previsioni relative all'UTOE I - Piana costiera - per le quali nello Studio di incidenza non viene fornita una analisi esaustiva circa le possibili incidenze sullo stato di conservazione dei due Siti (ZPS Tombolo di Cecina e ZSC/ZPS Padule di Bolgheri), limitandosi ad affermare che "Le strategie del PSI, per la loro localizzazione e le loro caratteristiche, hanno un'incidenza attenuata. Il loro impatto appare, inoltre, particolarmente contenuto in considerazione del fatto che le aree sono comunque esterne alle aree protette presenti", e senza fornire sufficienti elementi di analisi (quantitativi e qualitativi) a supporto di tali conclusioni;

~~Considerato che alcune previsioni risultano localizzate in vicinanza dei siti Natura 2000, in particolare:~~

- ~~- A04 Parco acquatico Marina di Bibbona, distante 380 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;~~
- ~~- A05 Zona ricettiva "Area multifunzionale" Marina di Bibbona, distante 520 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;~~
- ~~- A06 Nuova attrezzatura turistico ricettiva Marina di Bibbona, distante 765 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;~~



- A17 Nuova area a parcheggio pubblico Marina di Bibbona, distante 200 m dalla ZPS Tombolo di Cecina;
- B01 Nuova viabilità per pedoni e mezzi di soccorso Marina di Bibbona, coincidente con il confine della ZSC/ ZPS Padule di Bolgheri;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 87 della l.r. 30/2015 "Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, apposito Studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" e che pertanto sono soggetti a Valutazione di incidenza gli atti sopracitati riguardanti anche ambiti esterni ai siti Natura 2000, ma suscettibili di produrre effetti sugli stessi
- nel caso in esame, occorre valutare se siano ragionevolmente ipotizzabili eventuali impatti ed incidenze significative derivanti dalle trasformazioni previste dal PSI sulle specie, sugli habitat e/o sull'integrità dei siti della Rete Natura 2000, con riferimento agli obiettivi di conservazione dei siti medesimi, seppure esterni a tali siti;
- risulta necessario integrare lo Studio di incidenza, presentato a livello di screening, con una analisi degli effetti diretti ed indiretti delle previsioni urbanistiche e della disciplina del PSI sui siti della Rete Natura 2000 al fine di assicurare una ottimale conservazione degli habitat dei Siti, con particolare riferimento al tema dei prelievi idrici e/o al recapito di scarichi, alla componente rumore, agli effetti conseguenti all'incremento delle superfici impermeabilizzate e al consumo di suolo, in quanto suscettibili di produrre effetti sullo stato di conservazione dei Siti, anche in considerazione delle attuali pressioni a cui sono sottoposti tali ambiti, derivanti dalle numerose attività turistiche-ricettive presenti;
- lo Studio di Incidenza presentato non consente di escludere effetti significativi poiché non esplicita le analisi effettuate a supporto di tale tesi, non fornisce alcun dato qualitativo e quantitativo circa le presenze in termini di habitat e specie attualmente presenti e non valuta gli eventuali effetti cumulativi derivanti dall'attuazione delle singole previsioni. Nel merito, quanto sinteticamente relazionato nel Cap. 11 dello Studio di Incidenza, ovvero che *"le strategie del PSI, per la loro localizzazione e le loro caratteristiche, hanno un'incidenza attenuata. Il loro impatto appare, inoltre, particolarmente contenuto in considerazione del fatto che le aree sono comunque esterne alle aree protette presenti"* non consente di escludere eventuali incidenze. In particolare, pur affermando nelle conclusioni che *"Il disturbo legato alla fruizione delle aree e dell'incremento della fruizione turistica sarà in parte attenuato dalla presenza di numerose strutture ricettive che, di fatto, distribuiranno gli elevati valori di carico turistico su tutta la fascia costiera"*, manca sia una valutazione circostanziata circa gli effetti a carico degli habitat derivanti dall'effettivo incremento della fruizione turistica nel territorio, sia l'indicazione di possibili misure di mitigazione;

Considerato quanto sopra, si ritiene necessario richiedere in questa fase un maggiore approfondimento dello Studio di incidenza attraverso una valutazione appropriata, da trasmettere al Settore scrivente ai fini dell'espressione della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 87 della L.R. 30/2015. Si ricorda che tale studio dovrà essere elaborato secondo i contenuti elencati nel documento predisposto dalla Regione Toscana, esplicativo ed integrativo di quanto previsto dall'allegato "G" al D.P.R. 357/1997 pubblicato sul sito web della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale>);



Nel merito, si ritiene che lo Studio di incidenza debba contenere i seguenti approfondimenti:

1. analisi degli impatti e delle eventuali incidenze cumulative delle diverse previsioni del PSI, con particolare riferimento alle UTOE 1 e 2;
2. analisi delle tipologie di habitat presenti, ai sensi della D.G.R. n. 505 del 17/05/2018 e relativi allegati;
3. esame delle previsioni del PSI alla luce criticità evidenziate nella D.G.R. 644/2004;
4. esame dettagliato delle problematiche connesse all'aumento del carico urbanistico determinato dalle previsioni di nuove attività ricettive e turistiche sugli ecosistemi fluviali e sulle aree lacustri ed umide, in coerenza con le Misure di conservazione; a tal proposito, si segnalano tra le Misure di conservazione di cui alla D.G.R. 1223/2015, quelle volte al monitoraggio e al miglioramento della qualità delle acque dei Siti natura 2000 e dello stato ecologico e chimico degli ecosistemi fluviali e delle acque sotterranee, anche in riferimento agli scarichi delle nuove previsioni di strutture turistico-ricettive;
5. analisi degli effetti indiretti delle previsioni urbanistiche sui Siti della Rete Natura 2000, con particolare riferimento ai prelievi idrici e al recapito di scarichi;
6. indicazione di eventuali misure di mitigazione volte ad attenuare potenziali impatti e a superare le criticità evidenziate, nonché al fine di assicurare livelli ottimali di compatibilità ambientale delle previsioni del PSI.

Si evidenzia infine che, come già indicato nel precedente contributo espresso dal Settore scrivente (nota del 27/09/2019, prot. n. 359859), in considerazione delle componenti del patrimonio naturalistico-ambientale regionale di cui all'art. 1 della L.R. 30/2015, per il quale la legge riconosce *"il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza"*, il Rapporto Ambientale dovrà analizzare, oltre al sito Natura 2000 e alle aree di collegamento ecologico-funzionale e agli altri elementi funzionali e strutturali della Rete Ecologica regionale, di cui all'art. 7 della L.R. 30/2015, anche le specie di flora e di fauna e habitat naturali e seminaturali di cui al Capo III del Titolo III della L.R. 30/2015. Tali elementi costituiscono, secondo quanto disposto dalla L.R. 30/2015 (art. 79, comma 5), riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti e interventi e conseguentemente devono essere oggetto di considerazione nelle valutazioni ambientali, in attuazione specifica delle tutele previste dagli art. 79 (*"Forme di tutela della fauna"*), art. 80 (*"Forme di tutela della flora"*), art. 81 (*"Disciplina degli habitat di cui all'allegato A del d.p.r. 357/1997"*), art. 82 (*"Disciplina degli habitat non ricompresi nell'allegato A del d.p.r. 357/1997"*). Per il reperimento di dati sulle componenti sopra menzionate, si segnala il portale geografico regionale Geoscopio, dove sono consultabili dati cartografici sulle aree protette, sui Siti Natura 2000, su habitat, fitocenosi e specie animali e vegetali di interesse conservazionistico (database Re.Na.To-Biomart);

Il Settore scrivente resta a disposizione per eventuali ulteriori apporti collaborativi.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

AS/NR/GI

Chiudi**Visualizzazione Protocollo**

Registro	REGISTRO GENERALE	Sezione	SEZIONE GENERALE
Protocollo	2020/7302 del 27/08/2020 (ARRIVO)		
Tipo Doc.	LETTERA GENERICA	Tramite	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Estremi	Data: 26/08/2020 Numero: 0291328		
Oggetto	Comuni di Bibbona (LI) e di Casale Marittimo (PI). Adozione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Contributo tecnico ai fini della Valutazione di incidenza, ex art. 87 della L.R. 30/2015.		
Classifica	06 Pianificazione e territorio		
Fascicolo			

Mittente

Note

AOO Regione Toscana Giunta - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
regionetoscana@postacert.toscana.it

Smistato a

Mittente	Destinatario	Note
PROTOCOLLO il 27/08/2020	Area Edilizia Privata	Inserimento Protocollo

Documenti Allegati

Oggetto	Nome File	Annullato
 DOCUMENTO ORIGINALE	1599965680_46_1598451901226_JavaMail_SRV_APPL__SRV_APPL.eml	
 SEGNATURA	Segnatura.xml	
 ALLEGATO 1	Vinca_PSI_Casale Bibbona.2020-1-1-1.pdf	
 CONFERMA RICEZIONE	Conferma.xml	
 ACCETTAZIONE E-MAIL - DOCUMENTO ORIGINALE	DA38FDEF2FAEE81CDCE77C3493B8426DAD830C53.eml	
 CONSEGNA E-MAIL - DOCUMENTO ORIGINALE	AE4013B38713052C737EB818505F05C89225D58E.eml	

Comuni di Bibbona (LI) e di Casale Marittimo (PI). Adozione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Contributo tecnico ai fini della Valutazione di incidenza, ex art. 87 della L.R. 30/2015.

Da: "Regione Toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>
Data: mercoledì 26 agosto 2020 00:00
A: <comune.bibbona@pec.it>
Allega: Segnatura.xml; Vinca_PSI_Casale Bibbona.2020-1-1-1.pdf
Oggetto: INTERPRO: Comuni di Bibbona (LI) e di Casale Marittimo (PI). Adozione del Piano Strutturale Intercomunale, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. Contributo tecnico ai fini della Valutazione di incidenza, ex art. 87 della L.R. 30/2015.

	COMUNE DI BIBBONA Provincia di Livorno	AREA 4 "EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA" Edilizia Privata – Urbanistica – Demanio Marittimo Ambiente – Condono Edilizio – Abusi Edilizi Tel. 0586672235
---	--	--

LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

NELLA SUA FUNZIONE DI "AUTORITA' COMPETENTE" VAS
 ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10

VERBALE DEL 13.10.2022

OGGETTO: Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo.
Illustrazione dei contributi pervenuti in merito alla procedura di VAS a seguito dell'adozione (deliberazione C.C. n. 32 del 26.05.2020 del Comune di Bibbona e deliberazione C.C. n. 16 del 13.06.2020 del Comune di Casale Marittimo) e della successiva riadozione di alcune strategie a seguito dell'espletamento della nuova Conferenza di Copianificazione (deliberazione C.C. n. 42 del 21.06.2022 del Comune di Bibbona e deliberazione C.C. n. 26 del 29.06.2022 del Comune di Casale Marittimo).

LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO NELLA SUA FUNZIONE DI "AUTORITÀ COMPETENTE VAS"

1

come nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04.02.2020 e con il medesimo atto individuata quale "**Autorità Competente**" in materia di **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, composta dai membri di seguito indicati:

- Arch. Paolo Arzilli
- Arch. Marco Giampellegrini
- Dott. Geol. Riccardo Leoni

riunitasi in data 13 Ottobre 2022 a partire dalle ore 15:00 presso la sede del Comune di Bibbona, con la presenza di tutti i membri suddetti, a seguito della convocazione effettuata con mail del 27.09.2022;

con la presenza dell'Arch. Gabriele Banchetti, professionista incaricato della redazione della Valutazione Ambientale Strategica in relazione al Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo.

La funzione di Segretario Verbalizzante è svolta da Roberta Menghi, Responsabile del Servizio Amministrativo – Urbanistica dell'Area 3.

Il Segretario accerta la presenza di tutti i membri della Commissione dopodiché la seduta



✉ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona
 ☎ Tel. 0586/672111
 🌐 www.comune.bibbona.li.it



è dichiarata aperta e valida.

Si premette che, in relazione allo svolgimento della VAS, analogamente a quanto previsto dalla L.R.T. 65/2014 in merito alle "funzioni" assunte nel procedimento dall'Ente Responsabile dell'esercizio associato in qualità di Comune Capofila, è stato ritenuto, in accordo con il Comune di Casale Marittimo, che il Comune di Bibbona si assumesse l'onere della gestione del procedimento VAS, avvalendosi dell'"AUTORITÀ COMPETENTE", individuata ai sensi della L.R.T. 10/2010 e s.m.i. dal Comune di Bibbona nella Commissione Comunale per il Paesaggio; come in ultimo nominata con propria deliberazione C.C. n. 10 del 04.02.2020.

La figura dell'**AUTORITÀ PROCEDENTE** per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è individuata nel Consiglio Comunale dei rispettivi Comuni, mentre **"IL PROPONENTE"** del Piano Strutturale Intercomunale è individuato nell'Ufficio Unico di Piano che ha sede presso il Comune di Bibbona (Comune Capofila).

Il Segretario passa ora la parola all'Arch. Gabriele Banchetti per l'illustrazione dei contributi pervenuti in merito alla procedura di VAS, richiamando i più rilevanti provvedimenti relativi al PSI fino ad ora intervenuti e le relative fasi procedurali:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020, con le quali è stato adottato ai sensi della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. e della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., il Piano Strutturale Intercomunale descritto e rappresentato negli elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale ai relativi atti, come trasmesse alla presente "Autorità Competente" per la VAS con nota prot. n. 5785 del 03.07.2020;
- con le medesime deliberazioni, C.C. del Comune di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e C.C. del Comune di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020, sono stati adottati anche, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., il "Rapporto Ambientale con i relativi allegati" e la "Sintesi non Tecnica" per la "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS), nonché, lo "Studio d'Incidenza";
- conseguentemente all'avvenuta adozione del PSI si è proceduto, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della stessa L.R.T. 65/2014, nonché ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., al deposito del Piano Strutturale Intercomunale nella sede comunale per 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), durante i quali chiunque ha avuto la facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni, così come previsto dalle sopra citate leggi regionali, all'art. 19 della L.R.T. 65/2014 e all'art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
- l'avviso di avvenuto deposito degli atti relativi all'adozione del PSI è stato pubblicato sul BURT n. 29 del 15.07.2020;
- le Osservazioni/Contributi/Pareri potevano essere presentate entro e non oltre il giorno 14.09.2020 esclusivamente al Comune di Bibbona in qualità di Ente Responsabile dell'esercizio associato, Comune Capofila;



A seguito del deposito del Piano adottato e della relativa pubblicazione sul BURT, sono pervenuti i seguenti contributi da un punto di vista ambientale (L.R.T. 10/2010 e L.R.T. 30/2015), dei quali era già stata data indicazione nella seduta del 16.09.2021:

N. D'ORDINE	DATA	PROT. N.	PRESENTATA DA	NOTE
	PRESENTAZIONE			
01/A	09.07.2020	6021	E – Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Zona Livorno Pisa	(presentata prima del periodo fissato per le osservazioni) RA
01/B	17.07.2020	6280	TERNA Rete Italia Area Operativa Trasmissione di Firenze	RA
01/C	27.08.2020	7302	REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia	Ing. Ruberti – Contributo tecnico Valutazione d'Incidenza (procedimento concluso con parere favorevole con prescrizioni pervenuto in data 22.03.2022 prot. n. 2762)
02	07.09.2020	7593	TONI Massimo	PSI/RA
09	11.09.2020	7705	QUERCI Luca – Campeggio del Forte s.n.c.	PSI/RA
10	11.09.2020	7706	QUERCI Luca – Campeggio del Forte s.n.c.	PSI/RA
12	11.09.2020	7708	Azienda agricola BORGHESI Sauro	PSI/RA (Casale M.mo)
13	11.09.2020	7710	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
14	11.09.2020	7711	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
15	11.09.2020	7712	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
16	11.09.2020	7713	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moira Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	PSI/RA
20	14.09.2020	7752	PECORETTI Giuseppe	PSI/RA (Casale M.mo)
24	14.09.2020	7761	CIARCIA Lorenzo	(RA)



35	14.09.2020	7776	ARPAT Dipartimento di Livorno	(RA)
45	18.09.2020	7970	REGIONE TOSCANA Settori vari	PSI/RA

L'Arch. Gabriele Banchetti evidenzia che, in merito al contributo classificato come 01/C del 27.08.2020 prot. n. 7302, inoltrato dalla Regione Toscana ai fini dell'art. 87 della L.R.T. 30/2015 (Valutazione d'Incidenza del Piano Strutturale Intercomunale), si è concluso il relativo procedimento con l'espressione del parere favorevole con prescrizioni della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare, prot. n. 0117110 del 21.03.2022, pervenuto al Comune di Bibbona (Comune Capofila) in data 22.03.2022, prot. n. 2762.

Le osservazioni pervenute ai sensi della L.R.T. 65/2014 non sono incluse nella suddetta tabella, in quanto, il loro esame non è di competenza di questa "Autorità", bensì sono state contro dedotte dai rispettivi Consigli Comunali, con deliberazione C.C. n. 63 del 30.11.2021 del Comune di Bibbona (Comune Capofila) e con deliberazione C.C. n. 35 del 17.12.2021 del Comune di Casale Marittimo.

L'accoglimento di alcune osservazioni per talune strategie poste al di fuori del Territorio Urbanizzato, inerenti sia il Comune di Bibbona, sia il Comune di Casale Marittimo, ha determinato la necessità di svolgere un'ulteriore Conferenza di Copianificazione.

A seguito dell'espletamento della nuova Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i., tenutasi in data 22.04.2022, si è reso necessario procedere alla riadozione di alcune strategie del PSI, avvenuta rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale di Bibbona n. 42 del 21.06.2022 e deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Marittimo n. 26 del 29.06.2022.

4

Con le medesime deliberazioni C.C. n. 42 del 21.06.2022 del Comune di Bibbona e C.C. n. 26 del 29.06.2022 del Comune di Casale Marittimo, sono stati riadottati anche, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i, il "Rapporto Ambientale con i relativi allegati" e la "Sintesi non Tecnica" per la "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS).

Conseguentemente, con note prot. n. 2022/6641 e prot. n. 2022/6642 del 11.07.2022, sono stati trasmessi gli atti necessari alla Regione, alla Provincia di Livorno e Pisa e ai Soggetti Competenti in materia ambientale.

Si è provveduto inoltre alla pubblicazione sul BURT n. 29, Parte II, del 20.07.2022 dell'avviso di deposito relativo alla riadozione delle seguenti strategie del PSI (soltanto per le quali potevano essere presentati Osservazioni/Contributi):

Comune di Bibbona

- A.26) Nuova area per deposito e lavorazione di inerti (loc. Mannaione);
- B.8) Nuova viabilità carrabile (S.P. della Camminata);
- Direttrice della Ciclovia Tirrenica;

Comune di Casale Marittimo

- A.24) Nuova area per addestramento cani e dogsitteraggio (loc. Terra dei Ceci);
- A.25) Nuova attrezzatura turistico – ricettiva alberghiera (loc. Capoluogo);



P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

Tel. 0586/672111

www.comune.bibbona.li.it



Le Osservazioni/Contributi/Pareri potevano essere presentate entro e non oltre il giorno 19.09.2022 esclusivamente sulle strategie oggetto di riadozione, come sopra dettagliatamente riportato.

A seguito di ciò sono pervenuti i seguenti contributi:

A	28.07.2022	7246	AZIENDA USL Toscana Nord Ovest	RA
B	05.09.2022	8445	REGIONE TOSCANA Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica	RA
C	16.09.2022	8882	SNAM Spa	RA
D	19.09.2022	8917	ARPAT Dipartimento di Livorno	RA

L'Arch. Gabriele Banchetti richiamando il Verbale del 16.09.2021, ricorda alla Commissione del Paesaggio, nella sua qualità di "Autorità Competente per la VAS" che, in tale seduta, era già stata presa visione dell'insieme dei contributi pervenuti afferenti la VAS, mentre nella seduta odierna, per la prima volta, viene data informativa dei contributi VAS pervenuti a seguito della riadozione di alcune strategie, contraddistinti con le lettere A, B, C e D e sopra indicati.

5

Si procede all'analisi approfondita di tutti i contributi VAS pervenuti, come elencati nelle due tabelle riportate nel presente verbale, rimandando le relative decisioni finali in merito ad una successiva seduta ai fini dell'espressione del parere motivato di cui all'art. 26 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., a conclusione della fase procedimentale relativa alla Conferenza Paesaggistica nell'ambito del PSI. La sintesi dell'analisi di tutti i contributi VAS illustrata dall'Arch. Gabriele Banchetti viene riassunta nella seguente tabella.

Contributi a seguito dell'adozione del PSI - C.C. del Comune di Bibbona n. 32 del 26.05.2020 e C.C. del Comune di Casale Marittimo n. 16 del 13.06.2020:

N. D'ORDINE	DATA	PROT. N.	PRESENTATA DA	SINTESI
	PRESENTAZIONE			
01/A	09.07.2020	6021	E – Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia – Area Centro Nord – Zona Livorno Pisa	Vengono richiamate le disposizioni normative in merito alle corrette procedure per l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche. Il PSI non definisce né le tipologie di intervento né da indicazioni sull'esecuzione dei lavori. Si ritiene tale contributo NON PERTINENTE
01/B	17.07.2020	6280	TERNA Rete Italia Area Operativa Trasmissione di Firenze	Viene confermato quanto già indicato nel loro contributo presentato nella fase preliminare del PSI. Il RA aveva già indicato le DPA dei due elettrodotti. Si ritiene tuttavia di aggiornare nel RA



P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

Tel. 0586/672111

www.comune.bibbona.li.it



				l'indicazione delle linee così come indicate nel contributo di TERNA.
01/C	27.08.2020	7302	REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia	Ing. Ruberti – Contributo tecnico Valutazione d'Incidenza (procedimento concluso con parere favorevole con prescrizioni pervenuto in data 22.03.2022 prot. n. 2762)
02	07.09.2020	7593	TONI Massimo	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA. Si ritiene tale contributo NON PERTINENTE
09	11.09.2020	7705	QUERCI Luca – Campeggio del Forte s.n.c.	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA. Si ritiene tale contributo NON PERTINENTE
10	11.09.2020	7706	QUERCI Luca – Campeggio del Forte s.n.c.	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA. Si ritiene tale contributo NON PERTINENTE
12	11.09.2020	7708	Azienda agricola BORGHESI Sauro	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA. Si ritiene tale contributo NON PERTINENTE
13	11.09.2020	7710	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moirà Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA. Si ritiene tale contributo NON PERTINENTE
14	11.09.2020	7711	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moirà Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA. Si ritiene tale contributo NON PERTINENTE
15	11.09.2020	7712	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moirà Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA. Si ritiene tale contributo NON PERTINENTE
16	11.09.2020	7713	ROSSI CIAMPOLINI Manoli – Tenuta Gardini di Manoli e Moirà Rossi Ciampolini & C. Soc. agricola in a.s.	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA. Si ritiene tale contributo NON PERTINENTE
20	14.09.2020	7752	PECORETTI Giuseppe	Viene indicata l'osservazione sia al PSI che al Rapporto Ambientale. Dalla lettura dell'osservazione non emergono richieste di modifiche al RA. Si ritiene tale contributo NON PERTINENTE
24	14.09.2020	7761	CIARCIA Lorenzo	L'osservazione indica la presenza nel RA di una serie di rappresentazioni,

				campiture, retini ecc. che non rappresentano lo stato reale dei luoghi. Di tali incongruenze non ne viene data una puntuale indicazione
35	14.09.2020	7776	ARPAT Dipartimento di Livorno	Il contributo prende in considerazione gli aspetti legati al dimensionamento, al paesaggio, al tema delle acque, sui rifiuti, sul miglioramento della qualità dell'aria, sugli aspetti acustici e sul monitoraggio dello strumento di pianificazione. Si ritiene che gli aspetti legati al dimensionamento e al paesaggio debbano essere analizzati in sede di Conferenza Paesaggistica. Gli aspetti legati al tema delle acque, dei rifiuti debbano essere affrontati nel Piano Operativo quale strumento di pianificazione urbanistica operativa alcuni aspetti debbano essere analizzati. Per gli aspetti acustici si ritiene necessario integrare il RA come richiesto.
45	18.09.2020	7970	REGIONE TOSCANA Settori vari	Tra i contributi della Regione Toscana viene analizzato ed osservato il Rapporto Ambientale soltanto nel contributo del settore forestazione - usi civici - Agroambiente

Contributi a seguito dell'adozione di alcune strategie del PSI - C.C. n. 42 del 21.06.2022 del Comune di Bibbona e C.C. n. 26 del 29.06.2022 del Comune di Casale Marittimo:

7

N. D'ORDINE	DATA PRESENTAZIONE	PROT. N.	PRESENTATA DA	SINTESI
A	28.07.2022	7246	AZIENDA USL Toscana Nord Ovest	Nel contributo di ribadisce quanto già segnalato nel loro contributo inviato nella fase preliminare di VAS in merito all'approvvigionamento idrico. Non viene fatto riferimento alle strategie che sono state oggetto di copianificazione
B	05.09.2022	8445	REGIONE TOSCANA Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica	Il settore ripercorre completamente le strategie del Piano Strutturale Intercomunale senza invece analizzare gli aspetti ambientali derivanti dall'inserimento di alcune nuove strategie che sono state oggetto di riadozione. A seguito dell'adozione e pubblicazione del PSI tale settore non aveva inviato nessun tipo di contributo/osservazione.
C	16.09.2022	8882	SNAM Spa	Vengono richiamate le disposizioni normative in merito alle corrette procedure per l'esecuzione di lavori in prossimità di metanodotti in pressione ed esercizio. Il PSI non definisce né le tipologie di intervento né da indicazioni sull'esecuzioni dei lavori. Si ritiene tale contributo NON PERTINENTE
D	19.09.2022	8917	ARPAT Dipartimento di Livorno	Nel contributo si sottolinea la necessita di una più dettagliata valutazione degli aspetti acustici



P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

Tel. 0586/672111

www.comune.bibbona.li.it



Vista:

- la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA);
- la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i. "Norme per il governo del territorio";

Visti gli elaborati del PSI;

Premesso tutto quanto sopra

l'Autorità Competente per la VAS, all'unanimità,

ritiene

- di rinviare la decisione finale su tutti i contributi VAS pervenuti ad una successiva seduta, ai fini dell'espressione del parere motivato di cui all'art. 26 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., a conclusione della fase procedimentale relativa alla Conferenza Paesaggistica e quindi all'esito del procedimento di conformazione del Piano Strutturale Intercomunale al PIT-PPR.

L'AUTORITÀ COMPETENTE VAS

Arch. Paolo Arzilli

Arch. Marco Giampellegrini

Dott. Geol. Riccardo Leoni

Il Segretario Verbalizzante
Responsabile Servizio amministrativo - Urbanistica
Area 3 - Area Tecnica e Suap

